

Gustavo Adolfo Nobile Mattei

“Coram cæsarea maiestate”
Alciato, Socini e la controversia sul Württemberg:
al bivio tra diritto e politica

SOMMARIO: 1. L'ordito costituzionale e le trame politiche: l'epopea del duca Ulderico – 2. L'insorgere della controversia – 3. Il parere di Andrea Alciato – 4. Il consulto di Mariano Socini – 5. Consilia allo specchio – 6. L'esito della controversia – 7. Il tramonto degli universalismi – Appendice.

ABSTRACT: Participating in the War of Smalcald, the Duke of Württemberg Ulrich runs into a conflict with Ferdinand of Hapsburg, who charges him with felony and lese majesty. During the trial, many jurists are involved as counselors: the most famous ones are Alciatus and Socinus. Their legal consults investigate problems of Criminal and Feudal law, in order to assist the customer; but they have to persuade a particular judge, who had been the principal injured party of the War: Charles V. Legal arguments and political dynamics are intertwined in this affair, that represents a good point of view to observe the conflict between universalism and State-building at the time of the Reformation.

KEY WORDS: Alciatus – Legal consulting – Holy Roman Empire

“Et permanebit cum sole et ante lunam,
in generatione et generationem”
Sal LXXI, 5

1. L'ordito costituzionale e le trame politiche: l'epopea del duca Ulderico

Alle soglie della modernità, il Württemberg costituisce una delle componenti più significative del Sacro Romano Impero. A ridosso delle Alpi Sveve, la popolosa regione si posiziona nel cuore profondo del *Reich*, in una posizione strategica tra la Franca Contea, la Svizzera, il Tirolo e la Baviera. Nel pulviscolo territoriale che caratterizza la Germania¹, essa mostra un'estensione non

* Nel testo si adoperano le seguenti abbreviazioni: ADB = *Allgemeine Deutsche Biographie*, Leipzig 1875-1912; AK = *Amerbachkorrespondenz*, a cura di A. Hartmann – B.R. Jenny, Basel 1942-2010; C = *Codex*, in *Corpus iuris civilis*, II, a cura di P. Krueger, Berolini 1900; CCC = *Augustissimi imperatoris Caroli Quinti de capitalis iudiciis constitutio*, trad. di J. Goble, Basileæ 1543; Clem = *Clementina*, in *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, Leipzig 1879, II; D = *Digesta*, in *Corpus iuris civilis*, I, a cura di P. Krueger e T. Mommsen, Berolini 1889; Decr = *Decretum magistri Gratiani*, in *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, Leipzig 1879, I; HStASt = *Hauptstaatsarchiv Stuttgart*; DBGI = *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, dir. da I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Miletta, Bologna 2013; DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1960-2017; I = *Institutiones*, in *Institutiones*, in *Corpus iuris civilis*, I, a cura di P. Krueger e T. Mommsen, Berolini 1889; LF = *Libri feudorum*, in *Iustiniani imperatoris opus prudentum responsa Caesarumque rescripta complectens, quinque voluminibus distinctum*, Venetiis 1591, V. *Volumen legum*

trascurabile, tanto più che nel 1397 aveva annesso la Contea di Montbéliard al di là del Reno. L'unione personale, frutto di un'accorta strategia matrimoniale, aveva proiettato la dinastia locale verso più ambiziosi traguardi. Tra Quattro e Cinquecento, le complesse vicende del Württemberg rispecchiano il travagliato passaggio dalla costituzione medievale alla statualità moderna². Un processo né lineare né pacifico: in questo senso, il caso della regione tedesca può dirsi esemplare³.

L'evoluzione dell'antico feudo in senso assolutistico doveva incontrare ben presto l'opposizione degli Stati⁴. Già il Trattato di Esslingen (2 settembre 1492) limitava il potere monarchico con un *Regimentsrat* di dodici membri, guidati da un *Landhofmeister*. Così, il malgoverno del duca Eberardo II fu presto oggetto di censura: reo di aver tentato una guerra senza previa autorizzazione, i ceti ottennero dall'Imperatore la convocazione di una dieta territoriale per rimuoverlo. Col Lodo di Horb (10 giugno 1498), questi accettò deposizione ed esilio in cambio di una cospicua rendita.

Come nuovo *Herzog* fu individuato il nipote Ulderico I che, a soli 11 anni, non rappresentava un pericolo concreto per le libertà di ceto. Fu costituito un consiglio di reggenza, composto da 4 nobili e 2 abati, che per 5 anni resse il

parvum; NDB = *Neue Deutsche Biographie*, Berlin 1971-2016; Rm = *Pauli epistola ad Romanos*, in *Biblia sacra Veteris et Novi testamenti iuxta vulgata additionem*, Parisiis 1573; Sal = *Liber Psalmorum*, in *Biblia sacra Veteris et Novi testamenti iuxta vulgata additionem*, Parisiis 1573; VI = *Liber Sextus*, in *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, Leipzig 1879, II; X = *Liber Extra*, in *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, Leipzig 1879, II. I *dicta* al *Decretum* sono tratti da *Decretum Gratiani emendatum*, Taurini 1620; le glosse ai *Digesta* da *Iustiniani imperatoris opus prudentum responsa Caesarumque rescripta complectens, quinque voluminibus distinctum*, Venetiis 1591, I. *Digestum vetus*; quelle ai *Libri feudorum* dalla stessa edizione utilizzata per le rispettive *leges*. Il presente lavoro si colloca nell'ambito dell'assegno di ricerca "La produzione consiliaristica di Andrea Alciato" presso l'Università di Verona (responsabile scientifico: prof. Giovanni Rossi).

¹ Per un quadro territoriale dell'Impero, cfr. E. Bussi, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, I, Padova 1957, pp. 41-54; P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero. Storia di un millennio europeo*, Milano 2017, pp. 245-296 e 417-483.

² Relativamente al concetto di *Verfassung* nella sua declinazione medievale, un'importante messa a fuoco in O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella Storia costituzionale dell' Austria medievale*, introd. di P. Schiera, Milano 1983, pp. 157-228.

³ Col Trattato di Nürtingen (20 gennaio 1442), i fratelli Ludovico I ed Ulderico V divisero l'eredità paterna in due contee: il Württemberg-Urach ed il Württemberg-Stuttgart. Ma quarant'anni dopo, col Trattato di Müsingen (14 dicembre 1482), i due cugini Eberardo V il Barbutto ed Eberardo VI riunirono i propri domini, sancendone l'indivisibilità e fissando il criterio della primogenitura. L'irresistibile ascesa fu coronata da una risoluzione della Dieta di Worms con la quale, il 21 luglio 1495, Massimiliano I elevò la Contea del Württemberg a Ducato (una copia dell'atto in HStASt A85, Bü 4, nr. 4, fol. 103-113). Per gli avvenimenti descritti nel presente paragrafo si fa riferimento, complessivamente, a C.F. von Stälin, *Württembergische Geschichte*, IV. *Vornehmlich im 16. Jahrhundert: Zeit der württembergischen Herzoge Eberhard II., Ulrich, Christoph, Ludwig*, Stuttgart – Tübingen 1873; E. Schneider, *Ulrich I. (Herzog von Württemberg)*, ADB, XXXIX (1895), pp. 237-243; K.H. Marcus, *Politics of Power. Elites of an Early Modern State in Germany*, Mainz 2000, pp. 1-48; G. Haugh-Moritz, *Ulrich I.*, in NDB, XXVI (2016), pp. 600-601.

⁴ Sul ruolo degli *Stände* territoriali, cfr. P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 588-599.

Ducato insieme allo *Ständerat*. Quest'esperienza di cogestione del potere sembrò mettere al sicuro una *Verfassung* fondata sulla consuetudine, sul pluralismo e sull'assenza di sovranità. Lo stesso Trattato di Esslingen parve un presidio inespugnabile, poiché prevedeva che il duca potesse insediarsi solo al compimento dei 20 anni. Ma nel 1503, con uno strappo alla regola, Massimiliano emancipò Ulderico ancora sedicenne, schiudendogli le porte del governo.

Il rapporto col casato asburgico, in questi anni, fu particolarmente intenso: Ulderico, soprannominato il Cordiale, partecipò a diverse spedizioni al seguito del *Kaiser*, guadagnandosene il favore. Ma i lussi smodati della corte, uniti alle ingenti spese di guerra, causarono uno spaventoso *deficit* nelle finanze del Württemberg. La crisi spinse il Duca a progettare una tassa sul patrimonio che avrebbe colpito in particolare l'*Ehrbarkeit*, termine col quale ci si riferiva sia alla nobiltà di spada che alla ricca borghesia cittadina: due ceti di diversa estrazione ma accomunati dai cospicui possedimenti immobiliari. La loro dura resistenza indusse Ulderico a non pubblicare il provvedimento, salvo introdurre successivamente un'imposta indiretta su beni di consumo come grano, vino e carne. Attivata senza l'approvazione degli *Stände* e riscossa tramite un'esigente rete di ufficiali, la tassa suscitò il malcontento del popolo basso. Molte altre innovazioni resero Ulderico invisio ai sudditi: la riforma di pesi e bilance indispettì i mercanti, mentre le limitazioni imposte all'uso delle foreste esasperò le condizioni dei contadini. Come se non bastasse, la recezione della legge romana apparve come l'imposizione di un patrimonio giuridico alieno, funzionale alle mire egemoniche della Corona⁵.

Tale moto centripeto, che pur seguiva le direttrici dell'uniformità e della razionalizzazione, concretizzava lo spettro della tirannia per chi si vedeva spogliato di antiche prerogative e prassi inveterate. Già nel 1514 – dieci anni prima della Guerra dei contadini – questo territorio della Germania meridionale fu teatro della rivolta dell'*Armer Konrad*, una sollevazione contadina che il Duca poté reprimere solo a costo di notevoli concessioni all'*Ehrbarkeit*, che lo sostenne: il Trattato di Tubinga (8 luglio 1514) riconobbe il ruolo degli Stati circa l'imposizione fiscale e le dichiarazioni di guerra⁶. Nel maggio 1515 gli eventi precipitarono di nuovo per via della scandalosa condotta matrimoniale di

⁵ La *Rezeption*, favorita dall'istituzione del Tribunale camerale (1495), venne giustificata in nome della *translatio imperii*, associata sin da subito a programmi di stampo assolutista, fu osteggiata per ragioni politiche e nazionaliste. Cfr. F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Milano 1980, I, pp. 133-301; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. I. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 443-471. Sui rapporti tra recezione e sviluppo del diritto pubblico, cfr. in particolare M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania, I. Pubblicità dell'impero e scienza di polizia*, Milano 2008, pp. 23-54.

⁶ A. Schmauder, *Der Vertrag zu Tübingen vom 8. July 1514: Inhalt und Wirkung*, in G. Adriani (cur.), *1514 – Macht Gewalt Freiheit. Der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchstast*, Tübingen 2014, pp. 170-177 (la trascrizione dell'accordo è riportata alle pp. 178-183).

Ulderico, che aveva sposato la figlia di Alberto IV di Baviera⁷.

Il 20 gennaio 1519, otto giorni dopo la morte di Massimiliano, l'esercito del Württemberg occupò la città imperiale di Reutlingen, pretendendo un illegittimo giuramento di fedeltà. Il colpo di mano destò la pronta reazione della Lega Sveva che, in circa due settimane, sgominò le milizie ducali e prese la capitale Stoccarda. Nonostante l'appoggio economico di Francesco I di Francia, l'epopea di Ulderico sembrò concludersi nell'ignominia, con una netta sconfitta e il successivo *Reichsacht*.

Poiché gli Stati non potevano pagare l'enorme debito di guerra, la Lega vendette il feudo a Carlo V (6 febbraio 1520), che nel frattempo era stato eletto imperatore e coronato, ad Aquisgrana, re dei Romani⁸. Il 15 ottobre il nuovo signore nominò come delegato uno *Statthalter*; due anni più tardi, il 31 ottobre, cedette il Ducato al fratello Ferdinando, che continuò a governare attraverso un luogotenente⁹. Nello scacchiere europeo, gli Asburgo individuaronò nel Ducato un'utile testa di ponte tra i possedimenti occidentali della Corona borgognona e quelli orientali della Casa d'Austria; in un clima di conflitto continuo con la Francia, a ponente, ed i Turchi, a levante, quel corridoio garantiva il passaggio di truppe da una parte all'altra di quei domini, vasti ma frammentati¹⁰.

Frattanto, il vecchio feudatario continuava a meditare vendetta. Al servizio di re Francesco, girovagò tra Francia, Svizzera e Germania, compiendo imprese

⁷ Il Duca fece uccidere un nobile cavaliere nelle foreste di Böblingen, essendosi invaghito di sua moglie. Uno schiaffo all'aristocrazia ancor più clamoroso per la formale protesta della duchessa Sabina; costei, lamentando i maltrattamenti domestici ed il mancato adempimento degli accordi matrimoniali, se ne tornò dal padre in Baviera. La questione si rese spinosa, perché chiamava in causa un vicino potente e pronto alla rappresaglia; fu Massimiliano, zio della ragazza, a mediare, convocando una dieta a Stoccarda. Dal Trattato di Blaubeuren scaturirono corpose limitazioni al potere ducale, che avrebbe subito il contrappeso di un consiglio misto di nobili, prelati e borghesi cui si aggiungeva un membro nominato dall'Imperatore. La soluzione era troppo gravosa per essere subito passivamente: Ulderico iniziò a sbarazzarsi dei suoi oppositori tramite processi per lesa maestà. Cfr. M. Hohkamp, *Marital Affairs as a Public Matter within the Holy Roman Empire. The Case of Duke Ulrich and Duchess Sabine of Württemberg at the Beginning of the Sixteenth Century*, in J.P. Coy – B. Marschke – D.W. Sabean (curr.), *The Holy Roman Empire, reconsidered*, New York – Oxford 2010, pp. 213-228.

⁸ K. Brandi, *Carlo V*, Torino 1961, pp. 106-111. La prassi voleva che, dopo l'elezione ad opera dei quattro signori laici e dei tre ecclesiastici, il designato ottenesse prima la corona di re dei Romani ad Aquisgrana, poi quella di re d'Italia a Monza o Milano, infine quella imperiale a Roma per mano del papa. Nel caso di Carlo, la procedura fu osservata solo in parte: egli ottenne, a Bologna, sia la corona di ferro che quella d'oro, sebbene in due cerimonie distinte. Fu, comunque, l'ultimo cesare ad essere coronato in Italia dal pontefice. Cfr. M. Cavina, *Imperator romanorum triplici corona coronatur. Studi sull'incoronazione imperiale nella scienza giuridica italiana fra Tre e Cinquecento*, Milano 1991, pp. 22-23 e 203-220.

⁹ La cessione rientrava negli accordi di Bruxelles, con cui i due fratelli si spartirono i territori asburgici: Ferdinando avrebbe controllato l'area tedesca mentre Carlo avrebbe mantenuto l'egemonia su Paesi Bassi e Spagna. Non appena Carlo sarebbe stato coronato imperatore dei Romani, Ferdinando avrebbe ottenuto la carica di re dei Romani. Cfr. K. Brandi, *Carlo V*, cit., pp. 122-129.

¹⁰ Sugli anni del dominio asburgico, cfr. G. Adriani, *Kaiser Karl V Herzog von Württemberg* e M. Pfaffenbichler, *Die habsburgische Herrschaft in Württemberg (1519-1534)*, in G. Adriani (cur.), *1514 – Macht Gewalt Freiheit*, cit., pp. 333-394.

brigantesche e studiando un piano per recuperare la dignità perduta. Convertitosi al protestantesimo (1523), vide nella *Deutscher Bauernkrieg* l'occasione propizia per tornare protagonista. Così, Ulderico "il contadino" recuperò credito in patria; con l'aiuto di mercenari svizzeri e francesi, invase il Ducato (febbraio 1525) salvo dover fuggire alla notizia della disastrosa Battaglia di Pavia. In quegli anni però, complice la comune adesione alla Riforma, l'*Herzog* aveva stretto un'alleanza col langravio Filippo d'Assia, timoroso del rafforzamento politico asburgico. Un evento, in particolare, alimentò l'insofferenza dei principi: la contestata elezione di Ferdinando a re dei Romani, oltre a prefigurare l'ereditarietà del titolo imperiale, violò apertamente i criteri fissati dalla Bolla d'oro. L'elettore di Sassonia era stato escluso dalla procedura per la sua eterodossia e ciò causò rimostranze perfino nella cattolica Baviera¹¹. Il 27 febbraio 1531 l'opposizione si coagulò nella Lega di Smalcalda: una *confoederatio* difensiva come ce n'erano già state all'interno del perimetro imperiale, ma con chiara impronta protestante ed antiasburgica.

Lo scioglimento della Lega sveva, cui gli Asburgo dovevano buona parte dei successi militari, offrì ad Ulderico le condizioni per un colpo di mano. Grazie al supporto di Filippo il Magnanimo e la copertura offerta da Francesco I, le sue armate riuscirono nell'impresa sconfiggendo gli imperiali a Lauffen. Il 29 giugno 1534, con la Transazione di Kaaden, Ferdinando restaurò il rivale sul trono; in cambio, Ulderico dichiarò di ricevere il Württemberg come suffeudo della Corona d'Austria. Il territorio, pertanto, perdeva l'immediatezza imperiale¹². Questione di gerarchie, che nel mosaico del Sacro Romano Impero conservavano valore formale pur svolgendo, nella pratica, un ruolo marginale. Così, il Duca riprese la sua politica assolutista con energia persino maggiore: nello stesso anno, il Württemberg aderì al protestantesimo scegliendo una via mediana tra la dottrina di Lutero e quella di Zwingli. Il feudo divenne uno scomodo avamposto protestante nella Germania meridionale, a maggioranza cattolica. La messa fu abolita, le immagini rimosse, i beni ecclesiastici secolarizzati per la fortuna del misero tesoro di Stoccarda. L'*Herzog* inviò Erhard Schnepf e Ambrosius Blarer come visitatori, ma le risposte non si rivelarono incoraggianti. La svolta fu osteggiata dalla nobiltà e dal clero, la maggioranza dei quali preferì abbandonare il Paese; la borghesia, così, guadagnò posizioni sociali nella nuova costruzione statale, che ormai abbracciava anche la Chiesa. Per colmare le lacune, Ulderico fu costretto a chiamare pastori dall'Assia e dalla Svizzera; nel 1536, in linea con la dottrina melantoniana del *princeps custos*

¹¹ P. Merlin, *La forza e la fede. Vita di Carlo V*, Roma – Bari 2004, p. 182.

¹² Copia della Transazione e della contestuale subinfeudazione in HStASt A85, Bü 4, nr. 6, fol. 115v-124r e nr. 7, foll. 114v-128r. K. Brandi, *Carlo V*, cit., pp. 318-322. Sul concetto di immediatezza, cfr. P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 77 e 247-249. Su quello di suffeudo, cfr. R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età moderna*, Pisa 1994, pp. 345-358.

utriusque tabulae, venne pubblicata la prima *Kirchenordnung*¹³.

In quello stesso anno, il Duca entrò finalmente nella Lega di Smalcalda che fino ad allora, pur evitando il conflitto con gli Asburgo, aveva attuato un'efficace azione a danno dei vescovati del Settentrione. Non a caso, Ferdinando intimò ai sudditi del Württemberg di non prestare servizio a governanti ostili: la corrispondenza tra il Re ed il Duca, e tra questi ed il Vescovo di Augusta, tradisce un clima di sospetto¹⁴. Nella primavera del 1543, in pieno conflitto con la Francia ed i Turchi, l'Imperatore, il Re dei Romani ed il Duca di Baviera sollecitarono Ulderico ad inviare suo figlio al seguito delle loro armate, ma quello rifiutò adducendo come scusante le prossime nozze dell'erede¹⁵. Tra giugno e luglio, il passaggio di Carlo con le sue milizie italiane e spagnole suscita una certa preoccupazione nella popolazione¹⁶.

Ma dopo la Pace di Crepy (18 settembre 1544) tra Carlo V e Francesco I le attenzioni del *Kaiser* potevano finalmente concentrarsi sugli affari tedeschi: i confederati iniziarono a percepirne l'incombente presenza, temendone l'ingerenza nelle proprie strategie di emancipazione politica e confessionale. Nonostante la natura difensiva del vincolo, la Lega decise di giocare d'anticipo. Con una brusca retromarcia dottrinale, Lutero stesso assicurò agli insorgenti la liceità della resistenza, precedentemente negata in nome dell'obbedienza incondizionata. Per quanto risultasse difficile giustificare l'operazione, i belligeranti si appellarono alla necessità di prevenire probabili attacchi¹⁷. Nel

¹³ Sull'introduzione del protestantesimo, cfr. F. Brendle, *Württemberg 1534-1568: Restitution, Reformation, lutherischer Landesstaat*, in G. Adriani (cur.), *1514 – Macht Gewalt Freiheit*, cit., pp. 396-434.

¹⁴ HStASt, A. 80, Bü. 21 e 23, rispettivamente datate 3 e 12 febbraio 1536. Il divieto è ribadito il 10 marzo 1543: HStASt, A. 80, Bü. 24.

¹⁵ HStASt, A. 80, Bü. 25.

¹⁶ Lo testimonia la fitta corrispondenza raccolta in HStASt, A. 80, Bü. 206.

¹⁷ "La decisione di opporre resistenza all'imperatore non era stata presa a cuor leggero, ma era il frutto di un lungo dibattito avvenuto all'interno del movimento evangelico, iniziato durante le polemiche relative all'applicazione dell'editto di Worms e ripreso in occasione della Dieta di Spira del 1529. Dalla discussione era emerso il riconoscimento di un «diritto alla difesa», in quanto dal punto di vista dei ceti la dignità imperiale corrispondeva a una funzione con competenze limitate e poteva quindi avanzare limitate pretese di ubbidienza. Quest'ubbidienza derivava dall'omaggio prestato al sovrano in base al diritto feudale, ma l'obbligo valeva soltanto finché la sua ottemperanza non avesse danneggiato qualche diritto superiore, che i giuristi protestanti individuarono nel diritto naturale e in quello divino": P. Merlin, *La forza e la fede*, cit., p. 155. A Lutero fu in effetti proposto un *consilium* redatto da una commissione di giuristi, tra cui spiccava Gregor Brück, che chiariva la differenza tra il re di Francia e l'Imperatore: poiché quest'ultimo divide la sua potestà coi principi – e da costoro è eletto – essi hanno il diritto di resistergli con la forza. L'imperatore non è sovrano assoluto; al cospetto dei *Reichsstände* ha giurato di osservare una Capitolazione elettorale che ne limita i poteri. Nell'età che riscopriva Tacito, l'opposizione ebbe gioco facile nell'invocare la libertà germanica contro la tirannia "romana" di cesari e pontefici. Nell'*Esortazione* del 1532, Lutero divulgò tale dottrina fornendo la giustificazione teorica per le future azioni della Lega. Tramite la reciprocità feudale, il diritto naturale, la resistenza ed un concetto di difesa alquanto slabbrato, riemergevano categorie medievali che il luteranesimo originario aveva risolutamente bandito. Il Lutero dei primi scritti, estremizzando la dottrina paolina ed agostiniana, non aveva riconosciuto alcuna disobbedienza ed aveva negato che

1546, Ulderico occupò alcune piazzeforti asburgiche lungo le strade alpine che collegavano la Germania con l'Italia, serbatoio di truppe imperiali e pontificie. In particolare, vennero espugnati i castelli di Ehrenberg e di Chiusa del Tirolo, sotto la giurisdizione di Ferdinando, “a quibus locis fuerunt postea armata manu eieci”¹⁸.

Il contributo del Württemberg alla causa di Smalcalda, in effetti, si rivelò modesto. Il Ducato venne rapidamente invaso: ben prima della Battaglia di Mühlberg, che segnerà la disfatta degli alleati, il ribelle fu costretto ad accettare la Transazione di Heilbronn (8 gennaio 1547)¹⁹. Con questo accordo, Carlo concedeva il perdono mantenendo Ulderico sul trono; in cambio otteneva l'umiliazione del Vassallo, le tre fortezze di Aschperg, Kirchenberg e Schorendorf oltre a trecentomila fiorini²⁰. All'atto dell'intesa non era presente

l'uomo, dopo la Caduta, potesse conoscere altro diritto che quello positivo (umano o divino). È in nome del “non est potestas nisi a Deo” e del “qui resistit potestati Dei ordinationi resistit” (Rm XIII, 1-2) che il Riformatore aveva legittimato il massacro dei contadini, condannandone la rivolta: P. Mesnard, *Il pensiero politico rinascimentale*, I, Bari 1963, a cura di L. Firpo, pp. 336-353; M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1986, pp. 258-260; H. Schilling, *Martin Lutero. Ribelle in un'epoca di cambiamenti radicali*, Torino 2016, pp. 250-270 e 406-426.

¹⁸ M. Socini jr., *Consiliorum sive malis responsorum*, Venetiis 1580, III, cons. CXXXIV, casus, fol. 208v. Cfr. L. de Ávila y Zuñiga, *Comentario de la guerra de Alemana hecha de Carlo V Maximo*, Anvers 1550, lib. I, fol. 7.

¹⁹ Una copia del trattato è conservata in HStASt, A. 85, Bü. 4, nr. 12, foll. 145-153r. Il negoziato prende avvio il 14 dicembre e prosegue fino alla fine del mese, come dimostra il carteggio raccolto in HStASt, A. 80, Bü. 26.

²⁰ La prima rata, pari a quindicimila fiorini, risulta pagata il 10 febbraio 1548, come dimostra la quietanza emessa da Carlo V: HStASt, A. 80, Bü. 32. Luis de Ávila y Zuñiga descrive la scena dell'umiliazione di Ulderico, ormai sessantenne e malato. L'*Herzog* si fa condurre ad Ulma, dove soggiorna l'Imperatore, nonostante non si regga in piedi per l'infermità. In suo nome, sono i consiglieri ad inginocchiarsi e a domandare perdono: “Yo con toda la humildad que puedo y devo me presento delante a de vuestra Magestad, y publicamente confieso que le he offendido gravissimamente en la guerra pasada, y merecido toda la indignacion que contra me tuviere, por lo qual yo tengo el arrepentimiento que devo, el qual es yqual ala razon que para tenelle ay, y ansi yo vengo humilmente a suplicar a vuestra Magestad, por la misericordia de Dios, y por vuestra natural clemencia, que vuestra Magestad por su bondad me perdone, y de nuevo reciba en su gracia, porque a el solo y no a oltro ninguno conozco por supremo Principe y natural Señor mio, al qual prometo que en qualquiera parte que este, serville con todos los mios: como humilissimo Principe vasallo y subdito suyo, contoda aquella obediencia y subjecion y agradescimiento que devo, para merecer la grandissima gracia que agora recibo. De mas desto me ofrezco de complir fidelissimamente todo loque en los capitulos que por vuestra Magestad me han dado se contiene”. Il colloquio prosegue a distanza, coi due protagonisti che restano muti. Adesso è il Cancelliere imperiale a parlare: “La Magestad Cesarea nuestro Señor clementissimo, atendido lo que el duque Udalrico de Viertemberg humilmente ha propuesto, suplicado, y ofrecido, viendo su arrepentimiento, y que publicamente confiesa que gravemente ha ofendido a su Magestad, y quan dignamente merece su indignacion, teniendo respecto que ha implorado y pedido por la misericordia de Dios perdon de todas estas cosas. Su Magestad por la honra de Dios, y por su natural clemencia, especialmente, porque el pobre pueblo que no peço, no padezca: tiene por bien de olvidar la ira, y indinacion que contra el duque tenia: y perdonalle clementissimamente, con condicion que el duque observe y guarde todas las cosas a que se ofrescio, y esta obligado”. Il resoconto, sostanzialmente attendibile, termina descrivendo lo stupore che il popolo di Ulma provò nel vedere un duca così potente ridotto all'umiliazione. L. de Ávila y

Ferdinando, che di quelle terre era pur sempre il primo feudatario; c'era, però, un suo *orator*²¹. Consapevole dei diritti del fratello, l'Imperatore appose al testo due clausole di riserva:

Imperatoria maiestas vult reservatam esse omnem actionem, quam Rex Romanorum aut ulli alii per Ducem Uldricum, vel suos damnificati occasione præsentis belli haberent²²

ed

Imperatoria maiestas reservat Regi Romanorum, et domui Austriacæ ius suum, quod ad Ducatum habet²³.

Parole ambigue, che avrebbero generato un'intricata disputa.

2. L'insorgere della controversia

Vinto il conflitto, la potenza di Carlo sembra raggiungere il culmine: nonostante la loro *deditio* – sottomissione che per antica tradizione incontra un atto di clemenza²⁴ – il *Kaiser* si mostra determinato nel rimuovere l'elettore di Sassonia e quello di Brandeburgo. Mentre medita una riforma costituzionale dell'Impero – col rafforzamento del Tribunale camerale, l'introduzione di un esercito comune, il divieto di nuove leghe e la riforma fiscale – riesce ad imporre ai protestanti l'*Interim* di Augusta (30 giugno 1548)²⁵. È in questo clima che si sviluppa la disputa sulle sorti del Württemberg, che la *Transactio Hayplronnensis* sembrava aver già definito.

Zuñiga, *Comentario*, cit., lib. I, foll. 63r-65r e lib. II, foll. 70v-72r.

²¹ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 53, fol. 211.

²² Ivi, III, cons. CXXXIV, n. 82, fol. 212 v; A. Alciato, *Responsa*, Basileæ 1582, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 10, col. 356.

²³ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 71, fol. 212r; A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 30, col. 359.

²⁴ “Il rituale della *deditio* rimarcava a bella posta gli aspetti emotivi della situazione: le lacrime di contrizione rappresentavano sì un segno di sottomissione, ma erano calcolate per incoraggiare il perdono formale da parte di un sovrano che rischiava di perdere la propria reputazione se non fosse riuscito a mostrare clemenza. Analogamente, l'ira pubblica del sovrano non era necessariamente ira o un'incapacità infantile di controllare le proprie emozioni, ma un indicatore pubblico del fatto che un avversario aveva oltrepassato il limite. I rischi a cui ambo le parti erano esposte spingevano a intraprendere trattative discrete per negoziare in anticipo i termini degli accordi, che venivano rappresentati con una cerimonia dall'accurata coreografia per simboleggiare il ripristino dell'ordine e dell'armonia”. Questa prassi, risalente all'epoca carolingia, aveva già conosciuto eccezioni nelle fasi in cui parve opportuna una giustizia più rigorosa: P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 681-683. L'intransigenza dell'Asburgo, benché legittima, suscita scalpore.

²⁵ K. Brandi, *Carlo V*, cit., pp. 568-577; H. Rabe, *Reichsbund und Interim. Die Verfassungs- und Religionspolitik Karls V. und der Reichstag von Augsburg 1547/48*, Köln – Wien 1971.

Ferdinando, infatti, non intende rassegnarsi né rinunciare ai suoi diritti. Già verso la fine del 1547 presenta il suo libello ad Ulderico, richiedendo un risarcimento dei danni di guerra²⁶. Questi propone di deferire la causa ad una corte di pari (*Lebenshof*) nominata *ad hoc* – come prescriverebbe la disciplina feudale²⁷ – ma il Re obietta che, secondo la lettera del Trattato, la competenza spetta esclusivamente all’Imperatore²⁸. In effetti, l’accordo di Heilbronn rimandava il soddisfacimento dei danneggiati ad una successiva transazione; in mancanza d’intesa, riservava la cognizione all’arbitrato di Carlo²⁹.

Hic peractibus Serenissimus Rex Romanorum coram Cæsarea Maiestate petit declarari ducatum prædictum Virtempergenssem sibi esse restituendum, uti ad se reversum propter culpam seu felloniam, ut dicunt, ipsius Ducis commissam, tam contra Cæsarem, quam contra suam Regiam Maiestatem³⁰.

La domanda, insomma, si è decisamente estesa: come sintetizza Andrea Alciato,

petitio (...) duo habet capita. Primum est, quo petit decerni et declarari per Cæsaream maiestatem caput, et bona Ducis Uldrici propter crimen læsæ maiestatis ad ipsum Cæsarem applicari. Secundum caput est quo petit feudalìa, et subfeudalia ad ipsum Regem tanquam immediatum dominum pertinere debere, atque iam esse reversa

in ragione della fellonia e della conseguente *indignatio domini*³¹. Da un’azione

²⁶ L’incartamento processuale è in buona parte conservato a Stoccarda, presso l’*Hauptstaatarchiv* (HStASt A 85, titolato *Lebensprozess König Ferdinands gegen Herzog Ulrich*, consta di 106 fascicoli). Copia del libello in HStASt A85, Bü 4, nr. 15, foll. 177-184r.

²⁷ LF, 1.18 e 2.55. “Si inter dominum et vasallum, sive super investitura, sive super amissione feudi, sive super eius refutatione controversia sit, pares Curiaë iudicabunt (...) Quo casu pares a litigantibus eligentur, et si quidem concordant in electione, res est expedita: sin minus, dominus unum vel plures primo eliget, deinde vasallum totidem (...) ut paritas in iudicijs servetur (...) parium iurisdictio licet sit ordinaria, non tamen generalis, sed inter paucos”: U. Zasius, *Tractatus de feudis*, Coloniae Agrippinae 1589, pars XI, nn. 11-13 e 18, pp. 86-88.

²⁸ “Cum de damno Regi Romanorum reficiendo ageretur inter eum, et Ducem Uldricum, offeretque ipse Dux, quod causa in quosdam Principes committeretur, respondit Rex Romanorum, id per transactionem Haylpronensem fieri non posse, cum illa cognitionem eius rei nulli Principi deferri, sed soli Cæsari servandam esse velit, et quod ipse decideret, id ratum esset”: M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, casus, fol. 208v.

²⁹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 10, col. 356.

³⁰ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, casus, fol. 208v.

³¹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, incipit, col. 355. Il concetto di *indignatio* – già precisato dalla gl. *Perdit* ad LF, 2.24 – è più volte evocato da Carlo V nella *Constitutio de pace* del 1519. Come spiega U. Zasius, *Tractatus*, cit., pars X, n. 41, p. 72 l’indignazione del signore implica la privazione del beneficio, “sic in literis apostolicis, si Papa Petri et Pauli indignationem minatur, beneficiorum ecclesiasticorum privationem denotat”. Quanto al primo delitto, paradigma della disobbedienza nell’età dell’assolutismo, cfr. M. Sbriccoli, *Crimen læsæ maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974. Sul secondo, cfr. P. Vico, *Fellonia (Storia del diritto e legislazione comparata)*, in *Il digesto italiano*, a cura di L. Lucchini – P. Fiore, XI, parte I, Milano – Roma –

privatistica *de damno* si scivola verso una più gravosa causa criminale e feudale, con significative ricadute sui beni e la persona dell'*Herzog*.

La causa si tiene davanti a Carlo ed ai *proceres* del *Cæsareum consistorium*³²: il che lascia intendere che la controversia fu incardinata presso il Consiglio aulico e non presso il Tribunale camerale. Entrambe le corti, astrattamente, avrebbero avuto giurisdizione sul caso: il *Reichshofrat* è competente per la materia penale e feudale, nonché per questioni relative alla grazia; il *Reichskammergericht* per la rottura dell'*Ewiger Landfrieden*. Tuttavia, la clausola arbitrare prevista nella Transazione di Heilbronn evita qualunque difficoltà e consente a Ferdinando di adire una corte decisamente più vicina alla sua parte³³. I due fratelli, benché allevati a distanza e diversi nel carattere, si erano sempre mostrati unanimi nel perseguire l'interesse di famiglia; l'affetto, l'intesa e l'ossequio cementava le strategie asburgiche. Ad ogni modo, nelle difese di Ulderico, non risulta alcun tentativo di ricusazione: i suoi consiliatori, al contrario, si diffondono nell'incensare l'equità ed il giudizio di Sua maestà cesarea. Nelle loro parole si coglie un po' di opportunismo, oltre al timore di urtare un giudice così potente³⁴. All'inizio del secolo successivo, il fatto che l'imperatore possa

Napoli 1895, pp. 758-760; J. Goebel jr., *Felony and Misdemeanor. A Study in the History of Criminal Law*, introd. di E. Peters, Philadelphia 1976; C. Danusso, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 201-363.

³² Così si esprimono i giuristi bolognesi sollecitati per un *consilium*: A. Berò, *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis 1577, I, cons. LXXVI, incipit, p. 318.

³³ Entrambi i tribunali furono istituiti da Massimiliano I; ma, mentre gli assessori del Tribunale camerale erano scelti dagli Stati imperiali, i membri del Consiglio aulico erano tutti espressione della Corona imperiale, con l'eccezione del vicecancelliere. L'imperatore in persona presiedeva il consesso. Nei casi di competenza concorrente, si ricorreva alla *preventio*. Cfr. R. Smend, *Das Reichskammergericht*, I. *Geschichte und Verfassung*, Weimar 1911, pp. 24-46, 264-284 e 294-300; E. Bussi, *Il diritto pubblico*, cit., II, Milano 1959, pp. 145-175; F. Battenberg – B. Schildt (curr.), *Das Reichskammergericht im Spiegel seiner Prozessakten: Bilanz und Perspektiven der Forschung*, Köln – Weimar – Wien 2010; S. Jahns, *Das Reichskammergericht und seinen Richter. Verfassung und sozial Struktur eines höchsten Gerichts im alten Reich*, I. *Darstellung*, Köln – Weimar – Wien 2011.

³⁴ Socini precisa di esprimersi in nome della verità, ma rimette “id totum saniori iudicio libenter (...) et præsertim Caroli Quinti Imperatoris invictissimi coram cuius Cæsarea Maiestate præsens causa agitur; ab eo nam et eius gravissimo, et integerrimo iudicio nihil unquam, nisi iustum, sanctum, et æquum emanavit (...) et ita Cæsaream Maiestatem pro sua innata iustitia, ingentique sapientia ac clementia ineffabili iudicaturum confido eo præsertim, ut per eum inita transactio in suo robore permaneat. Quæ tamen omnia dixisse volui ad suppletionem, et correctionem suæ Imperialis Maiestatis”: M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 2 e 155, foll. 209r e 213v. Non meno ossequioso Alciato, che rispolvera le Sacre Scritture (Prv XXI, 1 e Gb XII, 15) e l'ideologia giustiniana dell'ispirazione divina. Il Milanese si pronuncia “submittendo tamen qualiacunque hæc scripta mea sapientissimo eius iudicio, et consiliarorum suorum, quibus me humiliter commendo (...) Quibus omnibus consideratis, Cæsarea Maiestas poterit in præsentis casu ius dicere, et quia cor Regis in manu Dei est, secundum divinum animi sui motum pronuntiare cui ego humilissimus servus ante pedes terram deosculor”: A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, incipit e n. 33, coll. 355 e 360. Sulla stessa scia il Collegio dei dottori bolognesi. “Et si in hac tam gravi, tantique ponderis causa multa nos monent, ut provinciam huiusmodi coram Cæsarea maiestate de iure disceptandi, ac respondendi non suscipiamus, et primo quidem, quod non ignari sumus, leges omnes fateri illam in scrinio

decidere in quella che, in fondo, è pur sempre *causa propria* non scandalizzerà Christoph Besold³⁵.

La procedura segue uno schema accusatorio, tipico delle controversie civili e feudali ma ormai piuttosto desueto per quelle criminali³⁶. In questo caso, l'interesse a procedere ricade più su Ferdinando, in qualità di arciduca d'Austria e feudatario di primo livello, che non sul fratello, che in quanto sovrano ha già concluso una transazione col duca ribelle: logico che la causa non sarebbe mai partita *ex officio*. Il soggetto leso presenta il suo libello, le parti discutono le *positones*³⁷: in questa sede, il Re riconosce espressamente la *Transactio Haylpronensis* ma dice di approvarla "quatenus pro se faciat"³⁸. La soluzione, apparentemente scontata, si rivela ben presto più complessa del previsto. Lo stallo in cui precipita la controversia non dipende soltanto dall'indubbia delicatezza del caso e dai continui rovesci politici. In suo favore, il Duca sfodera degli argomenti sottili, ma non peregrini, che pongono l'avversario in seria difficoltà. Soprattutto, non bada a spese per assicurarsi alcuni tra i migliori giureconsulti del tempo.

Nonostante i rapidi progressi delle università transalpine³⁹, Ulderico ritiene che le voci più autorevoli siano ancora in Italia, nei gloriosi atenei di Bologna,

sacratissimi pectoris sui iura omnia gerere, adeo quod ij, qui de iure apud eam verba facere audeant, non iurisperiti, sed fatui, et insulsi potius sint iudicandi, deinde, quod magnitudo, et gravitas causæ, in qua de statu, persona, honore, de bonis, ac denique de summa rerum Illustri Ducis Vuirtempergensis agitur, exposcit, ut nihil nisi perfectum ingenio, elaboratum industria in medium afferantur (...) Cæsareæ Maiestatis, suorumque procerum sano, ac integerrimo iudicio subijcimus, et veniam ab eadem petimus, si qua benignis auribus suis ingrata, et forte a veris sententijs aliena dixerimus": A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, incipit e n. 143, pp. 317-318 e 331. Con premesse e conclusioni di questo tenore, che certo non si riservano ad un giudice qualsiasi, gli illustri consultori sperano di attenuare il colpo: l'obiettivo è adempiere all'incarico senza inimicarsi il grande Imperatore.

³⁵ "Si de Ducatibus, Comitatusque Imperii feudis alterutri parti abjudicandis agatur, Cæsar non Camera iudex existit (...) Etiam si cum ipso Imperatore, et Vasallo, seu beneficiario Principe, lis intercedat (...) Namque summus Princeps, in propria quoque causa iudicat semper, si velit (...) Hasque lites vicaria opera dirimendas, aulico plerunque consilio mandari, dem Reichshoffraht (...) more Imperii videtur comprobatum, ut sublimitate Principum id merente, Imperator sibi pares Curia adsciscere teneatur": C. Besold, *De iurisdictione Imperii romani*, Francofurti 1616, diss. XIII, pp. 35-36.

³⁶ Per un confronto fra i due riti e la realtà processuale del sec.XVI, cfr. E. Dezza, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 3-53.

³⁷ Come ricorda M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 44, fol. 210v.

³⁸ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 30, col. 359.

³⁹ Oltre all'innovativa esperienza del *mos gallicus*, il Cinquecento conosce una significativa crescita dell'accademia tedesca; la Riforma luterana ne è fattore determinante, con la sua attenzione all'istruzione. Cfr. J. Witte jr., *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana*, Macerata 2012, pp. 291-329. Oltralpe, l'*Herzog* ottiene consigli da Johannes Sichard e Bonifaz Amerbach, con cui intrattiene relazioni particolarmente strette (rispettivamente, HStASt A 85, Bü. 99, nr. 1, foll. 1-7, nr. 5, foll. 1-5r e nr. 10 foll. 1-7r; nr. 4, foll. 1-34r e nr. 9, foll. 1-11) ma anche dagli atenei di Bourges, Basilea, Poitiers e dalla locale facoltà di Tubinga (HStASt A 85, Bü. 100, nr. 2, pp. 2-17; nr. 3, foll. 1-21; nr. 7, foll.1-3; nr. 10 foll.1-8r). Abbiamo notizia di un parere orleanese ma non è stato possibile rintracciarne il testo.

Pavia, Padova e Ferrara. Perciò, spedisce il consigliere Niclaus Meyer ed il segretario Andreas Rüttel in Italia, per fare incetta di opinioni in suo favore. Come si apprende dai successivi responsi, gli inviati recano con sé copia del *libellum accusationis* e dei trattati di Kaaden ed Heilbronn, indispensabili per chiarire la materia del contendere e i relativi presupposti. Ai diversi interpellati, essi sottopongono sei *dubia*⁴⁰.

Il 22 dicembre 1548 l'*Herzog* indirizza una lettera ad Alciato, il più brillante giurista del tempo; probabilmente, il testo è redatto da Johannes Sichard. L'anziano feudatario è consapevole della fama che circonda il Maestro pavese: non senza un pizzico di adulazione, ricorda le lodi che si levano in tutta Europa da parte di quanti ne hanno ascoltato le lezioni. Non si tratta di piaggeria né di una frase messa a caso: come emerge dalla sua corrispondenza, l'allievo Bonifaz Amerbach – che proprio in quegli anni aveva pubblicato la prima *Opera omnia* di Alciato – svolge un ruolo chiave tra il Signore tedesco e l'Umanista italiano⁴¹. I

⁴⁰ Che fossero stati predisposti sei quesiti specifici è dimostrato dalla coincidenza fra i sei *dubia* cui Alciato risponde al termine del suo consiglio e le sei *questiones* individuate dai Bolognesi nel loro *incipit*. Le sei *questiones* si ritrovano anche nella lettera che il Duca invia al Collegio felsineo: HStASt A 85, Bü. 4, nr. 3, foll. 100v-103r. Esse sono: 1) “(dato, quod subinfeudatio Regis, et ratificatio Cæsaris tenuerint) an tunc transactio Haylpronæ inter Cæsarem, et Ducem Udalicum facta etiam ad Regem ut Archiducem Austriæ se extendat, ita ut videatur Cæsar tanquam frater, atque senior Archidux Austriæ, ipsius negotium gessisse, et sic exceptio transactionis, quæ agenti Cæsari obstaret, etiam Regem nunc agentem repellat, præsertim cum illa transactione Regis legatus præsens fuerit, et pleraque etiam pro Rege, et domo Austriaca sunt etiam Duci Udalrico in conditionibus apposita, deinde, quod ipse Rex dictam transactionem aliquando expresse, et quandoque tacite in iudicio approbaverit, atque receperit”; 2) “an dicta transactio quasi Regis nomine facta nunc Regi agenti opponi possit, eo quod in dicta transactione ipsi Regi Cæsarem ius suum reservaverit, et actiones, quas ipse, et domus Austriaca haberet erga Ducatum Vuirtempergensem, vel an dicta reservatio iuris non debeat alio, quam ad ius subfeudi secundum formam tractatus Cadaensis intelligi ut ex informatio, nequæ nunc Cæsareæ Maiestati est oblata, agnoscere licet”; 3) “si Regi omnino ius illud in dicta transactione Haylpronensi reservatum videatur, An tunc Regis procedat accusatio, quatenus est super crimine læsæ maiestatis contra Cæsarem commisso fundata, propter quod vasalli bona feudalia dominis suis dicuntur aperta, non obstante remissione plenaria a Cæsarea Maiestate facta, et quod nulla sententia condemnatoria, vel declaratoria præcesserit, et num in casu isto beneficia, et sub beneficia domino feudi, vel suffeudi, aut Cæsareæ Maiestati tanquam supremo principi sint aperta”; 4) “an dicta accusatio, quatenus est fundata super certis articulis felloniæ contra Regem commissæ, procedat, et an causæ in eo libello deductæ taliter sint iustæ, ut propter illas vasallus feudo privari debeat, præsertim cum ad iniuriam, vel offensam domini non sint principaliter factæ, nec de mala subditorum tractatione unquam sit a Rege tanquam subfeudi domino præmonitus, et quod circa singulos articulos Regis sit probandum ad hoc, ut possit ex illis sequi de iure condemnatio ad feudi privationem”; 5) “an sicut Duce Uldarico insultum faciente contra personam, vel res domini, hoc est regis offendendi animo feudum amitteret, sic etiam amittere debeat si ipse Dux contra Regis filium Maximilianum, qui in Castris Cæsaris fuit, et hoc scivisset Dux Uldaricus, insultum fecit, aut hostiliter se gesserit saltem in eo, quod in diffidatione Cæsari missa est diserte, dictum diffidari Cæsarem, et omnes eos, qui secum essent, et illi auxilium ferrent”; 6) “si Rex deducta crimina in libello, et Duci Uldarico obiecta non esset probaturus, an ultra actionem iniuriarum possit etiam ad privationem iuris sui conveniri, quod in dicto subfeudo hactenus tenuisset, sicut suo iure vasallus privaretur, si domino falsa crimina impingeret, aut alia, quæ probari non possent”: A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, incipit, p. 318. Specularmente, A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 31-33, coll. 359-360.

⁴¹ Sui rapporti fra i due, cfr. B.R. Jenny, *Andrea Alciato e Bonifacio Amerbach: nascita, culmine e declino di*

buoni uffici e le lusinghe, che certamente compiaccono un giurista di nota ambizione, sono argomenti non meno efficaci del cospicuo compenso, pattuito oralmente in 200 corone più spese⁴². Il mittente non trascura di sollecitare un parere giusto ed equo: la *factio* del *consilium pro veritate* è rispettata persino in un'epistola privata come questa⁴³.

Il 6 gennaio 1549, il Duca aggiorna Amerbach sulla missione in Italia, informandolo che il segretario Rüttel è stato a Pavia ed ha recapitato la lettera⁴⁴; ma il 26 agosto il responso non è ancora arrivato. Il cancelliere Schroteisen spiega al giurista di Basilea che è stata chiesta una dilazione del processo, tuttavia è infastidito per la negligenza con cui gli avvocati stanno trattando un affare così grave. C'è aria di transazione, ma le condizioni del Re appaiono insostenibili⁴⁵.

Finalmente, gli attesi *consilia* partono dall'Italia. La risposta del *Collegium bononiense*, allegata ad una paginetta dettata da Agostino Berò, è spedita il 19 agosto⁴⁶; quella di Alciato è datata, invece, 28 agosto. In Germania arrivano anche i pareri di Mariano Socini jr. e Francesco Giovannetti⁴⁷. Il Milanese

un'amicizia fra giureconsulti, in *Andrea Alciato, umanista europeo*, Como 1999, pp. 83-99. Già nel 1546 Amerbach e Schroteisen avevano fatto da tramite tra la corte ducale ed Alciato, per una vertenza che interessava il figlio di Ulderico, Cristoforo: HK, VI, nr. 2780, 2783, 2787, 2796, 2804 e 2808-2809.

⁴² 30 corone sono corrisposte "pro arra", 10 per lo scrivano, 29 per il sigillo. Lo si desume da una lettera di Amerbach a Cristoforo, figlio di Ulderico: HK, VII, nr. 3198, p. 318.

⁴³ HK, VIII, Anhang, nr. 12, p. 368: "Huldricus Vuertembergæ et Deccæ Dei beneficio dux, comes Montisbelicardi etc. amplissimo viro d. Andræ Alciato iurisconsulto SPD. Haud clam te esse arbitramur, vir præstantissime, quemadmodum serenissimus Romanorum rex Ferdinandus in disceptationem nos iampridem vocarit de ducatu nostro Vuirtembergensi. Qui, quum in controversia etiam nunc versetur nobisque ob id reperiundi iuris nostri consilio opus sit prudentium, visum est id ipsum ab huius studii collegio Ticinensi iccirco præ cæteris petere, quod te virum in hoc genere atque adeo in cæteris artibus, honestissima quaque disciplina longe omnium doctissimum absolutissimumque præsidere illi accepissemus. Tanta enim est et doctrinæ et æquitatis tuæ apud nos fama, adeo te certatim commendavit et laudibus vehitur vel ex nostris, quicumque te aut Biturigibus in Gallia olim aut in Italia Bononiæ antea et Ferrariæ audiverunt, haud in pauco numero illi quidem aut operam tibi etiam isthic hodie dantes, ut in spem erecti haud dubiam simus, non posse nobis non optime cedere consilium, cuicumque unus tu regendo moderando præesses. Quod ut nullius te nisi iusticiæ et æquitatis ratione habita facturum certe scimus, ita ut et diligenter et mature facias, te etiam atque etiam rogamus. Bene vale, vir præstantissime. Uraci Anno salutis millesimo quingentesimo quadragesimo octavo".

⁴⁴ HK, VII, nr. 3132, p. 183.

⁴⁵ HK, VII, nr. 3192, p. 307. L'ipotesi di transazione onerosa è caldeggiata dallo stesso Carlo, in una missiva del 6 agosto indirizzata al Duca di Baviera. Altrimenti, il *Kaiser* assicura una giustizia imparziale: HK, VII, nr. 3207, p. 332, nt. 1.

⁴⁶ HStASt A85, Bü 4, nr. 16, fol. 1, e 18, fol. 1r. Il fascicolo contiene, oltre a queste epistole in originale, anche copia del *consilium*: HStASt A85, Bü 4, nr. 1, foll. 1-86r.

⁴⁷ Gli originali manoscritti di Alciato, Socini e Giovannetti sono conservati in HStASt A 85, Bü. 100, nr. 1, foll. 1-10; nr. 6, foll. 1-27r e nr. 4, foll. 1-34. Per un profilo biografico ed intellettuale dei primi due, cfr. G. Rossi, *Andrea Alciato*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero*, VIII. Diritto, Roma 2012, pp. 106-109; P. Nardi, *Mariano Socini jr.*, in *DBGI*, II, pp. 1880-1881. Quanto al terzo, allievo bolognese di Alciato per lo *ius civile* e di Berò per il *canonicum*, cfr. A. de Benedictis, *Francesco Giovannetti*, in *DBGI*, I, pp. 1007-1008. Su Berò, cfr. M. Cavina, *Agostino Berò*, in *DBGI*, I, pp. 232-233.

afferma di aver assunto volentieri l'“onus omnia acta perspicendi” ed assicura di adoperarsi con quella diligenza che gli è solita. Sottolinea che il locale collegio dei giuristi non ha voluto “de iure respondere, metuens forte, ne Cæsarea maiestas offenderetur”. A quanto pare, le pressioni del governatore Ferrante Gonzaga hanno indotto il *Collegium papiense* a desistere⁴⁸. Bologna è soggetta al papa, mentre Pavia dipende da Carlo: particolare che rende particolarmente sgradevole l'incarico. “Ego tamen talem provinciam non detractavi”, riprende Alciato. Suggestire il diritto è cosa grata al buon giudice e lo rende più certo nel discernimento, “quod tunc optime fit, cum utriusque partis iura perpenduntur nec heremodicium contrahitur”. Motivazioni tanto nobili da apparire affettate; ma sono le stesse ragioni addotte dai Bolognesi e testimoniano una retorica consolidata, che neanche Alciato – il disincantato autore dei *Parerga* – intende scardinare. Il vero premio, per il giurista, è la soddisfazione del cliente: allusione implicita al compenso, che non senza ironia l'Autore tace e richiede allo stesso tempo. D'altra parte, egli non manca di rivendicare il suo stile: ha scritto un responso di poche pagine “in quo tamen nihil est omissum”⁴⁹.

3. Il parere di Andrea Alciato

In effetti, il cons. *Maiestas Cæsarea*⁵⁰ punta dritto al problema e, salvo l'appello

⁴⁸ Così spiega Amerbach a Cristoforo, aggiungendo che Alciato ne è rammaricato: HK, VII, nr. 3198, p. 318.

⁴⁹ HK, VIII, Anhang, nr. 12, pp. 368-369 (= HStASt A 85, Bü. 100, nr. 1, fol. 15): “Illustrissime et excellentissime dux. Cum mihi litteras excellentiæ vestræ reddidisset dominus Andreas Ruttelius secretarius, gavisus sum plurimum evenisse occasionem, qua possem vestris commodis inservire et animum meum amplitudini vestræ addictissimum declarare. Suscepi itaque libenter onus omnia acta perspicendi et, quod in me fuit, ea diligentia sum usus, ut sperem rem vestram in tuto fore. Et quanvis collegium istius civitatis Ticinensis noluerit quicquam de iure respondere, metuens forte, ne Cæsarea maiestas offenderetur, ego tamen talem provinciam non detractavi. Cum enim sua maiestas talem causam ad suam cognitionem reduxisset, existimavi potius gratam rem me illi facturum, si iura suggestissem, unde certior instructorque reddi posset, quod tunc optime fit, cum utriusque partis iura perpenduntur nec heremodicium contrahitur. Confeci itaque responsum meum non longis verborum ambagibus, sed paucis chartulis descriptum, in quo tamen nihil est omissum, quod ad rem facere existimaverim. Si excellentiæ vestræ hac in re satisfeci, summum mihi videor decus est et præmium consequutus; si id minus a me factum est, non animo meo, sed virium mearum tenuitati tribuat, qui tanto ponderi ferendo par non fuerim. Bene valeat excellentia vestra, quam Deus Optimo Maximus iuxta animi sui sententiam secundet. Datum Ticini V. kal. Sept. MDXLIX. Humillimus cliens Andreas Alciatus J.C.”. Questa lettera di accompagnamento consente di datare con precisione il *consilium*: è necessario, pertanto, rettificare l'ipotesi proposta in G.A. Nobile Mattei, *I Responso di Andrea Alciato. Osservazioni preliminari e prospettive di ricerca*, in “Historia et Ius”, 14/2018, paper 21, p. 24, nt. 101. La controversia si sviluppa al termine delle ostilità belliche e non in parallelo ad esse o addirittura prima, in virtù della mera adesione alla Lega. Segno che la mera partecipazione alla *confederatio* non era stata percepita come un illecito e che, comunque, prima di fare e chiedere giustizia Carlo e Ferdinando sono costretti a ristabilire l'ordine con la forza.

⁵⁰ A. Alciato, *Responso*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, coll. 354-360. Il *consilium* è così numerato in tutte le edizioni dell'opera, salvo nella prima (Lugduni 1561), dove corrisponde al cons. CCCCLI. Per

iniziale rivolto all'illustre giudice, non indugia nel presentare i due capi della *petitio* di Ferdinando: prima cosa, *propter crimen læsæ maiestatis*, la condanna capitale di Ulderico e la confisca dei beni allodiali in favore di Carlo V; seconda, *propter feloniam*, la riconsegna dei beni feudali e subfeudali a sé stesso, in quanto *dominus immediatus*. Quanto al primo aspetto, domanda la rigorosa applicazione delle leggi penali contro chi attentava alla figura del monarca; nel secondo, invoca l'istituto feudistico della *caducitas* (*Absetzung*), in forza del quale chi tradisce la *fides* perde il beneficio: il Re-Arciduca vorrebbe che il feudo sia dichiarato *apertum ipso iure* o, quantomeno, che gli sia assegnato *per sententiam*⁵¹. È suggestivo l'accostamento di lesa maestà e feloniam, modelli di due diverse concezioni del potere.

Quanto alla prima domanda, il Consiliatore non perde tempo ad argomentare secondo lo schema della *quæstio*: la pretesa di Ferdinando gli appare così debole da poter essere demolita immediatamente.

Non videtur subesse magna difficultas, quin procedere non possit. Cum enim actio intentatur, ut caput, et bona allodialia sint Cæsaris, hoc nihil interest ipsius Regis: quia actiones sunt institutæ, ut unusquisque persequatur quod suum est, non autem quod est alienum.

Perciò, Alciato suggerisce l'“exceptio tua non interest” che “repellit agentem a limine iudicii”⁵².

Così il parere ci informa che, nell'estate del '49, il processo ristagna nella fase preliminare: se è ancora possibile la ripulsa dell'accusatore, significa che non è

questa pubblicazione si adopera l'edizione Basileæ 1582, generalmente considerata migliore.

⁵¹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, incipit, col. 355. “Feuda (...) aperiuntur autem quadrupliciter: refutatione, morte, delicto, et defectu”. Regola vuole che “ubicunque vasallus ex delicto feudum amittit, processum, iudicium et privationis sententiam requiri (...) Privatur tamen vasallus aliquando ipso iure, ut si feudum alienet (...) et si qui alij casus essent in iure feudali expressi (...) in casibus ipso iure privantibus nihil nisi sententia declaratoria erit necessaria”: U. Zasius, *Tractatus*, cit., pars X, nn. 85 e 72-73, pp. 78 e 76. Nel caso di specie – prefigurato dal paragrafo *Illud quoque* di LF, 2.55 – la norma è poco chiara; tuttavia, per le ipotesi di alienazione contemplate dallo stesso capitolo, si conviene sull'efficacia *ipso iure* della sanzione. Secondo Matteo d'Afflitto, nella nostra fattispecie la privazione opererebbe “per sententiam”: M. d'Afflitto, *In tres libri feudorum*, Lugduni 1560, tit. De prohibita feudum alienatione, par. Illud quoque, n. 1, fol. 323r. Il dettaglio, comunque, non è irrilevante. Se la revoca fosse avvenuta automaticamente, Ferdinando avrebbe maturato un diritto quesito già prima della Transazione di Heilbronn. Se invece il trasferimento necessita di una sentenza di condanna, che produca effetti costitutivi nei confronti del *dominus immediatus*, allora all'atto della Transazione l'Arciduca non avrebbe ancora maturato alcun diritto: cosa che complicherebbe la sua richiesta. Non a caso, mentre Ferdinando prova a sostenere l'effetto automatico della devoluzione, Ulderico vuol dimostrare che la grazia travolgerebbe perfino l'altrui diritto quesito. Sul concetto di *fides*, cfr. C.G. Mor, *L'età feudale*, Milano 1952, II, pp. 212-214; R. Del Gratta, *Feudum*, cit., pp. 79-134; C. Zendri, *Feudum a fidelitate*, in L. Peppe (cur.), *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di Storia del diritto e di Semantica storica*, Padova 2008, pp. 291-302. Su quello di *apertura feudi*, cfr. M. Montorzi, *Diritto feudale nel Basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria ai Libri feudorum*, Torino 1991, pp. 78-92; R. Del Gratta, *Feudum*, cit., pp. 447-494.

⁵² Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 1-2, col. 355.

ancora avvenuta la *litiscontestatio* davanti al giudice ed il nome di Ulderico non risulta ancora *receptum inter reos*⁵³. Il Consultore raccomanda un meccanismo consolidato, che i giuristi hanno desunto tramite *interpretatio* dalle fonti romano-canoniche⁵⁴: singolare che, a 17 anni dalla *Carolina*, in questi *consilia* non compaia alcun riferimento alle norme dell'ordinanza imperiale, tanto più che Alciato si mostra altrove ben informato sullo *ius proprium*, che considera indispensabile per risolvere una controversia *in iure*⁵⁵. A dire il vero la legge di Carlo V, pur dettagliata sui meccanismi dell'*accusatio* e dell'*inquisitio*, non si sofferma sul punto, lasciando operare le soluzioni del diritto comune⁵⁶; peraltro, con una sorta di clausola generale, essa ammetteva la propria incompletezza, stabilendo che

in publica accusatione malefactoris is servetur ordo, consuetudoque praesente et postulante accusatore, quæ cujusque iudicij peculiaris est et propria⁵⁷.

A questo proposito bisogna sottolineare alcune omissioni dell'Autore, che ben si spiegano nell'ottica di un *consilium pro parte*. Nel diritto romano, la lesa maestà costituisce un *delictum publicum*, per cui “quilibet de populo potest accusare”⁵⁸: non occorre, pertanto, dimostrare il proprio interesse. Ma pur volendo trascurare questo dettaglio, e pur mettendo da parte la discussa facoltà di accusare “nomine alieno”⁵⁹, Alciato non può ignorare le evoluzioni inquisitorie della sua epoca: la dottrina cinquecentesca, che valorizza i poteri *ex officio*, esclude che in questo genere di reati la *repulsio accusatoris* determini la chiusura del procedimento. L'accusa si converte in *denuntiatio*, *preambulum inquisitionis* che legittima la corte a proseguire di propria iniziativa⁶⁰. Peraltro, questo crimine appartiene senz'altro al novero degli *atrocissima*, per i quali “permittitur iudicibus iura transgredi etiam in procedendo”⁶¹. Il mantra, che i criminalisti ripetono sin dai tempi di Gandino, è “publice interest ne maleficia

⁵³ Cfr. le precisazioni procedurali di G. Claro, *Sententiarum receptorum liber quintus*, Venetiis 1589, par. Finalis, q. XIV, n. 13, foll. 80v-81r. Mentre Alciato redige il responso, l'Alessandrino ha 24 anni e sta per concludere gli studi a Pavia, lì dove aveva assorbito la lezione del grande Umanista. La *Practica criminalis* sarà data alle stampe nel 1568.

⁵⁴ Alciato rimanda a C.9.1.9, D.5.2.6.1 e X.5.1.16 (quest'ultimo richiamo, per la verità, è meno appropriato) ed ai relativi commenti. Nelle disposizioni citate non si parla mai, direttamente, dell'eccezione per mancanza di interesse: ma i loro spunti bastano, ai giuristi, per sviluppare un ordito processuale di matrice prettamente dottrinale.

⁵⁵ Ciò è evidente soprattutto nel libro II dei *Responsa*, dedicato allo *ius municipale* o statutario.

⁵⁶ In pieno Cinquecento, restano validi quei meccanismi di integrazione ed ermeneutica descritti da M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi in età comunale*, Milano 1968.

⁵⁷ CCC, 87.

⁵⁸ D.48.1.1; I.4.18.1. Cfr. G. Claro, *Sententiarum*, cit., par. Primus, nn. 1 e 3, fol. 1.

⁵⁹ Ivi, par. Finalis, q. XIV, n. 22, fol. 81v.

⁶⁰ È il risultato di quella ibridazione tra riti sperimentata nella pratica del foro: ivi, par. Finalis, q. III, nn. 5-6, fol.63v.

⁶¹ Ivi, par. Primus, n. 10, fol. 2v.

remaneat impunita”: paradigma della repressione incondizionata e della rilevanza oggettiva della trasgressione⁶². In questo clima da “giustizia egemonica” sarebbe inconcepibile che un risibile difetto formale impedisca il perseguimento di un reato così grave.

Sin dai tempi dell’extravagante *Ad reprimendum*, la lesa maestà era un reato perseguibile “per inquisitionem”⁶³. Nel caso in questione, oltretutto, la sedizione era stata talmente palese da costituire di per sé *notitia criminis* e prova piena del fatto; la stessa *Carolina*, nel fornire un esempio di *notorium*, proponeva il caso del “publicus et improbatus hostis, seu pacis et tranquillitatis publicae violator turbatorve”⁶⁴. Se la procedibilità appare fuori discussione, sia la fattispecie concreta che le pene richieste s’incastano con precisione nel dettato normativo della legge romana⁶⁵ e di quella tedesca⁶⁶. Chiara, in tal senso, anche la *Constitutio*

⁶² A. Gandino, *Tractatus de maleficiis*, rubr. De poenis reorum in genere et de percussione et insultu, n.2, in H.U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin – Leipzig 1926, II, p.210. Cfr. M. Sbriccoli, “*Vidi communiter observari*”. L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, in “Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno”, XXIX (1998), pp. 231-268.

⁶³ *Extravagantes*, 1, in *Volumen legum parvum*, Venetiis 1591, p. 103.

⁶⁴ CCC, 16. Su questo particolare *preambulum inquisitionis*, che legittima l’esperienza del rito sommario, cfr. C. Ghisalberti, *La teoria del notorio nel diritto comune*, in “Annali di Storia del diritto”, I (1957), pp. 403-451.

⁶⁵ D.48.4.3: “Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit exercitum comparaverit: quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi Romani deseruerit: quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit”; C.9.8.5pr: “Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriat, bonis eius omnibus fisco nostro addictis”; I.4.18.3: “Lex Iulia maiestatis, quae in eos qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti sunt suum vigorem extendit. Cuius poena animae amissionem sustinet, et memoria rei et post mortem damnatur”.

⁶⁶ Secondo lo stile dell’epoca, la costituzione imperiale distingue diverse condotte nell’alveo del crimenlese. Quanto al nostro caso, vengono in rilievo sia la *perduellio seu proditio* che la *seditio*. CCC, 124: “Quisquis maliciosa proditione deliquerit, in quatuor partes ex more scindatur, aut secetur. Si vero mulier fuerit, mergatur: et si talis proditio grave damnum offendiculum offerret, utpote si patriam, civitatem, dominum, coniugem, aut cognatum, seu propinquum contingeret, poena quidem distractione, forcipumque inustione augeri, sicque ad capitale supplicium pertrahi potest. Eiusmodi etiam conditionis seu naturae proditio esse posset, ut nihil vetaret delinquentem, facinorosumque primum decollari, ac postea quadripartiri: quod praetor quidem ac iudices iuxta qualitatem delicti expendant, decernantque. Ubi vero dubitaverint, consultant. Porro illi quorum opera proditionem exploravit, investigavitque iudex, et magistratus, quo facinorosi iuxta poena adficiantur, haud sane culpam habent, aut ullis poenis subiiciendi sunt”. CCC, 127: “Si quis in regione, civitate, magistratu, aut imperio noxiam et tumultuarium concitat factionem, seditionemve populi adversus magistratum, idque ita de illo constiterit, is quidem iuxta quantitatem, et conditionem sui delicti, quandoque cum detruncatione capitis plecti, aut virgis caedi, extraque provinciam, regionem, territorium, civitatem,

de pace publica emanata a Worms nel 1519: appena eletto, Carlo V aveva seguito l'esempio del nonno, abrogando ogni guerra e punendo i contravventori *ipso iure* col bando imperiale: “*corpus eorum et facultates bonaque proscripita sint, atque publice concessa occupantibus*”⁶⁷.

Con un po' di furbizia, Alciato tace queste osservazioni e sfodera un argomento decisivo per smentire l'avversario: con la *Transactio Hayplronnensis* l'Imperatore ha graziato il sedizioso che, da parte sua, ha già soddisfatto le condizioni imposte. Qui, per la verità, il Consiliatore confonde ad arte i due piani che aveva precedentemente distinto, usando i *Libri feudorum* per dimostrare che l'avvio dell'esecuzione in favore di Carlo *maior domino* impedisce la pretesa di Ferdinando *dominus immediatus*⁶⁸. Mentre parla di lesa maestà, l'Autore ricorda che la “*Cæsarea maiestas remisit felonias, et ordinaverit Ducem remanere in suo Ducatu*”⁶⁹. Questa commistione, per quanto possa lasciare perplessi, rispecchia però la peculiare costituzione dell'Impero tedesco, dove l'idea di una sovranità pubblicistica fatica ad emergere, intrappolata nelle reti del vassallaggio medievale.

Ad ogni modo, Alciato è un fine conoscitore del diritto pubblico romano⁷⁰: non gli sfugge che Cesare è il vertice supremo del *Reich*, per cui ogni declinazione del crimenlese si riassume in un'offesa alla sua persona. Perciò, se Cesare ha graziato, scatta l'*abolitio criminis* e non c'è più alcun motivo per procedere⁷¹. Che l'interesse principale sia quello di Carlo, che vi ha rinunciato, è peraltro dimostrato dalla stessa *petitio* dell'Arciduca, il quale ha chiesto che i beni del ribelle siano assegnati al fratello e non a sé; ciò evidenzia come, anche nell'ottica dell'attore, la lesa maestà non possa consumarsi se non ai danni del *Kaiser*. Offendere l'Arciduca non integra questo reato, “*quia Dux non videtur subditus Regi: nisi ratione feudi, non autem ratione originis*”.

Qui, Alciato ricorda bene la distinzione tra diritto pubblico e feudale: un

oppidum, aut districtum, ubi seditionem concitavit, relegari atque proscribi debet. Ac in his quidem prætor et iudices, ne cui iniuria fiat, et eiusmodi factiones, pravi motus et tumultus caveantur, recto sanoque consilio utantur”.

⁶⁷ *Constitutio de pace publica tenenda*, in *Augustissimi imperatoris Caroli Quinti de capitalis iudiciis constitutio*, trad. di J. Gobler, Basileæ 1543, pp. 159.

⁶⁸ LF, 2.55. Sulla formazione della compilazione feudistica e del relativo apparato, cfr. P. Weimar, *Die Handschriften des Liber Feudorum und seiner Glossen*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, I (1990), pp. 31-98; M.G. di Renzo Villata, *La formazione dei Libri feudorum (tra pratica di giudici e scienza di dottori)*, in *Il Feudalesimo nell'Alto*

Medioevo, Spoleto 2000, II, pp. 651-721.

⁶⁹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 3, col. 355.

⁷⁰ A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano*, Città del Vaticano 2016, I. *I Rerum patria libri*.

⁷¹ Ferdinando “*principaliter non fuit læsus, sed in consequentiam, dum fratri suo auxiliatur*” per cui “*videtur tale crimen potuisse remitti per ipsum fratrem (...) et cum Dux impetravit a Cæsar abolitionem, non est admittenda amplius hæc accusatio*”: A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 5, coll. 355-356. Il riferimento è a C.9.42.1.

conto è la condizione del cittadino, un conto quella del vasso “quia cives si machinantur contra Principem perdunt vitam: vassalli vero perdunt duntaxat feudum”. Ulderico è *subditus cives* di Carlo, suo sovrano; ma è *subditus vassus* nei confronti di Ferdinando, il quale non è altro che signore immediato del suffeudo. Il Giurista esibisce poche allegazioni, ma di tal peso che sembra impossibile replicare: lo *Speculator*, il commento di Bartolo all’extravagante *Qui sint rebelles* ed un consiglio di Baldo. Prim’ancora, ricorda che la clementina *Pastoralis* aveva già affrontato un caso analogo: il Papa aveva chiarito che Roberto d’Angiò, re di Napoli, “qui tenebat Comitatum Provinciae in feudum ab Imperatore” non poteva ritenersi suddito di Arrigo VII “nisi ratione feudi”, per cui “non committit crimen læsæ maiestatis” nei suoi confronti⁷². In tal senso, in quegli anni, si esprimeva anche Egidio Bossi, grande criminalista e suo conterraneo⁷³.

L’argomentazione è convincente; restano, però, dei punti oscuri su cui Alciato sorvola. In realtà, la *Carolina* configura la *perduellio* anche quando si

⁷² A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 4-6, col. 355. Roberto si era opposto ad Arrigo per difendere la Roma pontificia, di cui pure era vassallo in virtù dell’investitura partenopea; fu messo al bando imperiale da una dieta del 1312. *Clem.* 2.11.2: “Denique licet Rex ipse terras aliquas ab imperatore tenere dicatur in feudum, non tamen in eis, sed in regno præfato domicilium suum fovebat, unde Imperator in ipsius personam nullam ratione terrarum huiusmodi (nisi ex natura feudorum debitam) superioritatem habebat. Quod si punitio criminis intra districtum imperialem commissi, ad imperatorem forsitan pertinuisse asseratur: Verum est quidem si in eodem districtu fuisset inventus delinquens, vel ad illum de more remissus (...) Rursus non est silentio relinquendum quod ipse rex noster, et Ecclesiæ Romanæ ratione regni prædicti notorie subditus, homoque ligius, et vasallus ac in eodem regno, non ut præmittitur in imperio, certum, continuum, et notorium suum habens domicilium, ac originem inde trahens imperatori eo modo non subfuit, quod in eum crimen læsæ maiestatis commiserit”. Cfr. S. Mochi Onory, *Il tramonto della sovranità imperiale*, “Rivista di Storia del diritto italiano”, XXIV (1951), pp. 165-183. Paradossale che il protestante Ulderico, per difendersi dall’ingerenza asburgica, debba appellarsi a una pronuncia simbolo della teocrazia papale, che si esprime perché “pastoralis cura sollicitudinis nobis divinitus super cunctas Christiani populi nationes iniuncta nos invigilare remediis subiectorum, eorundem periculis obviare, et scandala remove compellit”. Ma, d’altra parte, ogni consiliatore fa di necessità virtù pur di salvare il cliente. Di lì a breve, quel *Corpus iuris canonici* messo al rogo da Lutero tornerà in auge negli stessi Paesi riformati. Cfr. A. Sprengler-Ruppenthal, *Das kanonische Recht in Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts*, in R.H. Helmoltz (cur.), *Canon Law in Protestant Lands*, Berlin 1992, pp. 49-122; J. Witte jr., *Diritto e protestantesimo*, cit., pp. 73-106.

⁷³ E. Bossi, *Tractatus varii*, Lugduni 1575, tit. De crimine læsæ maiestatis, n. 80, p. 169. Il Senatore aveva collaborato alle *Constitutiones Domini Mediolanensis* di Carlo V (1541). Il suo trattato sarà pubblicato postumo nel 1565. Qualche decennio dopo, un altro lombardo tornerà sulle opinioni di Alciato e Bossi, che vengono *declaratae*: tra crimenlese e fellonia intercorre una mera “verbalis differentia” ma, quanto alle conseguenze, l’unico discrimine è dato dalla possibilità materiale di sanzionare il reo “cum possit princeps iste læsus illum lædentem omnibus illis poenis, quæ sua in manu sunt, punire atque afficere”. Se Arrigo avesse avuto Roberto presso di sé, lo avrebbe senz’altro condannato a morte confiscando quegli allodi che rientravano nella giurisdizione imperiale; viceversa, non gli rimase che revocare il feudo provenzale. Resta esclusa, invece, la facoltà di sottrarre la corona di Sicilia: quell’investitura dipendeva dal pontefice ed esulava dalla disponibilità imperiale. Cfr. J. Menochio, *Consiliorum sive responsorum*, Francofurti 1605, I, cons. XCIX, nn. 99-104, fol. 233v.

offende il *dominus feudale* e, a detta degli interpreti, qualsivoglia magistrato⁷⁴. È bene ricordare, peraltro, che Ferdinando non è solo arciduca d'Austria e *dominus immediatus* ma anche re dei Romani e, in quanto tale, imperatore eletto. Emerge la problematicità intrinseca ad una nomina compiuta, tra mille polemiche, mentre l'imperatore coronato è ancora in vita. Siffatta carica gode di una propria maestà o riflette semplicemente quella cesarea? La coesistenza tra due corpi della stessa sovranità appare difficile e genera dubbi. Se è pacifico che il crimenlese si compia anche “contra reges, principes, vel civitates, quæ superiorem non recognoscunt”, la prassi osserva una crescente applicazione anche nei confronti di soggetti inferiori: nei feudi imperiali dell'Italia centrosettentrionale, è ormai la regola⁷⁵.

Ad ogni modo, avanzando una domanda a vantaggio del fratello, Ferdinando non aveva fatto leva sulla propria, discutibile, *maiestas*⁷⁶. Se Carlo è l'unico titolare della *summa potestas*, potrebbe allora ringraziare anche per quegli oltraggi che hanno colpito, più o meno direttamente, le sue emanazioni. Senonché, nella *Constitutio de pace publica*, l'Imperatore s'era espressamente impegnato a non rimettere la pena “nisi eorum qui damnum passi consensu fiat”⁷⁷. Dettaglio capace di spostare la bilancia dalla parte austriaca che, come la stessa *Transactio* riconosce, ha subito danni ingenti. Vengono a galla i nodi dell'assolutismo monarchico, che la prima età moderna non sarà in grado di recidere. Fin dove si spinge la *plenitudo potestatis*? Può pregiudicare il privato e, soprattutto, può venir meno alla legge che essa stessa si è data? Di queste criticità, comunque, nel parere di Alciato non c'è traccia: probabilmente, se avessimo a disposizione i *consilia* della controparte, certi problemi verrebbero in luce.

Con un secco richiamo alla grazia e alla sua formidabile efficacia, il Milanese liquida la prima richiesta e passa al capo successivo, laddove ammette che

maior est difficultas, quia regula est, quod propter felloniam vasalli feudum devolvitur ad ipsum Regem, etiam si feloniam esset commissa contra primum dominum⁷⁸.

⁷⁴ CCC, 124. Cfr. G. Remus, *Nemesis Karulina*, Nerbornæ Nassoviorum 1594, p. 115.

⁷⁵ G. Claro, *Sententiarum*, cit., par. *Læsæ maiestatis*, nn. 2-3 e 9, foll. 44v e 45r. La paternità di tale constatazione è riconosciuta a Bartolomeo Cipolla; tra gli autori coevi, la richiamano E. Bossi, *Tractatus*, cit., tit. *De crimine læsæ maiestatis*, nn. 51-56, pp.155-156 e M. Socini jr, *Consiliorum*, cit., III, cons. CV, n. 24, foll. 169v-170r.

⁷⁶ Sul concetto di *maiestas* imperiale, cfr. E. Bussi, *Il diritto pubblico*, cit., I, pp. 57-62. In questa fase, la sua attribuzione al re dei Romani appare decisamente problematica: la *Bulla Aurea* nulla dice su tale carica. Peraltro, prima di Ferdinando, si contano solo due precedenti di re eletti mentre l'imperatore è in vita. Alciato, pur adoperando il titolo di *Regia maiestas*, non ne trae alcuna conseguenza penale. A metà Settecento, Johann Jakob Schmauss riconoscerà al re un'autonoma maestà, ammettendo la configurabilità del crimenlese: ivi, pp. 134-138.

⁷⁷ *Constitutio de pace publica tenenda*, p. 172.

⁷⁸ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 7, col. 356.

Un capitolo del Barbarossa, raccolto nei *Libri feudorum*, fornisce un argomento testuale difficile da superare: l'offesa che il subvassallo arreca al *maior dominus* giova al *dominus immediatus*, cui viene assegnato il beneficio⁷⁹. Se ciò è vero in astratto, confessa il Consiliatore, “multo magis in casu nostro, in quo feloniam est commissam contra utrumque tam primum, quam secundum dominum”. Con la consumata tecnica dei *pro* e dei *contra*, Alciato comincia ad elencare le ragioni che sembrano arridere alla controparte.

“Ne videtur dubitandum, quin in casu nostro subsint plures causæ feloniam”. Se l'adesione ad una *confoederatio* non costituisce, di per sé, un illecito⁸⁰,

confoederatio cum inimicis Imperii in foedere Smalcaldico, et occupatio Clusæ, et aliarum terrarum Regiarum, et apertum bellum per multos menses (...) reddunt vasallum indignum, et præstant causam iustam amittendi feudi (...) quia ista omnia sunt contra iuramentum fidelitatis.

Dal Medioevo feudale riemergono allegazioni che inchiodano il duca Ulderico. Dall'epistola del vescovo Fulberto alla lettera di Oberto, il vassallo è vincolato ad obblighi positivi e negativi: chi si allea col nemico tradisce la fedeltà giurata e merita di perdere il beneficio⁸¹.

Né la grazia concessa da Carlo può pregiudicare la posizione di Ferdinando perché – se essa fa espressamente salva “omnis petitio, et actio” e gli riserva “omne ius, quod ad præmemoratum Ducatum haberet” – ne consegue che l'Arciduca può ancora domandare la *reconsolidatio* dei due domini utili. Ciò che si ricava dal Trattato di Heilbronn lo si può sostenere anche in base all'*interpretatio*

⁷⁹ LF, 2.55: “Illud quoque præcipimus, ut si vassallus de feudo suo alium vasallum habuerit: et vasallus vasalli dominum domini sui offenderit: nisi pro servitio alterius domini sui hoc fecerit, quem sine fraude ante habuerit, feudo suo privetur, et ad dominum suum, a quo ipse tenebat, revertatur: nisi requisitus ab eo paratus fuerit satisfacere maiori domino, quem offenderit. Et nisi vasallus idemque dominus a domino suo requisitus eum, qui maiorem dominum offenderit, requirat, ut satisficiat, suum feudum amittit”. In ciò una deroga al principio per cui “vasallus vasalli mei non est vasallus meus”: Giacomino da San Giorgio, *De feudis et homagiis*, s.l. 1533, par. Dictique vasalli, n. 10, fol. 75v. La problematicità della misura, comunque, era già stata evidenziata dalla gl. *Privetur* ad LF, 2.55. “Sed solve, quod vassallus vassalli mei respectu fidelitatis quia habet partem feudi mei a vassallo, imo erit meus vassallus. Sed respectu servitij vassallus vassalli mei non est meus vassallus: quia mihi non prestabit servitium, hoc est non cogetur: quia mecum non convenit de servitio”: M. d'Afflitto, *In tres libri*, cit., tit. De prohibita feudi alienatione, par. Illud quoque, n. 2, fol. 323r.

⁸⁰ Ed anzi, già nell'Impero medievale le leghe avevano rivestito un ruolo centrale e legittimo nel quadro di un florido associazionismo: P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 611-666.

⁸¹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 8, col. 356, dove sono richiamati LF, 2.6 e LF, 2.7. In verità, i feudisti si erano divisi sulla facoltà di “facere confederationem sine licentia superioris”: ma non c'è dubbio che “si vasallus (...) facit confederationem cum inimicis ipsius domini præsumitur esse inimicus ipsius domini”: Giacomino da San Giorgio, *De feudis*, cit., par. De adherentibus et confederatis, nn. 4 e 9-11, fol. 103r e 104r. Assodati i doveri del vassallo, restano da considerare le conseguenze di un'eventuale violazione; Alciato allega, pertanto, LF, 2.24: “si dominum assalierit, vel vicum, in quo est, per vim aggressus fuerit, vel impias manus in personam domini ubicunque ingesserit, vel alias graves, vel inhonestas iniurias intulerit, vel morti eius veneno, vel gladio, vel aliter insidiatus fuerit beneficium amittit”.

di tre frammenti giustiniani, lì dove i benefici concessi dal principe incontrano come limite la salvaguardia dei diritti del terzo. Se ne può desumere una *regula*, che orienta l'intelligenza del provvedimento imperiale. “Et gratia Cæsariæ maiestatis debet restringi ad ius ipsius Cæsaris, non autem quod præiudicet tertio” per cui, come assicura l'autorità di Jacopo da Belviso, “gratia et restitutio principis non trahitur ad feudum alteri militi iam concessum: ne ei fit iniuria”⁸².

A questo punto, il Giureconsulto getta la maschera, passando ad esporre i *contra* opponibili all'attore:

sed iis non ostantibus, puto contrariam opinionem esse veriore, et hanc secundam petitionem esse (...) reiiciendam tanquam adversantem gratiæ ipsi Duci concessæ.

Vero è che le clausole di riserva tutelano i diritti del Re e della Casa d'Austria; tuttavia, esse vanno interpretate alla luce di quella *conclusio* per la quale “Imperatoria maiestas remittit, et condonat offensam, et vult Ducem in Ducatu suo permanere”. Il perdono produce effetti definitivi non solo sulla persona di Ulderico ma anche sui suoi benefici, perché “non autem dicitur remanere, nisi quod immutabiliter remanet, et auferri non potest (...) et quia verba cum effectum debent intelligi”⁸³. L'osservazione è brillante.

Con un'abile mossa, Alciato ribalta il piano: non è la *conclusio* a dover essere interpretata alla luce delle clausole, ma il contrario. La *conclusio*, infatti, manifesta le intenzioni di Carlo, al di là di ogni sottigliezza della controparte. Lo “ius suum” che Carlo ha riservato al fratello e alla Casa d'Austria

non debet simpliciter intelligi pro iure caducitatis, se duntaxat pro iure subfeudi: quia alias corrigeretur illa dispositio, per quam ordinatur Ducatum debere remanere Duci. Et semper fit interpretatio, ne tali clausola induceretur correctio.

A tal proposito, tornano utili i criteri ermeneutici adoperati “in quacunquæ materia, seu in testamentis, seu in contractibus, seu in statutis”. Dopo aver richiamato i commentari di Bartolo e Giasone ed un consiglio di Decio, il Milanese allega il suo *Tractatus de præsumptionibus*, dove aveva affrontato il problema della correzione⁸⁴. Alciato non è uno specialista di diritto feudale, ma è maestro di teoria dell'interpretazione. Soprattutto, da giurista navigato, conosce la disputa sul valore delle opinioni *in consulendo* o *in legendo*, e sa che un autore è stimato più affidabile quando si mostra coerente⁸⁵. D'altra parte, se lo “ius suum” si riferisse alla *caducitas* non potrebbe essere riconosciuto anche alla Casa

⁸² A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 8-10, col. 356. L'Autore richiama D.43.8.1.16 (licenza di edificare in luogo pubblico), C.1.19.2 (prescrizione perentoria e moratoria) e C.8.48.4 (emancipazione).

⁸³ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 10-11, col. 356. L'Autore richiama D.50.16.71, D.4.2.18 e D.2.2.1.

⁸⁴ Il riferimento è ad A. Alciato, *De præsumptionibus*, reg. II, præ. XXVIII, in Id., *Opera omnia*, Francofurti 1617, t. IV, coll. 664-665.

⁸⁵ Id., *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 11-12 e 14-15, coll. 356-357.

d'Austria, “quæ dictio est collectiva, et compræhendit descendentes in infinitum”: è chiaro, infatti, che la fellonia e la relativa sanzione hanno una portata strettamente personale⁸⁶.

Nel Trattato, oltretutto, le parti hanno specificato “quod transactio Cadaensis in suo robore firma maneat” ma quest’ultima era stata chiara nel definire il Württemberg come suffeudo. Dando ragione a Ferdinando, la sentenza travolgerebbe lo *status* del Ducato e lo stesso Trattato di Kaaden, violando quella *firmitas* espressamente ribadita ad Heilbronn. Dopo l’accordo, Cesare ha ordinato ai sudditi di obbedire a Ulderico, di riconoscerlo “iterum pro suo domino” e di prestargli un nuovo giuramento. Tutte cose evidentemente incompatibili con la prospettiva di una futura *caducitas*. Nel fissare le clausole di riserva, pertanto, lo scopo non poteva essere quello di conservare a Ferdinando un’azione per fellonia. *Verba* e *mens* convergono nel respingere le pretese austriache⁸⁷.

Arrivato al punto decisivo, il *consilium* si traduce in una sapiente disquisizione ermeneutica che, tutto sommato, risulta persuasiva. La “*gratia Principis (...) latam et favorabilem interpretationem accipit*”, come indica il Digesto; soprattutto, “*contractus principum semper censetur esse bonæ fidei*”, come ammonisce Baldo⁸⁸. Come presumere che l’Imperatore, nell’ambiguità di quelle clausole, volesse celare una trappola per Ulderico? In realtà, dietro l’asettica questione ermeneutica, il Milanese sta ricordando a Carlo i suoi doveri di principe sottoposto al diritto. Strana posizione, quella del *Kaiser*: giudice chiamato ad interpretare una *Transactio* decisiva per l’esito della causa, ma della quale egli stesso era stato parte. Non a caso il Consultore sottolinea che “*obligatur Princeps tam civiliter, quam naturaliter ex suo contractu, ut notant Cinius et doctores in lege Digna vox*”, la costituzione con cui i cesari si proclamavano *legibus alligati* (C.1.14.4). Con motivi chiaramente antiassolutisti, egli precisa che l’imperatore

etiam de plenitudine potestatis contravenire non possit (...) et si aliter diceremus,
nullus inveniretur qui contrahere vellet cum Principe: et sic privaretur hominum

⁸⁶ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 32, col. 360.

⁸⁷ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 13, coll. 356-357. L’ordine con cui Carlo intima ai sudditi di riconoscere Ulderico è riportato in HStASt A 85, Bü 4, nr. 13, foll. 153v-154.

⁸⁸ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 16-17, col. 357. Cfr. D.1.4.3: “Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus”. Il Perugino aveva sostenuto “quod omnes contractus qui fiunt cum Principe, habeant naturam bonæ fidei contractuum”: B. degli Ubaldi, *Commentariolum super pace Constantiæ*, par. Si quis vero, n. 1, in Id., *In usus feudorum commentaria*, Lugduni 1550, fol. 125r. Ma, a leggere bene la norma commentata, ciò che viene paventato non è l’inadempimento dell’imperatore quanto quello delle città lombarde, costrette al rispetto della buona fede. *De pace Constantiæ*, in *Volumen*, cit., pp. 138-139: “Si qua vero civitatum ea, quæ in conventionem pacis ex parte nostra statuta sunt, non observaverit: cæteræ civitates eam ad id observandum bona fide compellant: pace nihilominus in suo robore permanente”. Baldo aveva precisato il contesto originario, pur ricavandone un criterio generale. Alciato lo tace, ritorcendo quel criterio a svantaggio dell’imperatore.

commercio, quod admodum grave esset.

Se non vuol finire come un eretico – l'infido per eccellenza da cui occorre tenersi alla larga – anche Carlo deve rispettare la parola data, senz'addurre cavilli: *pacta sunt servanda*⁸⁹. Ma pur volendo ipotizzare una mera obbligazione naturale, essa impegnerebbe anche rispetto ai terzi: osservazione che potrebbe apparire velleitaria ma, poiché “obligatio naturalis obligat saltem in conscientia” e “secundum conscientiam maxime debet Princeps iudicare”, ne consegue un dovere morale che impegna la lealtà del giudice Carlo⁹⁰.

Et maxime hæc fides est præstanda in hoc casu, in quo non omnino gratuita fuit concessio, sed sua maiestas accepit notabilem summam auri (...) unde indubitanter dicta maiestas est obligata ad manutenendum dictum Ducem in Ducatu, iuxta formam transactionis: cum alioquin teneretur ad restitutionem pecuniæ.

Ad Heilbronn non c'era stata una mera grazia piovuta dall'alto, ma una transazione bilaterale dove il perdono era stato acquistato con lauto corrispettivo. La sovranità zoppa del Romano imperatore è talmente soggetta al diritto privato da fare i conti con le regole dell'*emptio venditio*, che obbligano il dante causa a restituire il prezzo in caso di mancata *traditio*⁹¹.

La maestà di Cesare torna però a risplendere non appena si passa ad esaminare l'efficacia del suo perdono⁹². Appoggiandosi ad un inciso del Barbarossa⁹³, Alciato inferisce che il *primus dominus* può rimettere la fellonia al subvassallo pregiudicando il diritto del *primus vasallus*, ancorché quesito. La *remissio* travolge la devoluzione del beneficio persino se colui che ne avrebbe tratto vantaggio ha già materialmente occupato il territorio. Non senza forzature, il Consiliatore allega le autorità di Andrea da Isernia, Luca da Penne e di prestigiosi tribunali ecclesiastici⁹⁴. D'altra parte, la grazia dell'Imperatore

⁸⁹ Come è tenuto ad osservare le leggi, così il principe è tenuto a rispettare anche i contratti; anche in questo caso è importante la lezione di Baldo. Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 18, col. 357.

⁹⁰ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 27, col. 359. “In his autem quæ pertinent ad peccatum non videtur observanda hæc plenitudo potestatis”: questa massima tratta dal cons. *Quia privilegium* (ivi, I, lib. IV, cons. V, n. 16, col. 391) sottolinea la moderazione alciatea in merito ai poteri del principe, che trovano una consistente limitazione nel rispetto dei contratti conclusi coi singoli e coi sudditi in generale. Cfr. P. Vaccari, *Andrea Alciato e la plenitudo potestatis del principe*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, XXIV (1951), pp. 162-194; R.W e A.J. Carlyle, *Il pensiero politico medievale*, a cura di L. Firpo, Bari 1956, IV, pp. 248-251.

⁹¹ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 19, col. 357.

⁹² Sull'istituto, cfr. A.M. Hespanha, *La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Madrid 1993.

⁹³ LF, 2.55: “nisi requisitus ab eo paratus fuerit satisfacere maiori domino, quem offenderit”.

⁹⁴ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 13 e 24, coll. 357 e 358-359. Pur ricordando qualche dissenso dottrinale, il Feudista molisano sostiene che la grazia realizza una *restitutio in integrum* capace di operare anche “in rebus quæsitis aliis ex sententia, vel ex crimine”. Infatti, “Princeps mutat substantiam rei, quantum ad inducta per ius civile”: Andrea da Isernia, *Commentaria in usus et consuetudines feudorum*, Francofurti 1629, in tit. De vasallo decrepitæ ætatis, nn. 4-5, p. 269. Cfr. Luca da

s'impone a tutti, giacché i suoi contratti hanno “vim legis et lex generaliter omnes obligat”⁹⁵.

D'altro canto “Episcopus solus absque consensu capituli potest facere gratiam, et remittere ingratitude vasallo”, sia quando l'ingiuria riguarda specificamente la sua persona sia “quando utilitas ecclesie hoc suaderet pro bono pacis”⁹⁶. La strategia del Milanese, perciò, si orienta verso un obiettivo preciso: ammettere la fellonia verso Carlo – troppo evidente per essere posta in dubbio – ma negare risolutamente quella nei riguardi di Ferdinando.

A questo punto inizia la confutazione delle ragioni addotte dalla controparte, attraverso una serie di *non obstat*. Anzitutto, occorre di dimostrare che l'offesa riguarda principalmente Carlo, legittimato perciò a ringraziare indipendentemente dal consenso del fratello. Questi è portatore di un interesse riflesso, per cui la sua legittimazione ad agire dipende totalmente dall'Imperatore. “In feudis quantum ad offensionem semper attendimus personam, quæ principaliter offenditur, non quæ per consequentiam”⁹⁷. Per esprimerci con categorie contemporanee, il Re è un litisconsorte adesivo dipendente; a ben vedere, non vanta alcun diritto quesito, perché la revoca del suffeudo – seppur compiuta in suo favore – non è un diritto del *dominus immediatus* ma, piuttosto, del *maior dominus*. Alciato, però, preferisce il linguaggio delle obbligazioni, assimilando i

Penne, *Super tres libros Codicis*, s.l. 1509, in tit. De petitionibus bonorum sublatis, l. Quisquis, par. Plectendi, fol. 24; G. de Bellemère, *Decisiones Rotæ*, concl. CCCXXV, in *Sacrosanctæ decisiones canonice*, Lugduni 1567, p. 97; *Decisiones Capellæ Tolosanae*, q. CCCXCV, in *Sacrosanctæ decisiones*, pp. 601-602 (queste ultime due citazioni appaiono incongrue). Alciato richiama anche VI.5.9.5, lì dove Bonifacio VIII aveva assimilato alla lesa maestà le percosse a un cardinale: il delitto cagiona la perdita *ipso iure* di ogni beneficio e feudo ecclesiastico. In caso di assoluzione e penitenza, però, il Pontefice assicurava la *repetitio* dei beni confiscati.

⁹⁵ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 25-26, col. 360. Convince l'allegazione di C.7.37.3, laddove si esclude l'evizione quando l'imperatore dona o vende un bene.

⁹⁶ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 19, coll. 357-358. L'Autore segue l'opinione di Giacomino da San Giorgio, *De feudis*, cit., par. Dictique vasalli, n. 54, fol. 82v, che riferisce un caso sul quale era stato consultato.

⁹⁷ Alciato piega alle sue esigenze il titolo *An ille, qui interfecit fratrem domini sui feudum amittat* (LF, 2.37), che mostra suggestive assonanze con la fattispecie concreta. Il testo stabilisce che il feudo venga restituito laddove la volontà dell'omicida sia quella di oltraggiare il *dominus*, fratello del defunto; in questo caso, il morto subisce un'offesa *per consequentiam*. Bisogna guardare l'intenzione, più che la condotta, per capire a chi è rivolta l'ingiuria principale: nel nostro caso, la lesione patita da Ferdinando scaturisce dalla volontà di offendere Carlo. A onor del vero, il principio enunciato dal Giurista si attaglia male al caso di specie, lì dove il reo è legato ad una doppia fedeltà e compie azioni ostili verso entrambi. Vero è che le azioni belliche sono, nel complesso, rivolte contro Carlo; ma, nello specifico, Ulderico assalta cose e uomini di Ferdinando. A questi è legato in virtù di un omaggio vassallatico, mentre la soggezione feudale all'Imperatore appare indiretta. È proprio per questo che Alciato deve ricordare come, nella *Transactio Haylpronensis*, Carlo aveva adoperato anche il titolo di arciduca d'Austria, che divideva col fratello. Perciò, spiega il Consultore, bisogna presumere che abbia contratto anche in qualità di *dominus immediatus*. Sul punto, il parere non insiste troppo: considerando la consueta ostentazione che Carlo faceva dei propri titoli, l'argomento doveva apparire debole. A ben vedere, però, non è poi così infondato.

due fratelli a creditori solidali: “unde liberatio facta a Cæsare debet prodesse Duci, etiam adversus Regem”⁹⁸.

Si potrebbe obiettare che il Duca ha invaso le terre del Re e marciato contro un castello ove dimorava il figlio Massimiliano, “et ideo iniuria principaliter ad Regem videtur pertinere”; ma basta rilevare che la *diffidatio* è rivolta contro Carlo per smentire siffatta impressione⁹⁹. In quanto *adharens*, Ferdinando è accorso per soccorrere il fratello: l’ostilità nei suoi riguardi è scaturita di conseguenza¹⁰⁰. Perciò,

gentes transmissæ ad claustra montium, non fuerunt transmissæ propter aliquas inimicitias, quas haberent foederati contra Regem, sed solum, ut arcerent externum militem.

Più che alludere all’*excusatio* della difesa, il Consiliatore intende dimostrare l’assenza di *animus iniuriandi* nei confronti dell’Arciduca, presupposto essenziale per configurare fattispecie e relativa pena: “iniuria restringitur secundum animum facientis”. Se la fellonia si confonde con l’ingiuria, le garanzie del diritto criminale escludono che la lesione oggettiva sia sufficiente per irrogare l’*Absetzung*. Il Re, pertanto, dovrà contentarsi del risarcimento del danno¹⁰¹.

Pertanto, l’accordo di Heilbronn è in grado di produrre effetti nei confronti di un soggetto che non l’ha sottoscritto. “Nec obstat, quod transactio cum

⁹⁸ Qui l’Autore richiama la disciplina dell’*acceptilatio* e della *liberatio in solidum* (D.46.4.13.12 e D.46.4.16.1): A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 19-21, col. 358.

⁹⁹ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 32, col. 360. Sul tenore del documento insisterà anche Socini. Progenitrici delle dichiarazioni di guerra, le *diffidationes* medievali (*Absage*) precedevano sia i conflitti bellici veri e propri sia le faide; si caratterizzavano per una “formale notifica della inimicizia”, una contestazione del torto subito, l’intenzione di difendere il proprio onore, la fissazione di un termine oltre il quale procedere. La diffida segnava un discrimine col *Raub* (rapina), perché la pubblicità garantiva un comportamento leale. Queste lettere precisavano contro chi o cosa venisse proclamata l’inimicizia, per cui “il diffidante diventa nemico solo del suo avversario” sebbene gli amici di quest’ultimo siano tenuti ad offrirgli un certo supporto: O. Brunner, *Terra e potere*, cit., pp. 18-20, 56, 86-87 e 102-107 (citt. alle pp. 103 e 105). Su questo aspetto, scivoloso perché consuetudinario, si gioca una parte non irrilevante della controversia; i Consiliatori ne sono consapevoli. Eppure, dalle loro parole, non emerge mai un profilo che, a conti fatti, ci sembra abbastanza plausibile: almeno nella psicologia dei confederati – se non nelle argomentazioni giuridiche – la Guerra di Smalcalda fu percepita come una grande faida, una delle ultime che dei subordinati avrebbero mosso al proprio superiore.

¹⁰⁰ Difficile spiegare il concetto feudistico di *adharens*. Giacomino spiega che “adherentes dicuntur illi qui sunt eiusdem velle cuius est ille cui fit adhesio (...) illi qui intentioni et operibus alterius adherent”: definizione estremamente vaga, che si concretizza in una serie non tassativa di esempi. Di certo, nell’etichetta rientrano quanti stipulano un legame giuridicamente riconosciuto, come la *confoederatio*. Ma anche *complices*, *participes* e *corporales* vanno considerati tali: Giacomino da San Giorgio, *De feudis*, cit., par. De adherentibus et confederatis, n. 5, fol. 103r. La strategia di Alciato è dimostrare che la fratellanza tra Carlo e Ferdinando rende quest’ultimo *adharens* e, in quanto tale, dipendente dalla volontà del soggetto principale.

¹⁰¹ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, nn. 21-22, col. 358. Già la gl. *Scienter* ad LF, 1.17 aveva posto l’ “animus damnificandi” come condizione per la revoca: la sola “credentia”, benché manifesta, non basta.

Cæsare facta non debet Regi nocere: quia istud fallit multis casibus”. Anzitutto, “in transactione facta propter pacem, quæ sufficit, si facta sit cum principali, quia trahitur ad omnes adhærentes”: non occorre menzionare il nome dell’alleato, purché le parole della pace siano formulate *in rem* e non *in personam*¹⁰². “Fallit respectu eorum, qui ratam habuerint transactionem”; sebbene Ferdinando non fosse presente all’atto della firma, è pur vero che *in limine iudicii* ne ha approvato i contenuti “quatenus pro se faciant (...) unde videtur etiam approbasse quæ contra se faciunt, dummodo connexa sint”. Sennonché, Alciato sostiene che la concessione della grazia sia il presupposto dei capitoli vantaggiosi per la Casa d’Austria: interpretativamente, bisogna affermare che il Re ha ratificato integralmente il Trattato di Heilbronn, che lo impegna come se fosse stato stipulato su suo mandato¹⁰³.

Il Giurista passa al contrattacco, sferrando un colpo inatteso. Non è dell’efficacia di questa *Transactio* che occorre discettare, quanto della validità del Trattato di Kaaden, che ha istituito il suffeudo. Se cade quest’atto, cadono i presupposti della devoluzione al *dominus immediatus* per infedeltà al *maior* (oltre a vanificarsi ogni fellonia ai danni dell’Arciduca, che risulterebbe totalmente estraneo ai rapporti tra Carlo e Ulderico). Tattica geniale, capace di inficiare alla radice la domanda dell’avversario. Alciato ritiene “meticulosum” il “foedus Cadense”. Sul punto, però, non conviene insistere: a prendere sul serio il timore ben pochi trattati sarebbero immuni dal vizio. Troppe paci si concludono con la minaccia di un esercito incombente.

L’argomento dell’invalidità, pertanto, è proposto *ad abundantiam*; ciò che rileva maggiormente è che quel trattato non può ritenersi *perfectum*, in quanto stretto tra Ferdinando e Ulderico ma privo della necessaria approvazione del *dominus* Carlo¹⁰⁴. A Kaaden il suffeudo non poteva essersi costituito, anche

¹⁰² Alciato, con finezza stilistica, replica i contenuti di Giacomino da San Giorgio, *De feudis*, cit., par. De adherentibus et confederatis, n. 3, fol. 103r ma ne ribalta completamente il tono. Nel trattato quattrocentesco tutta l’enfasi è posta sull’impossibilità d’imporre una pace agli *adhærentes*, salvo individuare alcune eccezioni. Nel consiglio, il rapporto regola/eccezione si capovolge. Nella sostanza non cambia nulla; la retorica di Alciato, però, tradisce le sue finalità difensive: A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 23, col. 358.

¹⁰³ Ivi, I, lib. III, cons. XXXVI, n. 29, col. 359. Cfr. VI.5.13.10: “Ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari”.

¹⁰⁴ Alciato richiama LF, 1.5 e LF, 1.13, lì dove si impediva al vassallo di alienare più di metà beneficio “sine domini voluntate”. La trasgressione è punita con l’*amissio feudi* e la nullità dell’atto. L’allegazione è pertinente ma un po’ debole, perché il frammento stesso dà conto di prassi che escludono la necessità del consenso. D’altra parte, la feudistica è discorde sulla possibilità di ricondurre la subinfeudazione all’alienazione *tout court*. Un esperto del passato sosteneva la necessità di presentare l’utilista subalterno al direttario. Nel contesto napoletano, l’Autore pensa ai feudi quaternati: il primo vassallo è definito barone, il *senior* è il monarca stesso chiamato ad esprimere il suo assenso. Cfr. Luca da Penne, *Super tres libros*, cit., in tit. De petitionibus bonorum sublati, l. Quisquis, par. Plectendi, fol. 24r. Diversamente, Andrea da Isernia affermava che “non posse feudatarius alienari sine domini consensu, sed datio in feudum propter hoc non est prohibita” e, pertanto, la si può compiere senza l’assenso del direttario: Andrea da Isernia, *Commentaria*, cit., tit. De capitulis Corradi, n. 7, p. 498 e tit. De prohibita alienatione

perché all'epoca l'*Herzog* era un ribelle “nec potuisset Rex dare in subfeudum Duci quem Imperator habebat pro hoste”¹⁰⁵. Il ragionamento fila ma Alciato ritiene di poterlo sviluppare ulteriormente: poiché in attesa della conferma “ius subfeudi nondum esset radicatum in personam Regis”, ne deriva che “ius feudi (...) secundum antiquam originem remansisset in solo Cæsare”. Ma se Ferdinando non era ancora *subdominus* al momento del delitto, allora “sufficit Duci gratia Cæsaris”. Paradossalmente, la *Transactio Cadaensis* può dirsi ratificata solo dall'intesa di Heilbronn, con cui Carlo ne esplicita la vigenza; ma ciò non può determinare effetti retroattivi relativamente alla fellonia. Questo passaggio repentino dalla difesa all'attacco lascia interdetto il lettore: a Ferdinando conviene accettare lo sgradito accordo del 1547 e rassegnarsi al ruolo di *subdominus*, altrimenti rischia di perdere tutto. Infatti l'alienazione del 1534, priva dell'assenso imperiale, potrebbe essere punita con la confisca. Il risultato è così efficace che Alciato può scrivere, trionfante: “videtur mihi hoc fundamentum vel solum sufficere ad victoriam”¹⁰⁶.

Prima di concludere, il Giureconsulto passa velocemente in rassegna i sei quesiti che gli erano stati sottoposti e ritiene di aver fornito risposte esaustive. Tirando le somme del *consilium*, ripete alcuni degli argomenti più forti in favore di Ulderico, che resteranno così maggiormente impressi nella mente del giudice. È forse un caso che l'ultimo *dubium*, l'unico non affrontato in precedenza, sia messo lì quasi per ammonire – ed ammansire – la controparte. Ci si chiede se Ferdinando, qualora fosse incapace di provare i crimini dedotti, perda i diritti feudali per aver calunniato il vassallo¹⁰⁷. Sebbene questa sorta di taglione sia espressamente contemplata in astratto, non è credibile che la regia maestà abbia agito “ex culpa, vel dolo” ma solo “ex iusta credulitate”. Ecco perché, sostiene Alciato, la *caducitas* non può ritorcersi contro l'Arciduca. Una concessione che salva il Consiliatore da una scomoda posizione antiasburgica ma, al contempo, rammenta all'avversario i rischi di un'azione temeraria¹⁰⁸.

feudi per Federicum, n. 19, p. 670.

¹⁰⁵ Un po' forzata, ma significativa, l'allegazione C.3.28.28pr: il nemico dell'imperatore è come un figlio ingrato che si ribella al padre. Il Consultore cita anche LF, 2.57: se il *dominus* può spogliare del feudo un vassallo “potius inimicus, quam fidelis”, *a fortiori* il nemico del *dominus* non può ottenere un suffeudo dal vassallo.

¹⁰⁶ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 31, col. 359.

¹⁰⁷ Secondo un criterio di reciprocità fissato da LF, 2.47, tutte le ipotesi di fellonia che determinano la revoca del dominio utile si riflettono sul signore, che perde il dominio eminente in favore del sottoposto. LF, 2.24 e 2.33 stabiliscono l'*amissio feudi* per chi accusa il signore.

¹⁰⁸ A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, n. 33, col. 360.

4. Il consulto di Mariano Socini

A Bologna, Mariano Socini *nepos* è lettore di grido. Chiamato a sostituire Alciato – tornato, suo malgrado, a Pavia (1541) – il Senese vi colleziona onori e privilegi. Vite parallele, destinate ad incrociarsi: entrambi nati nel fatidico 1492, i due si succedono sulla cattedra felsinea; da consulenti, si trovano più volte coinvolti nei medesimi casi¹⁰⁹.

Basta un'occhiata per intuire quanto l'impostazione sociniana sia più legata alla tradizione. Alle 7 colonne a stampa del Lombardo, si contrappongono le 22 del Toscano, strutturate secondo una successione serrata di *pro*, *contra*, *non obstat* e *conclusio*: lo schema si ripete, simmetricamente, per ognuna delle tre *questiones* individuate all'inizio del responso¹¹⁰. Ma prim'ancora del consiglio e del sommario, l'edizione a stampa sintetizza il *casus* con un'esposizione, breve ma precisa, della questione di fatto¹¹¹. Due punti, in particolare, meritano di essere sottolineati. L'Autore rammenta come Ulderico “de anno 1519 in circa fuit a Ducatu prædicto violenter eiectus, tunc vacante Imperio”, come per porre in dubbio la legittimità dell'infeudazione agli Asburgo. Poco dopo, ricorda che dopo la Transazione di Kaaden “Dux pacifice prædictum Ducatum semper tenuit, et possedit, sicut hodie etiam possedit”: pubblicità e continuità nel possesso che rivelano la buona fede e sembrano rivendicare una prescrizione acquisitiva. Argomenti evocativi che, tuttavia, non trovano sviluppo nel corso del *consilium*.

La prima questione su cui riflettere è la fondatezza *in iure* della domanda di Ferdinando: il Serenissimo Re può proporre un'*intentio* per fatti commessi contro Cesare, nonostante la grazia sia già intervenuta? Sembrerebbe di sì, per via di quella regola che “apre” al vassallo maggiore il beneficio quando il

¹⁰⁹ Come consiliatori, i due s'erano già incrociati almeno due volte, nelle cause Gonzaga vs. Fregosio e Rangoni vs. Pico della Mirandola in tema di duello: M. Cavina, *Indagini intorno al mos respondendi di Andrea Alciato*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LVII (1984), pp. 241-248.

¹¹⁰ Il Giurista confessa che “pro resolutione præsentis consultationis (...) quamplures quæstiones pertractari possent” ma, per ragioni di concisione, ometterà quelle non necessarie. I tre *puncta iuris* su cui si sofferma vengono presentati in M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 2, fol. 209r.

¹¹¹ Occorrerebbe approfondire la vicenda editoriale dei *consilia* sociniani per stabilire se tale *narratio* sia opera dello stampatore, del curatore o del giurista. Qualche indizio: alla penultima riga si parla del “domino Consultore” in terza persona, così lasciando pensare ad una superfetazione operata da terzi; nel cuore del *casus* si parla di Ulderico come se fosse ancora vivo (il Duca muore nel 1550, mentre Socini è ancora in vita); *Peditio princeps*, in quattro tomi, vede la luce a Venezia tra il 1550 ed il 1556 (anno di morte del Senese). Chiunque ne sia l'autore, appare probabile che la premessa sia stata aggiunta in vista della pubblicazione, al fine di semplificare la comprensione dell'argomentazione successiva. È un aspetto importante nell'economia dei *consilia*: solo attraverso una chiara esplicitazione delle circostanze fattuali – note al giudice e alle parti, ma non ai lettori del volume in commercio – diventa possibile ripercorrere l'*iter* logico del consulente e riutilizzarne gli spunti per casi futuri. Nei *Responsa* di Alciato, invece, la *questio facti* è condensata in brevissimi cenni iniziali: segno di una travagliata genesi editoriale che finì per diffondere pareri originariamente non concepiti per la divulgazione. Si rimanda a quanto detto in G.A. Nobile Mattei, *I Responsa*, cit., pp. 6-10, 17-20 e 26.

subvassallo offende il direttario. Al solito paragrafo *Illud quoque* si possono accompagnare la recente dottrina di Matteo d’Afflitto e Ulrich Zasius, specialisti stranamente trascurati nel parere alciateo¹¹². Oltretutto, la *regula* “id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non potest” suggerisce l’inefficacia della remissione, che non può compromettere un diritto quesito senza l’assenso del titolare¹¹³. Non è forse vero che, in caso di divorzio, il terzo conserva il diritto alla restituzione della dote anche se i due coniugi, nel frattempo, si sono riconciliati? Allo stesso modo, il Ducato dovrebbe tornare a Ferdinando anche se i due litiganti si sono riappacificati¹¹⁴.

Se queste osservazioni lasciano pensare che l’*intentio* sia fondata, non mancano argomenti in senso contrario. Le ragioni della controparte possono essere facilmente demolite sulla base di tre considerazioni. Lo stesso paragrafo

¹¹² LF, 2.55. “Si vassallus baronis offendit regem, baro tenetur requirere suum vassallum, si ipse baro requisitus sit a rege domino suo ducat vassallum delinquentem ad satisfaciendum domino regi: et si vassallus offendens dominum domini paratus est satisfacere de offensione, non perdit feudum. Si autem vassallus offendens non vult venire ad satisfaciendum requisitus, tunc perdit feudum subaudi per sententiam: applicabitur domino immediato: et non regi (...) Adde tamen huic litere, quod si vassallus baronis qui dominum regem offendit, habet alia bona burgensatica, vel alia feuda quaternata, tunc ista bona propter dictum delictum applicabuntur non baroni, sed regi domino mediato: si talem offensionem commisit in regem, propter quam veniunt publicanda eius bona: quia publicatio omnium bonorum spectat ad regem (...) Et hec vera sunt, nisi vassallus meus offendisset dominum regem serviendo antiquiori domino in proelio iusto”. A tal proposito, il Napoletano propone un esempio scottante: “quidam vassallus Regis Francie habens ab eo feudum venit in regno: et ego baro propter eius merita dedi sibi quoddam feudum in baronia mea: Demum rex Francie fecit iustam guerram contra regem regni: certo ego baro teneor illum vassallum meum ducere ad satisfaciendum regi domino meo: quia ipse licite fecit adiuvando dominum antiquiorem: quia semper antiquior dominus est preferendus”: M. d’Afflitto, *In tres libri*, cit., tit. De prohibita feudi alienatione, par. Illud quoque, n. 1, fol. 323r. “Subvasallus vasalli, si maiorem dominum id est, eum cuius est feudum, ratione directi dominij offendat eo casu quo offensionis crimen privationem inducit, feudum non ad dominum offensum, sed ad vasallum qui subfeudarat revertitur, non obstante quod utile dominium illius vasalli in subvasallum transisse prætendi posset, quia imo aliquis effectus vel saltem utilis dominij reliquæ apud eum remanserunt (...) vasallus subvasalli dominus dicitur. Verum si iste vasallus a maiori domino pro satisfactione subvasalli requisitus hoc neglexerit, tunc ambo feudo privabuntur, et ad verum dominum offensum redibit (...) Nec obstat si prætendatur, quod maior dominus non sit subvasalli dominus (...) sicut socius meus, non est socij mei socius (...) ratio facit ut subvasallus privetur. Sicut enim servitus feudum afficit, ita et offensa”: U. Zasius, *Tractatus*, cit., pars X, nn. 58-60, p. 75.

¹¹³ D.50.17.11. Ma Socini richiama anche i principi “alteri per alterum non potest præiudicium generari” (ex D.2.14.27.4) e “res inter alios acta aliis non nocet” (ex D.42.1.63). “Et ista regula (...) procedit etiam si tale ius sit illi quæsitum facto, et consideratione eius, de cuius facto postea disputatur”. L’Autore si lancia in un ardito parallelo col fideiussore, che conserva l’*exceptio pacti* nonostante ciò che convengono debitore e creditore (D.2.14.62). “Sic ergo in casu isto dicendum videtur, quod licet Serenissimo Regi Romanorum sit quæsitum ius, ut ei subfeudum dicatur apertum eo, quod Imperatoria Maiestas (ut dominus directus) fuit offensa (...) Non tamen tale ius debet dicto Regi auferri, ex eo quod ipsa Cæsarea Maiestas talem offensam remisit, et Ducem in gratiam receperit”: M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 4-7, fol. 209.

¹¹⁴ Ivi, III, cons. CXXXIV, n. 8, fol. 209v. Cfr. D.23.3.42.3: “Ad virum uxore post divortium reversa iudicium acceptum ex stipulatione, quam extraneus qui dotem dederit stipulatus fuerit, non dissolvitur nec officio iudicis absolutio continetur”.

Illud quoque assicura che il beneficio non verrà riassegnato qualora il subvassallo sia pronto a riparare l'offesa; in ciò, stabilisce un limite alle pretese dell'*immediatus*. Ulderico non solo s'è dichiarato disposto alla *satisfactio*, ma l'ha già avviata¹¹⁵. Un'accorta esegesi della disposizione fa intendere che nessun diritto quesito può configurarsi in capo all'Arciduca,

quod immo non erat vere, et simpliciter quæsitum, sed qualificate, et sub conditione, si Dux Uldricus Imperatori offenso requisitus non satisfecerit (...) nam dictio 'nisi' relata ad futurum facit conditionem¹¹⁶.

Inutile quindi discutere sul diritto del terzo perché, a ben vedere, questo diritto non c'è. Comunque, "ex abundantia", Socini precisa che l'Imperatore non conosce limiti, per cui nemmeno un eventuale *ius quæsitum* lo frenerebbe. "Ex amplissima sua potestate potest ex iusta causa alicui ius suum auferre, et sic eius dispositio ex certa scientia, et cum iusta causa facta servari debet": un po' di *consilia* di Filippo Decio corroborano l'affermazione, che poi si sviluppa in un crescendo di declamazioni assolutistiche. Cesare può revocare un diritto anche "sine causa": mente chi sostiene il contrario, perché ciò rientra "in prerogativam supremi Principatus". "Quando enim constat, Imperatorem aliquid velle, id omnino servari debet, nec potest quis dicere, cui ita facis?"

Con paradossale destrezza, il Consultore rigira su Ferdinando la macchia della disobbedienza; il Re non è nominato espressamente, ma è chiaro che l'esaltazione del sovrano tende a mettere in cattiva luce quel fratello che non si rassegna alla *Transactio Haylpronensis*. Tattiche per mettere in imbarazzo l'avversario e, al contempo, professarsi leali alla Corona.

Crimen sacrilegii dicitur committere, qui authoritati, et potestati Imperatoris, ac eius dispositioni resistit (...) Et pro ratione potest dici, quod cum Imperator sit Dei Vicarius in temporalibus, et ipsorum temporalium dominus (...) et imperium dicatur a Deo, dicitur Dei ordinationi, et voluntati resistere, qui Imperatori resistit.

È surreale che queste dottrine siano sollevate in favore di chi aveva invocato

¹¹⁵ Ma l'*argumentum a maiori ratione* torna utile anche per refutare un'altra possibile obiezione: "Nec dicatur, quod dictum § *Illud quoque* loquitur, quando dominus subinfeudans deducit subvassallum ad satisfaciendum domino: quoniam idem, et fortiori ratione dici debet, si ipse satisfecerit. Nam si propter satisfactionem a perditione feudi liberatur, sed facilius ei concedi debet, quando sponte satisfecit": ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 11-14, fol. 209v. Gli strumenti dialettici, da secoli recepiti dall'argomentazione giuridica, consentono all'interprete di ricavare dal testo molto più di quanto esso dica. Nel caso in esame, dove buona parte dei problemi ruotano intorno allo scarno paragrafo *Illud quoque*, la sua intelligenza diventa un terreno di esercitazione epistemologica particolarmente stimolante.

¹¹⁶ "Sed conditio prædicta defecit; quia Dux prædictus Cæsarea Maiestas satisfecit (...) et sic acquisitio iuris Regi Romanorum fuit impedita propter defectum conditionis". Qui il Giurista ricorre ai meccanismi del diritto contrattuale, richiamando il Digesto, Bartolo e lo zio Mariano *senior*. La soluzione gli appare così "vera, et realis" da togliere qualsiasi difficoltà: M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 15-17, foll. 209v-210r.

il diritto di resistenza per scardinare le ambizioni di Carlo: ma non stupisce che il diritto romano, a partire da alcune enunciazioni postclassiche, torni utile per incensare il potere¹¹⁷.

Ad ogni modo, nel caso in esame “de causa constat simul et de voluntate Imperatoris” per cui non c’è bisogno di aderire all’assolutismo più estremo per concludere che un provvedimento sovrano può modificare i rapporti giuridici di un privato. La causa, nota a tutti, consiste nella “pax et tranquillitas (...) in Germania”, come si evince anche dalle *littera diffidationis* che Carlo ha indirizzato a Ulderico prima di stringere la *Transactio*.

Similiter et voluntas est nota ex eo: quia sua Cæsarea Maiestas in transactione prædicta voluit, Ducem Uldricum in suo Ducatu remanere (...) ex quo sequitur, quod noluit ius aliquod apud (...) fratrem suum esse ad privandum.

Da siffatti documenti risulta chiaramente la consapevolezza e l’intenzione di Carlo che, in quanto imperatore, conserva “omnia iura in scrinio pectoris”. Pertanto, la mancanza delle clausole “ex certa scientia”, “de plenitudine potestatis” e “non obstante quod ius sit illi quæsitum” non inficiano l’effetto preclusivo che l’intesa di Heilbronn produce sulle aspettative dell’Arciduca¹¹⁸. Pretestuosa è anche la distinzione tra *recipere in gratiam et oboedientia*, formula testualmente richiamata nel Trattato, e *remittere omnem culpam*: chi la sostiene vorrebbe limitare l’effetto del provvedimento, che così non intaccherebbe ogni conseguenza penale. Puro sofisma, secondo Socini: la prima espressione implica necessariamente i contenuti della seconda, ivi compresa la conservazione del feudo¹¹⁹.

La prima *questio* si conclude, perciò, con una negazione decisa. Anzitutto, perché Ferdinando non ha alcun diritto ad agire. Leggendo il paragrafo *Illud quoque* “iuxta corticem literæ”, la devoluzione all’*immediatus* si realizza solo laddove quest’ultimo abbia formalmente sollecitato il subvassallo alla soddisfazione: ma, nel turbine delle vicende belliche, il Re ha trascurato

¹¹⁷ Per sostenere il parallelo tra resistenza e sacrilegio, Socini cita C.1.23.5 (“Sacilegii instar est divinis super quibuscumque administrationibus vel dignitatibus promulgandis obviare beneficiis”) e C.9.29.2 (“Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator”). L’assimilazione è ribadita dal *dictum ante Decr. C.17, q.IV, c.30*, puntualmente richiamato in un’ottica di sacralizzazione del potere. Ma è implicita l’eco di Rm XIII, 1-2. A queste fonti, il Senese aggiunge il *Tractatus de potestate imperatoris et papæ* di Antonio Roselli e il *De summi pontificis, generalis concilii et imperialis maiestatis origine et potestate* di Pietro del Monte: in modo diverso, i due giuristi quattrocenteschi erano stati campioni della monarchia imperiale o pontificia. Cfr. M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 18-23, fol. 210r.

¹¹⁸ Ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 23-31, fol. 210r.

¹¹⁹ “Sicut in simili dicitur, quod vasallo dicitur remissa culpa, quod infra annum, et diem non petierit investituram, si a domino in gratiam, et ad oboedientiam recipiatur”. Tale comportamento, in mancanza di specifica *protestatio* per mantenere lo *ius privationis*, lascia presumere la pienezza della misericordia: ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 10-11, fol. 209v. Questa dottrina, risalente a Baldo, era stata divulgata da F. Decio, *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis 1580, II, cons. CCCCLX, n. 10, fol.119v.

l'etichetta feudale, per cui la negligenza gli si ritorce contro¹²⁰. Peraltro, sebbene la lettera di quel passo assegni il beneficio al *subdominus*, “ubi veræ rationes attenduntur” ci si accorge che quel meccanismo si giustifica allorquando è stata subinfeudata solo una porzione del territorio. Se invece il primo utilista ha ceduto l'intero beneficio, “per punctum rationis” la *caducitas* dovrebbe avvantaggiare il direttario. Infatti, del primo dominio utile non resta nulla e si può dire che tale subinfeudazione finisce per produrre gli stessi effetti di un'alienazione. Siffatta logica, corroborata dall'autorità di Andrea da Isernia e dello stesso Matteo d'Afflitto, si rispecchia nella fattispecie concreta¹²¹: ma se la consolidazione spettava a Carlo, questi vi poteva rinunciare in piena autonomia¹²².

Se la prima *questio* si appuntava sulla proponibilità di una domanda per fatti perpetrati contro Cesare, la seconda riguarda la possibilità che Ferdinando agisca direttamente per quei delitti commessi contro la sua persona. Anche in questo caso, l'ammissibilità dipende dall'estensione più o meno ampia della *Transactio Haylpronensis*. Socini non lesina dimostrazioni in favore della controparte; anzitutto, quel “res inter alios acta aliis non nocet” già considerato in precedenza ma ancor più urgente quando si tratta di tutelare il diritto del Re in veste di parte lesa e non di terzo interessato¹²³. Se è vero che un fratello può agire in giudizio senza mandato, tuttavia non risulta che possa transigere, in quanto ciò rischia di arrecare un pregiudizio. “Transactio per alium fieri non potest, nisi de speciale mandato”: cosa che escluderebbe in radice la possibilità che Ferdinando subisca una menomazione del proprio diritto a causa di quanto Carlo ha siglato ad Heilbronn¹²⁴.

¹²⁰ In base al paragrafo, il negligente perde il feudo al pari del colpevole: la devoluzione, infatti, avvantaggia il *dominus eminens*. Socini non si diffonde su quella che è, in sostanza, una minaccia nei confronti di Ferdinando; ma le fonti che sta consultando sono faconde. Cfr. Andrea da Isernia, *Commentaria*, cit., tit. De prohibita alienatione feudi per Federicum, n. 62, p. 702; M. d'Afflitto, *In tres libri*, cit., tit. De prohibita feudi alienatione, par. Illud quoque, n. 1, fol. 323r.

¹²¹ Padre della soluzione è proprio il Molisano, secondo il quale “primus in secundum transfert totum ius (...) immo rectius videtur dici, quod etiam in culpa rediret ad eum, quem offendit, et cuius erat feudum quantum ad dominium, in consolationem iniuriæ sibi factæ”. Assegnare il suffeudo all'*immediatus* appare, pertanto, irragionevole. Nondimeno, così dispone il paragrafo *Illud quoque* e “durum est contra stimulum calcitrare”. La scelta più equa, perciò, consiste nel rispettare la norma quando il *subdominus* conserva parte del beneficio; “ubi vero (...) dat in feudum, nil retinendo, redeat ad dominum primum”: Andrea da Isernia, *Commentaria*, cit., tit. De prohibita alienatione feudi per Federicum, n. 63, p. 703. Cfr. M. d'Afflitto, *In tres libri*, cit., tit. De prohibita feudi alienatione, par. Illud quoque, n. 5, fol. 323r.

¹²² M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 9-10, fol. 209v.

¹²³ La *subtilitas* sociniana porta a sminuzzare i profili del caso, conducendo ad inevitabili ripetizioni; ma l'implicita convinzione che più si scrive più abile e scrupoloso è il consiliatore spinge ad appesantire il testo. È proprio quello stile che Alciato condanna, in nome di una *brevitas* che significa incisività ed eleganza classica. Cfr. M. Cavina, *Consilia: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra mos italicus e mos gallicus*, in “Clio@Themis”, VIII (2015), par.II, nn. 6-7, (<http://www.cliothemis.com/Consilia-il-modello-di-Andrea>).

¹²⁴ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 32-34, fol. 210v. Il Giurista richiama

Ciò assodato, il Senese intravede nella condotta di Ulderico numerose manifestazioni di fellonia immediatamente perpetrate nei confronti del Re. Così, aggirando il paragrafo *Illud quoque*, si potrebbero individuare altri fondamenti per la devoluzione del suffeudo. *In primis* il Duca ha aderito alla Lega, associandosi ai nemici del trono d’Austria: come una madre perde la legittima se trama con gli avversari del figlio, così anche il suffeudatario merita di perdere il beneficio a causa di simili complotti¹²⁵. La semplice adesione già lascia presumere che “*talis amicitia contrahitur in perniciem domini*”, per cui l’onere di provare il contrario ricade sul Duca stesso: alla più moderata lezione di Francesco Corti, Socini preferisce l’“*elegans Modernus Germanus Zasius*”¹²⁶. D’altra parte, l’occupazione delle fortezze alpine ha materializzato un danno che non lascia dubbi sull’ostilità dei confederati¹²⁷.

Non è semplice neutralizzare tali obiezioni: Socini deve arrampicarsi sugli specchi per dimostrare che la Lega non è stata contratta contro Ferdinando ma, semmai, contro Carlo; come insegna San Paolo – e conferma l’esperienza “*rerum magistra*” – non è scontato che l’inimicizia verso un fratello si rifletta sull’altro. D’altro canto, “*ante occupationem*”, la coalizione aveva avvisato i magistrati locali, precisando di agire “*pro defensione Germaniæ ab externis nemicis*”. Le medesime ragioni erano state sollevate, *post factum*, nelle lettere indirizzate al Parlamento e al Capitano regio di Spruch. Proprio perché la *diffidatio* era rivolta a Cesare, l’ingiuria verso il Cadetto si riduce a un accidente, non casuale ma neanche pienamente voluto: nel discorso del Consiliatore non c’è posto per il dolo eventuale. Per le stesse ragioni, poco importa che in una delle piazzeforti vi fosse il rampollo d’Austria Massimiliano II e che i ribelli

D.3.3.35pr, D.3.3.60 e C.2.4.7.

¹²⁵ L’*argumentum* è tratto da C.3.28.28.2. La medesima *lex* era stata richiamata anche da Alciato (cfr. nt. 105). I due strumentalizzano il testo a fini diversi ma entrambi ravvisano, evidentemente, un legame profondo tra la liberalità feudale e quella successoria: in ambedue i casi l’*ingratitude* giustifica la revoca di un bene di cui si è indegni. In questo meccanismo, operano le dinamiche antropologiche del dono e della fedeltà. Secondo F. Corti jr., *Tractatus feudorum*, Coloniae 1570, pars IV, nn. 1-3, p. 322 tutte le ipotesi per la quali il vassallo può essere privato del feudo si riducono ad una causa generale, “*quæ ingratitude nuncupatur*”. Acutamente, il Giureconsulto lombardo ravvisa la stessa logica nel caso del liberto che “*propter ingratitude potest in pristinam servitute revocari*” o del figlio legittimato che può essere ricondotto al precedente *status* di naturale. Anche i regnanti, per la stessa ragione, possono ritrattare i privilegi elargiti.

¹²⁶ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 35-36, fol. 210v. Cfr. F. Corti jr., *Tractatus*, cit., pars IV, n. 37, pp. 349-35; U. Zasius, *Tractatus*, cit., pars X, n. 32, pp. 70-71.

¹²⁷ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 37, fol. 210v. Come nota l’Autore, queste azioni rientrano nelle ipotesi di fellonia e privazione del feudo contemplate da LF, 1.17 (“*Si capitanei, vel maiores valvasores, qui hodie vocantur Capitanei, licet improprie dicantur minores, seniores in bello dimiserint: vel si credentiam ad eorum damnum scienter manifestaverint: si valvasores seniorum uxores adulteraverint: si scienter seniores assalierint, vel similes culpas commiserint, beneficio carere debent*”) e LF, 2.24 (“*Porro si dominum assalierint, vel vicum, in quo est, per vim aggressus fuerit, vel impias manus in personam domini ubicunque ingesserit, vel alias graves, vel inhonestas iniurias intulerit, vel gladio, vel aliter insidiatus fuerit beneficium amittit*”).

fossero informati della circostanza¹²⁸. Il motivo nazionalista, strettamente intrecciato alla questione religiosa, costituiva la vera causa del *blitz*; e ciò basta per escludere una presunta inimicizia verso l'Arciduca e, quindi, l'*animus*¹²⁹. Il rispetto delle formalità di guerra e l'appello al nesso tra pena e responsabilità soggettiva cercano, a fatica, di giustificare la condotta dell'*Herzog*.

Più significativa la confutazione di un altro addebito rivolto a Ulderico, che meriterebbe la privazione per aver maltrattato sia i propri sudditi che quelli di Ferdinando: l'*Herzog* ha preteso giuramenti non dovuti e tributi ingiustificati. Contro le indicazioni dei *Libri feudorum*¹³⁰, Socini sfodera una coraggiosa teoria della necessità bellica e della *conservatio status*, che prevarrebbero sconvolgendo il regime giuridico ordinario. Se la massima *necessitas non habet legem* affonda le sue radici nel passato, tuttavia è facile scorgere nel realismo di questo argomento l'emancipazione dai vincoli feudali: il Duca si arroga quella pienezza d'arbitrio che spetta a chi detiene la sovranità. Imporre tributi *ad libitum* e dichiarare guerra al superiore significa, anzitutto, trasgredire la consuetudine costituzionale. Camuffata da *excusatio* criminalistica, la ragion di Stato interviene a spezzare le catene della soggezione vassallatica e della tradizione giuridica, giustificando la spregiudicatezza di un feudatario che già si considera come un piccolo monarca. È in simili passaggi che emerge il dramma storico della vicenda, che vede contrapporsi i vetusti ideali dell'ordine medievale al pragmatismo di un Leviatano che, proprio adesso, sta emergendo dai gorgi della modernità¹³¹.

¹²⁸ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 51, col. 211r. La controparte aveva infatti sollevato questo profilo come causa d'indegnità e fellonia verso Ferdinando. Dal diritto romano, si apprende che "iniuria facta filio etiam ipsi patri facta videatur (...) quia pater et filius eadem persona reputantur (...) Immo magis afficitur pater ex eo, quod filius patitur, quam si pater patiatur": osservazioni che sembrano configurare un'ingiuria diretta all'Arciduca. Ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 40-44, col. 210v. Cfr. D.2.14.30pr; D.47.10.1.3; D.47.10.17.11; C.6.26.11.1; D.4.2.8.3.

¹²⁹ "Non fuit facta illa occupatio in iniuriam, et damnum domini Regis, sed tantum ut impediretur aditus externis militibus, et ita Germanorum patria a vastatione, et aliis periculis liberaretur". A questo punto, Socini ricorre alle stesse osservazioni "garantiste" presentate da Alciato. "Iniuria sine affectu, et animo iniuriandi non committitur (...) et licet Rex in eo fuerit in aliquo damnificatus; tamen cum damnum non fuerit malo animo in ipsum Regem illatum (...) non convenit ut ex eo Dux feudo privetur (...) quoniam nullum dicitur delictum nisi voluntarium (...) quia in delictis inspicitur affectus, et animus delinquendi, non autem exitus": ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 45-47, fol. 210v-211r. Vengono in soccorso D.47.10.3; D.48.8.1.3; D.48.8.14 e C.9.16.1.1 in tema di *iniuria* ed *homicidium*.

¹³⁰ LF, 2.24 e LF, 2.27.

¹³¹ Sulla controversa diffusione del machiavellismo in Germania, cfr. M. Stolleis, *Stato e ragioni di Stato nella prima età moderna*, Bologna 1998, pp. 13-131. "Et si quid insuetum Dux fecit (quod tamen non fatemur) id ex necessitate, et temporum malignitate fecit pro honore, et conservatione status, et dignitatis eius, et ut hostibus resistere posset (...) et ita videmus per universum orbem servari per Duces, Marchiones, et similes dominos, ac etiam per Civitates, quæ sub nomine reipublicæ liberæ gubernantur (...) Quæcunque gesta fuerunt, minime facta fuerunt in iniuriam (...) nec ad id tendebant milites, et consilarii confoederationis prædictæ, sed bellica quadam, et militari necessitate coacti quærebant rem suam magis esse in tuto". Argomenti politicamente sapidi, ma piuttosto deboli nell'agone processuale. Ecco perché il Consulente, di tanto in tanto, prova a negare i fatti alla radice: ma è consapevole che questo ruolo non gli compete, essendo chiamato a rispondere *in iure*. Pertanto, aggiunge un argomento più formale ed allineato alla tradizione feudistica: la pretesa di far valere

Per archiviare anche la seconda *quastio*, non resta che sciogliere il nodo della Transazione di Heilbronn e della sua opponibilità alla corte di Vienna. Socini aveva esordito esaminando alcuni elementi sfavorevoli a Stoccarda: con una sorta di chiasmo, il Giurista torna sul problema, liquidandolo con la disciplina della *negotiorum gestio*. Anzitutto, è lecito presumere che quel trattato sia stato tacitamente approvato sin da subito: all'atto della stipula, infatti, era presente il *supremus consiliarius* di Ferdinando che non sollevò alcuna obiezione; e siccome

per Oratores, Syndicos, et Procuratores Principum, et universitatum ipsi domini solent obligari (...) perinde videtur esse, ac si Rex ipse in tali transactioni consensisset¹³².

D'altra parte, poiché l'Asburgo ha taciuto per quasi un anno dopo l'intesa, sorge la ragionevole presunzione di un consenso originario che adesso cerca di ritrattare in modo sleale. “Quod nam semel placuit Serenissimo Regi, amplius displicere non potest”¹³³. In effetti, “non est præsumendum, Imperatoriam Maiestatem ita cum Duce convenisse inscio, aut invito fratre, quem maximo amore prosequitur”¹³⁴.

Anche Socini segnala alcuni comportamenti che provano un'accettazione implicita: rispetto ad Alciato, però, la sua analisi è più diffusa. Per ricusare i pari e sostenere la competenza imperiale, l'Arciduca s'era appellato espressamente al Trattato, così confessandone la vigenza nei propri confronti: “proculdubio dicitur illam acceptare, et approbare”. Né sarebbe ammissibile una ratifica parziale, perché la *Transactio* non è come un *libellum accusationis*, che il convenuto può confermare o respingere per singoli punti; piuttosto va assimilata al regime della *confessio qualificata*, che deve “vel in totum acceptari, vel in totum repudiari”. In giudizio, il Re ha accettato le clausole in suo favore e, di conseguenza, è tenuto a rispettare l'intero accordo come se lo avesse voluto sin dal principio. È questo, infatti, l'effetto della *ratihabitio*, che retroagisce nel tempo parificando il *gestor* al mandatario¹³⁵.

Ma pur concedendo che siffatta ratifica non sia già avvenuta, in un modo o nell'altro, sarebbe possibile affermare che l'Arciduca sia costretto a farlo “ex vi, et qualitate ipsius negotiationis (...) cum videatur Cæsarea maiestate utiliter pro

l'amissio feudi in base a LF, 2.27 si arena di fronte al mancato adempimento di una condizione fissata dalla norma stessa (il *dominus*, prima di chiedere la restituzione in via giudiziaria, dovrebbe ammonire il vassallo). Un cavillo procedurale che, probabilmente, incontrerà un'accoglienza più benevola rispetto allo scivoloso stato di necessità. M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 38-39 e 49-51, foll. 210v-211r.

¹³² A tal proposito, il Senese ricorda D.3.4.1.1; D.3.4.7pr. e D.12.1.27 col relativo commento di Bartolo.

¹³³ L'Autore rimanda a D.39.3.9.1; D.44.3.14.5; I.2.1.9 e alla relativa *regula* formulata in VI.5.13.21.

¹³⁴ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 53-54, fol. 211.

¹³⁵ Ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 63-68, foll. 211v-212r. Cfr. D.5.1.56; D.50.17.60; D.50.17.152.2 e VI.5.13.10 (quest'ultima *regula* allegata anche dal Milanese).

fratre gesisse”. Questa interpretazione della *lex Pomponius scribit*, dovuta a Bartolo, ingabbia l’autonomia di Ferdinando, vincolandolo ad un’utilità oggettiva che, a detta del Consultore, risulta da numerosi elementi¹³⁶. Così, anche la seconda questione è risolta: il *dominus immediatus* non ha subito alcuna fellonia; se anche fosse, l’atto di Heilbronn ha estinto ogni suo eventuale diritto alla restituzione.

Resta da chiarire l’ultima *questio*: acclarato che la *Transactio* produce effetti sul Re dei Romani, bisogna fare i conti con quelle clausole di riserva che ne garantiscono i diritti e ne preservano le azioni. Con quelle formule, Carlo non aveva tenuto aperta la strada per la restituzione del feudo? Un *argumentum a verosimili*, sollevato dalla controparte, suggerisce che se la volontà imperiale mirava a conservare i diritti di Ferdinando non è credibile che, al contempo, procedesse a sottrargli lo *ius caducitatis*; tanto più che la carità fraterna esclude che Cesare intenda arrecargli pregiudizio, “quia coniunctio sanguinis inducit præsumptionem invicem benefaciendi”¹³⁷.

Qui il Consiliatore presenta le sue osservazioni più persuasive: e, infatti, la difesa di Ulderico si gioca più sull’effetto liberatorio della Transazione di Heilbronn che non sulle regole feudistiche, che ha palesemente violato. Da accorto stratega, Socini ha strutturato il parere antepoendo le ragioni più spuntate a quelle più affilate, che finiscono per suscitare il consenso di un giudice già tentennante. Quando Carlo aveva riservato “omnem actionem, quam Rex Romanorum aut ulli alii (...) damnificati occasione præsentis belli haberent” non poteva che riferirsi alla sola responsabilità aquiliana. Quel pronome relativo,

¹³⁶ La Transazione prevede che Ulderico non possa, *de coetero*, aderire ad alcuna lega senza l’assenso della Casa d’Austria; i sudditi del Württemberg non potranno più prestare servizio mercenario contro la stessa, anche in campagne effettuate fuori dai confini dell’Impero; il Duca dovrà imporre ai nobili un giuramento di fedeltà al Re e al suo casato. Vantaggi consistenti, sostiene Socini, perché privano il Württemberg della sua libertà, “res inæxtimabilis” rispetto alla quale non c’è bene più caro. L’utilità dell’atto risulta, oltretutto, dal riconoscimento dell’azione per danni: l’esperienza insegna che “sedatis bellis damna hincinde refici non solent”, per cui Ferdinando deve ritenersi avvantaggiato dal negoziato concluso da Carlo. Ma il beneficio principale che scaturisce dalla Transazione di Heilbronn, a ben vedere, è la sanatoria del Trattato di Kaaden. Anche Alciato aveva proposto una soluzione simile: quel testo era viziato perché costituiva un suffeudo senza coinvolgerne il *dominus eminens*. Socini imposta diversamente la questione: quel testo era nullo perché contraddiceva apertamente le disposizioni della Dieta di Worms. Erigendo il Ducato, infatti, Massimiliano I lo aveva configurato come feudo imperiale: pertanto, esso doveva restare in mano alla casa di Württemberg, all’Imperatore in persona o alla sua Camera. La creazione del suffeudo, stabilita a Kaaden, sarebbe rimasta illegittima o quanto meno dubbia finché il consenso di Cesare non avesse rimosso il difetto: convalidando lo *status quo*, la Transazione di Heilbronn si rivela molto utile all’Austria. Infine, Socini chiude ricordando lo speciale rapporto che intercorre tra il gestore e l’interessato: “credi nam debet, Imperatoriam Maiestatem fratris utilitatem ita intuitam esse, sicut suam, uti semper fecit ob fraternam charitatem, quæ inter eos suprema semper apparuit, et ob eam causam omnibus bene consideratis pro maiori utilitate sui fratris convenit”. M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 55-62, fol. 211v. Cfr. Bartolo da Sassoferrato, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1590, tit. De negotiis gestis, l. Pomponius scribit, foll. 116r-117v.

¹³⁷ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 70-79, fol. 212r.

infatti, specifica e restringe il complemento oggetto, escludendo qualsiasi azione “ad feudum (...) cum illa non sit ad damni resarcitionem, sed ad lucrum potius”. La stessa clausola, d’altro canto, raccomanda una successiva transazione per i danni di guerra, in assenza della quale scatterà la clausola compromissoria. Le azioni di cui si parla – garantite tanto all’Arciduca quanto a qualunque altro danneggiato – non possono che essere risarcitorie. Se invece la riserva comprendesse anche la *caducitas*, come si concilierebbe questa interpretazione con la successiva precisazione “quod Dux debeat in suo ducatu permanere”? Come aveva notato anche Alciato, scatterebbe un corto circuito logico, una *correctio* nel giro di poche righe che appare francamente insostenibile: bisogna fuggire la contrarietà¹³⁸.

Anche l’altra clausola, che riserva al Re lo “ius suum, quod ad Ducatum habet”, si presta ad analoghe considerazioni. Carlo non si era riferito allo *ius caducitatis* ma alla superiorità feudale sul Württemberg. Altrimenti, perché precisare “ut transactio Cadaensis inter Regiam Maiestatem et ducem Uldericum erecta in suo robore firma permaneat”? Quell’*ut* consecutivo chiarisce la riserva, specificando l’intenzione di assicurare la *firmitas* al precedente trattato. Sennonché, i contenuti di quel patto sono incompatibili con la prospettiva di una revoca: confermando i primi, Cesare ha escluso la seconda “quia qui vult unum, dicitur velle omne eius antedens necessarium”. In fin dei conti, nel conservare Ulderico sul trono, le parole della *Transactio Haylpronensis* sono tanto chiare da non poter essere distorte. Come sosteneva anche Alciato, “verba cum effectu sunt intelligenda”: sarebbe assurdo affermare la permanenza del Duca “si inde esset removendus”.

Illæ enim, si quas commisit, censentur ei remissæ, alioquin in ipsa transactione magna esset repugnantia (...) sic enim interpretatio fieri debet, ne scriptura, aut dispositio aliqua contineat repugnantiam.

Evapora così anche l’*argumentum a verosimili*, che potrebbe valere “in dubio, et ubi esset procedendum per coniecturas”: ma “in claris, et certis non est locus coniecturis”¹³⁹.

“Ad maiorem veritatis demonstrationem” viene in soccorso la corrispondenza che le parti si sono scambiate prima della stipula, manifestando il proposito di sopire ogni querela e, quindi, di stringere una “transactio simplex (...) facta generaliter de omnibus, de quibus erat controversia (...) etiam de commissis contra Regem”. Pertanto, la riserva espressa per il risarcimento danni costituisce un’eccezione, giacché “exceptio in unum, vel duobus declarat in alijs contrarium esse dispositum”. Né avrebbe senso imporre all’*Herzog* una serie di obblighi per il futuro che risulterebbero incompatibili con la privazione: dal giuramento per Carlo fino al tributo annuale “ad expensas erigendæ iustitiæ in

¹³⁸ Ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 82-85, fol. 212.

¹³⁹ Ivi, III, cons. CXXXIV, nn. 85-100, fol. 212v-213r. La *regula* è tratta da D.45.1.137.2.

Germania”. “Ex onere iniuncto declaretur dispositio”: e questi carichi sarebbero semplicemente inattuabili se la revoca avesse seguito. Lo stesso può dirsi per quanto attiene quel giuramento di obbedienza a Ulderico che Carlo stesso ha chiesto ai sudditi del Württemberg per evitare insorgenze. Da tutto ciò, risulta ancor più evidente la volontà di mantenere Ulderico sul trono *in perpetuo*.

“Si aliud diceremus, sequeretur, quod Imperator Ducem Uldricum vehementer decepisset”; il Ribelle, se avesse compreso la truffa, non avrebbe accettato condizioni così onerose per un vantaggio tanto effimero. “Acceptavit ergo quia in onerum compensationem Ducatum suum erat quiete retenturus”: è quanto mai opportuno tutelare il ragionevole affidamento del contraente. Ma l’inganno

nedum non est dicendum, sed nec etiam suspicandum, aut cogitandum de tanto, et tam iustissimo Imperatore, a quo semper omnis dolus, omnisque deceptio exularunt, et cum ab Imperiali culmine sanctissimum ius, plenaque aequitas, et iustitia pervenire debeant (prout a Moderno Imperatore invictissimo semper pervenerunt) non debet quoquo modo dici, quod iniuria, deceptio aliqua ab eo oriatur.

Appellandosi all’innata giustizia di Cesare, alla sua ingente sapienza e all’ineffabile clemenza, Socini confida in un giudizio coerente con quella *transactio* che Carlo stesso ha posto in essere e di cui conosce bene il significato¹⁴⁰.

5. Consilia allo specchio

Tra i vari responsi che giungono dall’Italia, quello reso dal Collegio dei civilisti bolognesi si distingue per la sua mole: oltre 31 colonne nell’edizione a stampa, che lo attribuisce al solo Agostino Berò¹⁴¹. In Italia, le facoltà giuridiche non sono solite pronunciarsi in sede consulente; in Germania, sin da inizio secolo, le *Spruckfakultäten* assumono una funzione perfino decisionale¹⁴². Non è

¹⁴⁰ M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 101-109 e 115, fol. 213.

¹⁴¹ Ciò che si legge nei *Consilia* di Berò non è opera del solo canonista felsineo: il testo stesso rivela la sua paternità, smentendo l’editore. Chi scrive usa sempre il plurale (ed il *plurale maiestatis* non è mai adoperato nella prosa consiliare, tanto meno al cospetto dell’imperatore) e, al termine, si qualifica come *Collegium bononiense*. Come si ricava da HStASt A 85, Bü 4, nr. 2, fol. 86v, il consesso è composto dallo stesso Agostino Berò, che ne è priore, dal fratello Alberto e da Alessandro Magnani, Antonio Galeazzo Malvasia, Benedetto Calderini, Paolo dal Pino, Romeo Bucchi, Cristoforo de Angelellis, Niccolò dell’Armi, Pietro Maria Sangiorgi, Pompeo Zambeccari, Federico Elefantuzzi, Achille Bottrigari, Francesco Totila. Ad eccezione del primo, tutti giuristi di secondaria importanza.

¹⁴² CCC, 219 riconosce questa prassi raccomandando la remissione degli atti all’università più vicina ogniqualvolta la questione presenti profili giuridici dubbi. L’istituto affonda le sue radici nella tradizione consiliare e, al contempo, la supera. Cfr. F. Wieacker, *Storia del diritto*, cit., pp. 266-268. Quanto alla situazione italiana, cfr. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all’Età moderna*, Bologna 1995, pp. 195-196.

il caso di soffermarsi su questo scritto dalle troppe pretese e dal modesto contributo. Dietro un'architettura complessa si scopre che le intuizioni originali sono davvero poche: basta procedere un po' con la lettura per sentire l'eco di cose già lette. Se ne accorge anche il cancelliere Schroteisen, che in una lettera ad Amerbach lamenta di aver pagato fin troppo per un *fac simile* del consiglio sociniano¹⁴³.

La somiglianza si spiega. Pur non partecipando alla stesura del parere collegiale, Socini insegna a Bologna: i suoi colleghi ne conoscono l'opinione¹⁴⁴. Nella logica del giurista che si pronuncia *de veritate*, se due pareri sono univoci si può presumere di non aver commesso errori, perché una è la verità. Sennonché, la correttezza di questa tesi dipende tutta dalla buona fede del *consiliator*: presupposto discutibile, che appartiene più alle mitologie della *scientia iuris* che non alla prassi professionale. Con un certo scetticismo, il cliente che riceve un parere reso sulla falsariga del precedente si sente sostanzialmente truffato.

Il plagio, sulle prime, è ben camuffato: un imponente apparato iniziale prospetta un'articolazione minuziosa dei contenuti. Dopo aver condensato quattro massime nell'*epitome* ed aver premesso una devota avvertenza a Carlo, il Collegio procede ad enucleare sei *quaestiones* che corrispondono esattamente ai sei dubbi su cui la corte di Stoccarda ha richiesto chiarimenti. Da parte loro, invece, Alciato e Socini avevano accorpato i *dubia* in strutture dialettiche omogenee, ottenendo un risultato soddisfacente. L'esposizione dei Bolognesi vuol essere più scrupolosa: ci si aspetta, perciò, che ognuna di queste questioni

¹⁴³ La lettera è datata 30 settembre 1549. Il *Kanzler* stigmatizza l'operato dei Felsinei parlando di "mercenariorum mercatorias venalesque operas": HK, VII, nr. 3199, p. 319. La voracità del *Collegium iuris civilis* era già stata deprecata dallo stesso Amerbach in un'epistola al duca Cristoforo (20 settembre), che Schroteisen ha letto: senz'alcuna vergogna, i 14 membri avevano domandato ben 1500 corone, poi scontate a 955 (850 ai consultori, 60 "pro arra", 6 "pro sigillo", 3 "pro collegio ter convocando", 36 per i redattori). "Es ist fürwar vil gelts, darab ich mich ser verwundert, jn erwegung", confessa il Giurista. Palese contraddizione dell'insegnamento ulpiano, secondo il quale i professori dovrebbero contentarsi di un onorario frutto della liberalità del cliente. Amerbach parafrasa D.50.13.1.5: "Proinde ne iuris quidem civilis professoribus ius dicent: est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quæ pretio nummario non sit æstimanda nec dehonestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit. Quædam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur". Cfr. HK, VII, nr. 3198, p. 317-318. A parziale discolpa dei Bolognesi, bisogna pur notare che il loro compenso *pro capite* non corrisponde nemmeno ad un terzo rispetto a quanto chiesto dal solo Alciato. Nella lettera di Schroteisen apprendiamo, invece, che Francesco Giovannetti "pro præsentis consilio præscripto Ulpiani honorario est contentus. Non enim numeramus plus quam centum coronatos; ita hominem perterruimus, ne præter legem committeret. Cupit tamen equum gradarium superaddi; qui a principe dono ei mittetur". Il comportamento del Giurista, che dal 1547 insegna ad Ingolstadt su chiamata del duca di Baviera Guglielmo IV, appare encomiabile. "Zoannettus noster iam non inter extremos nobis erit habendus (...) Meo iudicio promeruit unus quam quatuordecim illi in consarcinanda sua rhapsodia, quam, ut conicio, maxima ex parte ex consilio Soccini suffurati sunt": HK, VII, nr. 3199, pp. 319-320.

¹⁴⁴ A maggior ragione se prestiamo fede al *consilium* sociniano che, in calce, reca la data 1548: ciò significa che il Senese lo ha confezionato almeno otto mesi prima del Collegio, che spedisce il proprio a Ulderico solo il 19 agosto 1549.

sia svolta in modo simmetrico, secondo la consueta scansione di *pro* e *contra*. In realtà, mentre la prima occupa ben 18 colonne le restanti si risolvono in poche battute: la seconda e la quarta, in particolare, vengono liquidate in modo piuttosto frettoloso. Il Collegio dà il meglio all'inizio, assorbendo argomenti che in seguito non mette conto di ripetere se non per cenni: ne risulta un'impalcatura deforme e, in definitiva, troppo ardita per reggersi. La lettura procede con fatica, impedita da un'esibizione verbosa che poco aggiunge rispetto ai più brillanti prodotti del Milanese e del Senese¹⁴⁵. Aumentano le autorità citate: compare una dottrina quattrocentesca, non strettamente feudistica, che i due avevano trascurato¹⁴⁶.

Il consulto rappresenta, perciò, l'esatto opposto dell'ideale vagheggiato da Alciato. Quel modello distingue tra diritto ed erudizione, puntando *ad ingulum causæ*: allorché occorre confezionare prodotti per il foro, l'Umanista diffida di allegazioni dotte che risultano, in fin dei conti, fini a sé stesse. Paradossalmente, sono i Bolognesi a lanciarsi in una raffinata disquisizione filosofica che chiama in causa Aristotele, Cicerone e Boezio¹⁴⁷. E sono loro a cavar fuori, dalla

¹⁴⁵ Tra le poche intuizioni, l'insistenza sulla recidiva: i fatti del 1546 non sono che una *reiteratio criminis* rispetto a quelli del 1534. Significativo che una delle poche note di originalità riguardi un argomento contrario al cliente: invece di ometterlo, come probabilmente hanno fatto Alciato e Socini, i Bolognesi lo ripetono ben due volte. È un'ansia da completezza che caratterizza l'aspetto deteriore del *mos italicus* e, in generale, della tarda cultura scolastica. Cfr. A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, nn. 15 e 98, pp. 317 e 327.

¹⁴⁶ Tra gli altri: Angelo degli Ubaldi, Pietro d'Ancarano, Paolo di Castro, Niccolò de' Tedeschi, Giovanni da Anagni, Alessandro Tartagni, Felino Sandei, Andrea Barbazza e Giason del Maino.

¹⁴⁷ È il caso di soffermarsi su questi passi che costituiscono un saggio efficace di ciò che Carl Schmitt definirà "teologia politica". La trattazione appare superflua nell'economia del responso, ma il suo acume di per sé non è disprezzabile. Spunti analoghi emergevano anche dal testo sociniano, qui però vengono affrontati con maggior profondità teorica. Ci s'interroga circa l'effetto della grazia di Cesare sulle situazioni giuridiche di terzi. "Ad perfectionem cuiuslibet actionis tria debent concurrere, potestas, voluntas, et modus, quia sine potentia nihil est ad actum reducibile, absque voluntate nihil ad suum finem redigitur, et ubi non servatur modus ad finem ordinatus, ad finem perveniri non potest, nam, ut inquit Cicero, de officiis libro I his rebus, quæ tractantur in vita, modum quædam adhibentes, et ordinem, honestatem, et decus conservabimus, et secundum Philosophum, duo sunt, per quæ hominibus bene contingit, intentionem poni recte, et modos assumi ducentes ad finem, Boetius ad hæc inquit duo esse, in quibus omnibus consistit effectus, potestas, ac voluntas, et potestas proprie dicitur legitime posse, quia non possumus, quod cum iniuria possumus, et Deus qui omnipotens est, tamen peccare non potest". A questo punto, scatta l'assimilazione tra l'imperatore ed il Sovrano celeste, di cui il primo è immagine (secondo l'insegnamento eusebiano) o quanto meno vicario *in temporalibus* (secondo la teoria delle due spade). In questo modo, la sovranità è descritta con categorie squisitamente teologiche. I Bolognesi, seguendo l'intellettualismo dell'ortodossia cattolica, immaginano l'onnipotenza divina come *potestas ordinata*: piena ma indirizzata da "limiti interni". Di conseguenza, prima di chiedersi se Cesare volle è necessario domandarsi se Cesare poté. "Igitur cum potentia sit principium cuiuscunque effectus, sine qua voluntas operari non potest, prius erit videndum, nunquid Cesarea Maiestas transigendo, seu disponendo potuerit Regiæ Maiestati preiudicium inferre". Contro il netto volontarismo di Angelo ed una certa elasticità di Baldo, il Collegio ribadisce la necessità di una *iusta causa* che si sostanzia nella *publica necessitas*. Così, sul piano giuridico, si riflette quella strana "onnipotenza relativa" che caratterizza la teologia tomista: Cesare gode di *plenitudo potestatis*, dispone del *dominium universale* ma è tenuto ad agire secondo ragione e

feudistica napoletana, l'etichetta di *feudum quaternatum*¹⁴⁸. O a mettere ordine nelle sottigliezze di Baldo sulla figura del *subinfeudans*¹⁴⁹. Annotazioni mirabili per dottrina ma, complessivamente, pleonastiche.

Paragonato agli altri *consilia* per la corte di Stoccarda, quello alciateo si distingue per la sua dimensione contenuta. Siamo lontani, però, dall'ermetismo dei quattro testi che aprono il libro V: quelle esercitazioni, modello di concisione umanistica, presterebbero il fianco a mille obiezioni e risulterebbero improponibili al foro¹⁵⁰. Col procedere degli anni, Alciato ha pragmaticamente messo da parte simili velleità, adottando uno stile bartolistico senz'altro più apprezzato da giudici e clienti¹⁵¹. Sebbene metodo e contenuti si mostrino del

giustizia. A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, nn. 26-31, p. 320.

¹⁴⁸ Il termine nasce in epoca sveva, in quel *Regnum* che s'era dato un preciso assetto feudale. Implicava uno stretto controllo del monarca sulla sua trasmissione ma conferiva al beneficiario la partecipazione ad alcune regalie: G. Vallone, *Feudo quaternato*, in *Federiciana*, Roma 2005, I, p. 629. Strettamente legato all'esperienza napoletana, la sua utilizzazione per qualificare una realtà tedesca come il *Reichsleben* appare un po' forzata. In effetti, i Bolognesi precisano che "feudum Vuirtempergensis ab origine sua fuit feudum Imperiale solitum concedi ab Imperatoribus Romanis"; solo dopo stabiliscono un'equivalenza tra feudo "Imperiale, seu Regale" e feudo quaternato. Ciò che conta è fissare una contrapposizione coi feudi semplici o *de tabula*, che a differenza dei primi non sono concessi dal sovrano e non conferiscono né nobiltà né regalie. Perché ricondurre il Württemberg alla categoria partenopea? Lo scopo è quello di appellarsi ad Andrea da Isernia, secondo il quale il suffeudatario di un *quaternatum*, laddove si ribellasse al direttario, non sottostà al paragrafo *Illud quoque* di LF, 2.55 ma al paragrafo *Denique* di LF, 2.24: il beneficio, insomma, non è devoluto all'*immediatus* ma al monarca stesso. Cfr. A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, nn. 40-43, p. 321. È un modo per sbarazzarsi di Ferdinando. Rimane, però, una perplessità: fino a che punto questi italiani del Centronord, che attingono a piene mani alla feudistica meridionale, sono capaci di rispondere alle esigenze tedesche? Su alcuni punti decisivi per la controversia, la stessa dottrina medievale che essi invocano aveva riconosciuto significative difformità tra un territorio e l'altro, frutto di leggi e consuetudini non sempre concordi. Se generalmente i consiliatori non dimenticano le peculiarità statutarie, in questo caso si mostrano totalmente disinteressati alle specificità della Germania (che avevano trovato un'autorevole esposizione nella parte seconda del *Sachsenspiegel*, largamente ripreso da quello *Schwabenspiegel* più diffuso nei *Länder* meridionali). I giuristi italiani si ostinano a rispondere secondo il "diritto comune feudale": il rischio è quello di fornire al cliente un'arma spuntata, benché tecnicamente sofisticata. Altrove, alcuni giuristi iniziano a svalutare l'autorità dei *Libri* in favore del *droit coutumier* (Dumoulin) o a ripensare le categorie feudistiche in chiave romanista (Cujas): P. Grossi, *Ideologia e tecnica in una definizione giuridica (La definizione obertina di feudo dai glossatori a Cujas)*, in "Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno", XIX (1990), pp. 179-208.

¹⁴⁹ Dopo aver subinfeudato, Ferdinando non può essere più definito *dominus utilis*: piuttosto, è titolare di un certo "ius personale ex contractu". Non può darsi, infatti, dominio utile del dominio utile: al vassallo che subinfeuda non resta che un'immagine o reliquia del dominio utile, avendo trasferito anche la *naturalis possessio*. Equivoca ed impropria è perciò la suddivisione di Baldo tra *utile dominium superius* ed *utile dominium inferius*. "Ideo fatendum est utile dominium solum reperiri apud unicum subinfeudatum, qui ratione investituræ quoad servitia, et iuramentum fidelitatis, et quædam alia suum subinfeudantem recognoscere debet, et hac de causa subinfeudans non utile dominium, sed quasdam illius reliquias habere censetur, cum respectu eiusdem feudi non possit quis duorum dici vasallus, quia cum uno pactus est": ivi, I, cons. LXXVI, nn. 1-8, pp. 326-317.

¹⁵⁰ M. Cavina, *Indagini*, cit., p. 236.

¹⁵¹ Id., *Consilia*, cit., par. IV, nn. 17-20. Sulla continuità bartolistica nell'opera alciateo, evidente soprattutto in *consilia* e *lectura*, cfr. N. Warembourg, *André Alciat, praticien bartoliste*, in A. e S. Rolet

tutto tradizionali, resta una relativa *brevitas* come “marchio di fabbrica”: in tre pagine dense, l’Autore esaurisce i punti chiave con una logica, in fin dei conti, efficace. Breve ma non apodittico, il parere coglie nel segno.

Da parte sua, Socini rivendica di rispondere “more Scevolæ”¹⁵² e cita più volte Zasius¹⁵³, ma il suo umanesimo finisce qui: in realtà, il *consilium* è un ottimo esempio di trattazione scolastica, con un impianto articolato e non privo di schematismi che possono disorientare il lettore odierno, ma convincono il togato d’*Ancien regime*. Più allegazioni, obiezioni e soluzioni per giocare d’anticipo e neutralizzare la controparte. La poderosa costruzione sociniana scevera ogni possibile profilo e, alla fine, risulta non meno efficace di quella alciatea.

Nella loro relativa diversità, i *consilia* di Alciato e Socini si completano bene: le parole del primo colpiscono per incisività, le considerazioni del secondo impressionano per ponderosità. Peraltro, pur attingendo a fonti simili, i due sviluppano argomenti e percorsi autonomi, cosicché i loro testi non appaiono come una sterile ripetizione. Tuttavia, soffermandosi sui *pro* della controparte, Socini desta un’impressione di maggior imparzialità. Viceversa, lo stile alciateo è più avvocatesco: mirare *ad iugulum* significa prediligere le ragioni del cliente, sorvolando su quelle contrarie. D’altra parte, ben sapendo che quegli aspetti sarebbero stati ampiamente sviluppati e demoliti da altri consultori, il Milanese poteva permettersi d’intervenire solo sui punti decisivi, evitando quello che doveva sembrargli un gioco retorico.

Anche Alciato, come gli altri, pretende di esprimersi *de veritate* pur pronunciandosi *pro parte*: i suoi toni, però, appaiono più dimessi, come per non insistere su quella menzogna che verrà denunciata nei *Parerga*¹⁵⁴. Dal suo punto

(curr.), *André Alciat (1492-1550). Un humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance*, Tours 2013, pp. 119-130. Sulle novità culte, cfr. *La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei Parerga*, in A. e S. Rolet (curr.), *André Alciat (1492-1550)*, cit., pp. 145-164.

¹⁵² M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, n. 45, fol. 210v.

¹⁵³ La cui lettura feudistica, oltretutto, non rompe affatto con la tradizione bartolista: P. Grossi, “*Gradus in dominio*”. *Zasius e la teoria del dominio diviso*, in “Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno”, XIV (1985), pp. 373-399.

¹⁵⁴ “Non dubitabo ea de iure in medium afferre, quæ ipsum Ducem adiuvent, ut visis eius iuribus, possit Cæsarea maiestas certius iudicium facere submittendo tamen qualiacunque hæc scripta mea sapientissimo eius iudicio, et consiliariorum suorum, quibus me commendo”. A ben vedere, il Milanese nemmeno accenna alla verità, ma sostiene di rispondere in diritto. Al momento della sottoscrizione, non omette la formula “salvo semper saniore iudicio” che si conferma indizio affidabile di consiglio su richiesta di parte: A. Alciato, *Responsa*, cit., I, lib. III, cons. XXXVI, incipit e n. 33, coll. 355 e 360. “Quæritur quid iuris. Et ex parte illustrissimi Ducis petitur ab excellentissimo domino Consultore, quod pro veritate, et iustitia respondere velit (...) Quid de iure sentiam pro ipsa veritate demonstranda, et defendenda prompto animo subiiciam”: M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, casus e n. 2, foll. 208v-209r. “Dux Udalricus (...) per suas literas a nobis petierit, ut solam veritatem, ipsamque iustitiam sequentes nostram in hoc negotio sententiam velimus dicere, confisi Cæsareæ Maiestatis singulari benignitate, innataque clementia tantam provinciam suscipere non recusavimus. In qua regenda non laudis cupiditate adducti, sed veritatis indagandæ gratia omnem

di vista, il responso non è che un'allegazione *in iure*, prestigiosa ma non per questo disinteressata, e la figura del consulente perde i tratti dell'oracolo ispirato. La funzione del giurista è bruscamente secolarizzata: da *sacerdos boni et aequi* diventa un normale professionista, per cui la ricerca della verità si riduce ad artificio oratorio. Consapevole di questa dinamica, Alciato nutre scarsa considerazione scientifica della sua stessa produzione; forse per questo, riduce all'osso quell'*invocatio Dei* volta ad ottenere il dono del consiglio¹⁵⁵. In ciò, un solco profondo rispetto all'approccio degli altri giureconsulti. I Bolognesi supplicano il Signore

pie, humiliter, ac devote (...) ut divinitatis suæ fulgoribus oculos mentis nostræ illuminare, et irradiare dignetur, quo veritatem agnoscere, et intrepide dicere, et aperire valeamus

Socini rivendica il suo dovere di rispondere perché altrimenti, occultando la verità, peccherebbe: “proditor est veritatis, qui eam non defendit”. Entrambi chiudono con la formula “Laus Deo”, che Alciato non usa mai¹⁵⁶.

Se questi assolve all'incarico con lo spirito di avvocato, senza nascondersi più di tanto, viene spontaneo chiedersi se riversi, in queste cause, una certa partigianeria. In effetti, nel leggere certi *consilia*, si ha l'impressione che il capovolgersi delle fortune francesi in Italia non abbia scalfito le antiche simpatie per Francesco I¹⁵⁷. Più volte il Milanese viene coinvolto per difendere soluzioni

opera, curam, laborem, industriam, ac mentem denique nostram adhibimus, non magis ad dextram, sed ad sinistram declinantes, sed veritatem præhonorantes, et pro ea respondentes, ac disputantes, quam qui sequitur (...) Deum ipsum sequitur”: A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, incipit, p. 318.

¹⁵⁵ Nel pensiero medievale, il consiglio è dono divino strettamente associato alla virtù della prudenza: C. Casagrande, *Virtù della prudenza e dono del consiglio*, in C. Casagrande – C. Crisciani – S. Vecchio, *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, pp.1-14; M.L. Picascia, *La concezione teologica del donum consilii. Patristica latina e cultura monastica del XII secolo*, in C. Casagrande – C. Crisciani – S. Vecchio, *Consilium*, cit., pp. 15-32. Nell'edizione a stampa, solo il primo consiglio reca una brevissima *invocatio*; ma la ricerca d'archivio rivela come il nostro parere ne presenta una, benché piuttosto sbrigativa. In ciò non solo una precisa opzione per la *concinnitas*, ma il probabile riflesso del disincanto alciato. Peraltra la spiritualità del Nostro non è sempre stata immune da ombre, sebbene l'iniziale curiosità verso Lutero si sia presto capovolta in insofferenza verso il suo fanatismo (già nel *Filargiro*, si dimostra ostile alla Riforma: G. Rossi, *Declinazioni dell'umanesimo giuridico. Diritto e letteratura nel Philargyrus di Andrea Alciato*, in A. Alciato, *Filargiro. Commedia*, testo latino e trad. a cura di R. Ruggiero, Torino 2017, pp. XXVI-XXVII, XLI-XLII e XLIX-LI). Uomo di lettere ed *homo oeconomicus*, il Milanese si tenne distante dal merito delle speculazioni teologiche che appassionarono la sua epoca, ed anche alcuni giuristi. Quanto alla religione, condivise critiche ed aspirazioni dell'Umanesimo erasmiano, che coincidevano solo in parte coi temi della Protesta. Appare eccessiva l'enfasi sulle sue “simpatie luterane”, di cui parla A. Belloni, *Andrea Alciato fra simpatie luterane e opportunismo politico*, in F. Forner – C.M. Monti – P.G. Schmidt (curr.), *Margarita amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili*, I, Milano 2005, pp 117-143.

¹⁵⁶ A. Berò, *Consiliorum*, cit., I, cons. LXXVI, incipit e n. 143, pp. 318-331; M. Socini jr., *Consiliorum*, cit., III, cons. CXXXIV, nn. 2 e 115, foll. 209r-213v.

¹⁵⁷ Al Re cristianissimo, accorso per ascoltarne le lezioni, Alciato aveva indirizzato un'*Oratiuncula*. Nel

poco gradite a Carlo e ai suoi collaboratori; ciononostante, a questa altezza cronologica, egli ha già ricevuto non pochi onori dall'*establishment* imperiale. La sua preferenza politica appare, così, un vero enigma.

Fare di Alciato un fautore dei Valois o degli Asburgo è, probabilmente, fuorviante; piuttosto, bisognerebbe sottolineare come sia ritenuto così autorevole da poter perorare le cause più scomode¹⁵⁸. Un giurista capace di esprimersi senza timori riverenziali, finanche al cospetto della più alta potestà terrena. Perfino Maria d'Ungheria, amata sorella che Carlo aveva voluto reggente nei Paesi Bassi, pensa di rivolgersi a lui per tutelare i suoi diritti successori a scapito del fratello. Intellettuale troppo famoso e consapevole per non rivendicare la sua indipendenza – e tuttavia accorto nel valutare rischi e opportunità – Alciato non è un semplice corifeo degli Asburgo. Da uomo di scienza, sa ben distinguere l'istituzione da coloro che ne reggono le sorti¹⁵⁹. Ma questi lo stimano tra i massimi giuristi del tempo: proprio negli anni della controversia sul Württemberg, l'Imperatore in persona gli commissiona un parere sul Concilio di Trento.

C'è da riflettere, allora, sull'originalità di un giurista che ricerca la gloria accademica e non disdegna i vantaggi della consulenza, ma si tiene a distanza dal "lavoro sporco" nei gangli istituzionali¹⁶⁰. A differenza di molti colleghi, Alciato non necessita di cariche per risultare influente. Basta la sua raffinata dottrina, che lo pone in posizione di forza persino rispetto ai potenti. È, forse, uno degli ultimi bagliori di quel primato che la *scientia iuris* aveva affermato, nel corso del Medioevo, sulla politica e sulle arti. Ed è quasi paradossale che sarà proprio l'indirizzo inaugurato da Alciato a scardinare questa centralità del diritto, avviando quella polemica antigiusprudenziale che accompagna tutta l'Età moderna.

De singulari certamine, dedicato al medesimo monarca, si era spinto fino a parificarne il *gradus dignitatis* con quello cesareo e a riconoscere la sua indipendenza. Entrambe le opere sono confezionate durante la permanenza a Bourges (1529-1533), benché pubblicate successivamente. Cfr. T. Penguilly, *Allégeances politiques et stratégies polémiques dans les épîtres dédicatoires d'André Alciat*, in J.C. Julhe (cur.), *Pratiques latines de la dédicace. Permanence et mutations, de l'Antiquité à la Renaissance*, Paris 2014, p. 475.

¹⁵⁸ L'analisi filologica compiuta sui manoscritti dei *Rerum patriae libri* ha spinto A. Belloni, *L'Alciato*, cit., I, pp. 78-130 a delineare una trasformazione delle iniziali simpatie gallicane si sarebbero capovolte in senso filoromano e filotedesco a partire dal consolidamento di Carlo a Milano (1535): frutto di un clima da *renovatio imperii* ma anche di quell'opportunismo politico più volte evidenziato dall'Autrice.

¹⁵⁹ "Imperium perpetuum sit, et numquam pereat": A. Alciato, *Responsa*, cit, I, lib. IV, cons. IV, n. 61, col. 383.

¹⁶⁰ La carriera di Alciato è sostanzialmente accademica: la professione forense e l'attività giurisdicente si concentrano nei primi anni dopo la laurea (1516). Certo, egli è nominato conte palatino di Santa Romana Chiesa (1521) e del Sacro Romano Impero (1546): ma si tratta di titoli onorifici che non comportano particolari competenze amministrative. Più rilevante, in tal senso, quella nomina a senatore di Milano conferitagli da Francesco II Sforza (1532) e confermata da Carlo V (1546): ma non sembra che, in tale veste, il Nostro abbia inciso in modo significativo, né deve a questi incarichi il suo prestigio.

6. L'esito della controversia

Il primo ottobre 1549 Amerbach esamina un punto del responso di Giovannetti che Schroteisen giudica particolarmente importante: quello dell'interesse ad agire del figlio di Ulderico, Cristoforo, che intende aderire al processo¹⁶¹. Lo Svizzero reputa pericoloso l'intervento del giovane, che potrebbe irritare il giudice e la controparte, mentre dà ragione al collega nel rifiutare un'interpretazione fraudolenta della Transazione di Heilbronn¹⁶². A fine mese, il Cancelliere informa il corrispondente che i senatori del Ducato sono ormai stanchi per le lungaggini del processo; spirato il termine della quarta dilazione, hanno sollecitato una pronta soluzione. Una possibile mediazione di Guglielmo di Baviera, zio di Cristoforo, può schiudere le porte al compromesso, sul quale però non conviene far troppo affidamento. *Post scriptum*, Schroteisen avvisa che i pareri di Socini e dei Bolognesi gli son giunti a Montbéliard benché non abbia avuto tempo per leggerli, mentre quello di Alciato l'8 del mese non era pervenuto nemmeno a Stoccarda, “expectatur tamen in dies”¹⁶³. La corrispondenza restituisce la fitta trama di relazioni che s'intreccia alle spalle del processo. Amerbach rassicura il suo interlocutore: se Cesare manterrà la parola e sarà imparziale, la vittoria è vicina. Non sarà facile smentire pareri autorevoli come quelli raccolti dal Duca, tuttavia è sempre meglio cercare l'accomodamento amichevole. Supplicare Carlo, addolcire Ferdinando, coinvolgere Filippo II: sono queste le strategie migliori per cavarsi d'impaccio¹⁶⁴.

L'ottimismo aumenta. Il 29 novembre Amerbach ha finalmente letto lo scritto del “suo” Alciato, che valuta succinto ma pertinente: “es ist nitt gross, aber ad rem (...) verhoff der sachen ein fröhlich endt”¹⁶⁵. Nei primi giorni di dicembre, scrive all'antico maestro “unicum iuris hoc seculo asylum” per chiedergli ulteriori delucidazioni. Confortata dal suo “responso prudentissimo”, Stoccarda può sperare nel buon esito della vicenda. Tuttavia, essendo sorto tra gli altri consultori un certo dissenso circa la posizione di Cristoforo, lo Svizzero sollecita una nuova perizia che chiarisca una volta per tutte se il rampollo

¹⁶¹ Il Trattato di Reichenweiher (18 maggio 1542) aveva ufficialmente riconosciuto il rampollo come erede al trono. Cfr. P. Stälin, *Christoph (Herzog von Württemberg)*, in ADB, IV (1876), p. 243. In quanto tale, quello che la lettera definisce già come *princeps iunior* poteva nutrire un interesse meritevole di riconoscimento.

¹⁶² Il 30 settembre, scrivendo da Montbéliard, Schroteisen aveva sollecitato l'opinione di Amerbach (HK, VII, nr. 3199, p. 320). Il giorno dopo, da Basilea, il Giurista risponde: HK, VII, nr. 3200, pp. 320-321.

¹⁶³ La lettera è datata 27 ottobre 1549: HK, VII, nr. 3207, p. 332.

¹⁶⁴ Al termine della lettera, datata 31 ottobre, lo Svizzero raccomanda al Cancelliere di spedirgli il responso alciateo non appena sarà giunto a corte: HK, VII, nr. 3208, pp. 333-334.

¹⁶⁵ Così, da Basilea, scrive a Cristoforo: HK, VII, nr. 3216, p. 343.

dispone di un interesse da far valere in giudizio¹⁶⁶. La risposta non arriverà mai: il 12 gennaio 1550 Alciato muore a Pavia. La notizia viene comunicata a Cristoforo dallo stesso Amerbach, con una missiva del 4 febbraio che trasuda commozione per la perdita del caro amico¹⁶⁷.

L'inattesa scomparsa del grande giurista spinge Amerbach ad interessarsi direttamente della questione. Sul finire di agosto, lo scambio epistolare tra Basilea e Montbéliard s'infittisce. Sollecitato dal *Kanzler*¹⁶⁸, inizia ad esaminare nuovi documenti che scompaginano la ricostruzione degli eventi, mettendo in difficoltà Ferdinando. Senza celare il fastidio per la verbosità di certe allegazioni avversarie, lo Svizzero puntualizza: "Ego, quatenus responsorum ratio admittit, quædam ad ius pertinentia diluere institui; facta enim ad iurisconsultos, ut scis, non pertinent"¹⁶⁹. Il 6 novembre, il vecchio duca muore nella città di Tubinga ma già da tempo l'erede appare come il vero protagonista degli affari di corte. Per lui, Amerbach redige un corposo *consilium* in tedesco che tiene conto delle precedenti pronunce di Alciato e Socini¹⁷⁰. Poco dopo, illustra al nuovo *Herzog* le motivazioni per cui le colpe del padre non possono pregiudicare i suoi diritti successori¹⁷¹.

Frattanto, il clima politico è mutato. Dopo il trionfo sulla Lega i rapporti tra Carlo e Ferdinando avevano conosciuto un raffreddamento di cui, forse, la controversia sul Württemberg era stata la prima spia¹⁷². All'interno del casato, la questione successoria si era posta con urgenza, considerando la progressiva stanchezza di Carlo, le aspirazioni di Ferdinando e le crescenti ambizioni dei rispettivi figli. I negoziati di quegli anni vedono il *Kaiser* passare per il Württemberg, accolto con sommo onore. Il patto di famiglia del 1551, provando a soddisfare entrambi i rami, avrebbe vanificato le libertà politiche degli elettori, consegnando il futuro della Germania in mano agli Asburgo. È proprio questo a dare nuovo slancio all'opposizione protestante, che occupa Augusta, stringe una nuova alleanza con la Francia ed impedisce il finanziamento delle casse imperiali. La fuga da Innsbruck è uno smacco. Si giunge, così, alla Transazione di Passavia (2 agosto 1552), che Carlo vive come un autentico fallimento. Annullato l'*Interim* e perdonati l'Elettore di Sassonia ed il Langravio d'Assia, il trattato spiana la strada per la successiva Pace di Augusta, lì dove la formula "cuius regio, eius religio" sancirà la fine dell'unità religiosa. Ad entrambe le

¹⁶⁶ HK, VII, nr. 3217, pp. 343-344.

¹⁶⁷ HK, VII, nr. 3238, pp. 378-379.

¹⁶⁸ La lettera è del 25 agosto: HK, VII, nr. 3330, p. 496.

¹⁶⁹ La lettera è del 26 agosto: HK, VII, nr. 3331, pp. 497-498. Altre due missive relative alla controversia sono datate 29 (HK, VII, nr. 3333, pp. 498-499) e 31 agosto (HK, VII, nr. 3334, pp. 499-450).

¹⁷⁰ È datato 25 dicembre 1550: HK, VIII, Anhang, nr. 4, pp. 334-346.

¹⁷¹ La lettera è del 13 gennaio 1551: HK, VIII, Anhang, nr. 5, pp. 346-354.

¹⁷² P. Merlin, *La forza e la fede*, cit., pp. 164-182.

trattative, il *Kaiser* si rifiuta di partecipare personalmente, delegando suo fratello: lo tormentano gli scrupoli per un accordo che rinuncia alla verità religiosa in cambio di una pace politica¹⁷³. La missione stessa del *sacrum imperium* capitola di fronte alle esigenze della *realpolitik*: rotta l'unità visibile della Chiesa con l'istituzione delle *Landeskirchen*, non resta alcun fondamento per l'unità della monarchia universale.

Carlo, deluso, è ormai alla finestra, in attesa dell'abdicazione formale. Nella primavera del 1553, Ferdinando e Cristoforo risolvono finalmente la vertenza con una transazione, frutto tardivo della diplomazia passaviense. Dopo oltre vent'anni da re dei Romani, il figlio cadetto di Filippo il Bello e Giovanna la Pazza nutre ormai ben altre ambizioni ed è pronto al compromesso pur di ammansire i suoi oppositori. Il Duca versa 250000 fiorini in cambio del ritiro dell'accusa; rimarrà saldo sul trono pur riconoscendo la superiorità feudale dell'Austria (il vincolo verrà sciolto solo nel 1599)¹⁷⁴. Fiumi d'inchiostro per una soluzione annunciata.

7. Il tramonto degli universalismi

La controversia sul Württemberg fotografa le contraddizioni di un'epoca segnata da profonde trasformazioni. Al bivio tra diritto e politica, la vicenda impegna alcuni tra i migliori giuristi del tempo in una lite che sarà decisa con le armi della diplomazia. Alle spalle dei protagonisti, c'è una visione del mondo intrisa di giuridicità; di fronte, gli scenari ancora inesplorati di un potere autonomo dal diritto. Al di là delle giustificazioni teoriche, che pure sentono di dover addurre, i confederati sono gli alfieri di una statualità confessionale che insorge contro il decrepito ordine medievale¹⁷⁵. La Guerra di Smalcalda provoca la prima, drammatica spaccatura nell'universalismo politico, destinato a tramontare in modo irreversibile con la Guerra dei Trent'anni. Nel frattempo, la Pace di Augusta certifica il collasso dell'universalismo religioso.

Ricorrere ai consiliatori si rivela, per Ulderico, una tattica intelligente. Non solo perché guadagna tempo sul processo, lasciando maturare dinamiche

¹⁷³ K. Brandi, *Carlo V*, cit., pp. 600-608; P. Merlin, *La forza e la fede*, cit., pp. 320-327 e 351-351.

¹⁷⁴ HStASt A 80, Bü. 34-36; HStASt A 85, Bü. 95. Cfr. P. Stälin, *Christoph*, cit., p. 244. Rafforzata la sua posizione, il Duca si proporrà come *Friedensfürst* e sostenitore del protestantesimo, che contribuirà a diffondere anche fuori confine: R. Uhlend, *Cristoph*, in NDB, III (1971), pp. 248-249. In quegli anni, il Ducato ospiterà illustri fuoriusciti come Pierpaolo Vergerio e Matteo Gribaldi Mofa.

¹⁷⁵ O, quantomeno, contro la sua ipostasi imperiale. Non c'è dubbio che quelle giustificazioni tradiscano la lunga durata di valori libertari – sedicenti germanici – totalmente refrattari a qualunque razionalizzazione centralizzatrice che la romanità portava con sé e col suo diritto. Come per la Riforma religiosa, vecchio e nuovo s'intrecciano nel caos del cambiamento: c'è da chiedersi fino a che punto il travaglio della modernità sia frutto di un'opzione consapevole o, piuttosto, eterogenesi dei fini.

politiche che nel frattempo volgono in suo favore; ma soprattutto perché si trova al cospetto di un principe ancora disposto a ragionare secondo le categorie tradizionali. In accordo a questa logica, che non si limita ai rapporti di forza ma aspira a cogliere il giusto attraverso la ragione, un *consilium* può essere utile per discutere la regolazione dei rapporti postbellici. È questa, in fondo, la debolezza intrinseca del governo di Carlo che, appena raggiunto l'apice, inizia il suo rapido declino. Ancorato a una visione anacronistica della *potestas* subordinata alla *iustitia*, il *Kaiser* accetta meccanismi ormai obsoleti, che lo condannano a giocare una partita ad armi impari. È paradossale come i suoi avversari gli rinfaccino la mala fede contrattuale dopo aver disobbedito per decenni agli editti e, poi, avergli mosso guerra. Come in tanti altri momenti della sua vita, Carlo manca il colpo di grazia, quello che gli assicurerebbe l'egemonia incontrastata. Come avrebbe potuto eliminare Francesco I dopo Pavia, così avrebbe potuto sbarazzarsi di ogni avversario dopo Mühlberg. Ma non è uno Stato tedesco o continentale ciò che desidera: nel suo orizzonte c'è ancora l'Impero, garante della giustizia, della pace, delle libertà, della vera fede¹⁷⁶. Nemmeno le sue riforme più ardite giungono a cancellare quell'impronta plurale che mira ad abbracciare la cristianità intera, senza soffocarla. La sua politica è coerente con l'insegnamento alciato, secondo il quale il potere imperiale differisce da quello regio quanto al rapporto coi sudditi, con le città e con le relative libertà¹⁷⁷. Ma anche da governante dei territori ereditari l'Asburgo mantiene il carattere misto della monarchia, secondo una consolidata pratica pattizia ed assembleare; nel frattempo, i suoi rivali si organizzano e, forti della polemica teologica e dell'elaborazione politologica, disegnano un nuovo concetto di sovranità territoriale, in radicale antitesi con la *monarchia universalis*.

I tempi sono cambiati ed il *Kaiser*, sempre pronto a recepire le novità tecniche della guerra, non ne comprende le evoluzioni teoriche: paga il suo idealismo, frutto di un'educazione cavalleresca e dell'*instructio* umanistica di Adriano ed Erasmo. Per lui, il conflitto armato è ancora un'*extrema ratio* da percorrere solo se giusto e in accordo a una precisa etichetta; le sue campagne si richiamano al legittimismo o alla difesa, come imporrebbe la dottrina medievale¹⁷⁸. I suoi

¹⁷⁶ Sull'ideale imperiale, cfr. J. Bryce, *Il Sacro Romano Impero*, Napoli 1886, pp. 88-111; A. Dempf, *Sacrum Imperium. La filosofia della storia e dello stato nel Medioevo e nella Rinascenza politica*, Messina – Milano 1933; B. Paradisi, *Storia del diritto internazionale nel Medio Evo*, Milano 1940, pp. 13-24, 183-193, 235-237 e 278-284; Id., *Pace e impero alla fine del mondo antico*, in Id., *Civitas maxima. Studi di Storia del diritto internazionale*, Firenze 1974, I, pp. 218-235; P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 106-112. Più in particolare, per il periodo in esame, cfr. F.A. Yates, *Carlo V e l'idea d'Impero*, in Id., *Astrea. L'idea di Impero nel Cinquecento*, Torino 1990, pp. 5-36.

¹⁷⁷ “Hocque differunt ab Imperatoribus Reges, quod illi supremum ius in cives exequentur: Imperatores liberis civitatibus non nisi iusto moderamine praesident”: A. Alciato, *De formula Romani imperii*, Basileae 1559, pp. 40-41.

¹⁷⁸ Sulla quale, cfr. P. Contamine, *La guerra nel Medioevo*, Bologna 1986, pp. 353-408. *Ius ad bellum* (inteso sia nei suoi presupposti oggettivi che soggettivi: *persona, res, causa, animus* e *auctoritas*) e *ius in bello*: teologia e diritto avevano disegnato una complessa precettistica volta a limitare il ricorso alle armi in

antagonisti, al contrario, perseguono l'espansionismo o quanto meno l'indipendenza; sono pronti a ritirare la parola data e si mostrano poco sensibili all'unità dei cristiani, persino di fronte alla minaccia turca. Francesco I non esita a concludere accordi coi pirati saraceni o coi principi luterani, pur d'indebolire il nemico: il suo cinismo ne fa un campione della ragion di Stato¹⁷⁹.

Nell'orizzonte di Carlo, l'Impero è ancora uno spazio pacificato, dove si può proibire la violenza, bandire i ribelli, giuridicizzare il conflitto. Dentro i suoi confini, che idealmente racchiudono tutto l'orbe cristiano, non ci può essere *bellum* senza l'assenso imperiale¹⁸⁰; Cesare stesso preferirebbe sciogliere le controversie con giudizi, arbitrati o transazioni, perché porta il titolo di *imperator pacificus* ed è *summus iudex*¹⁸¹.

Se la legislazione sulla pace pubblica rafforzava il ruolo dell'imperatore come giudice supremo, questi non voleva né poteva interpretarlo spesso (...) Non ci si aspettava che il sovrano facesse applicare le sentenze, e le parti in causa venivano lasciate libere di accettare il suo giudizio o di trovare un accordo per conto loro¹⁸².

Certo, la dottrina cristiana insegna che la vera pace non è di questo mondo e che il malvagio è sempre pronto a colpire: il principe non regge invano la spada

un'epoca contraddistinta dalla debolezza degli apparati. Inevitabile che, di fronte a una teorica così esigente, gli scarti della pratica dovessero risultare cospicui. Di fatto, l'aggressività diffusa caratterizzò il Medioevo al punto da riconoscere la valenza di faida e rappresaglia; ma anche queste trovavano posto, ben distinte dal *bellum*, nella giuridicità del tempo, lontana dal concepire il monopolio statale della violenza. *Fehde* è sì *inimicitia*, ma intesa come "lotta per il diritto" che vendica il torto subito e punta a fare giustizia: "se un tale fondamento fa difetto, allora non si tratta di una faida giusta, ma di (...) rapina": O. Brunner, *Terra e potere*, cit., pp. 3-153 (cit. a p. 59). *Bellum e fehd*, nella pretesa di giustizia e nella titolarità non riferibile allo Stato, sono agli antipodi del concetto moderno di guerra (il termine *guerra*, durante il Medioevo, è usato promiscuamente ed in modo atecnico).

¹⁷⁹ Emblematiche le sorti della Pace di Madrid (1526). Francesco, prigioniero di Carlo, ne accetta le condizioni; appena libero, rinnega l'accordo. Più volte, l'Imperatore proverà a sfidarlo a duello, ritenendosi oltraggiato nell'onore; pensa, così, di risolvere l'annosa rivalità risparmiando il sangue degli eserciti cristiani. Anche sotto questo profilo, l'Asburgo si rivela legato all'etica cavalleresca della Corte borgognona mentre il nemico, che pur si fregia di essere un re cavaliere, dimostra tutto il suo pragmatismo. Cfr. K. Brandi, *Carlo V*, cit., pp. 227-233; P. Merlin, *La forza e la fede*, cit., p. 130. A Carlo, il cardinale Pole indirizza un'*Apologia* in cui condanna lo scismatico Enrico VIII ed il suo *vademecum*, quel *Principe* di Machiavelli riprovato come Bibbia di Satana: P. van Dyke *Reginald Pole and Thomas Cromwell: An Examination of the Apologia Ad Carolum Quintum*, in "The American Historical Review", IX (1904), n. 4, pp. 696-724

¹⁸⁰ Gl. *Ex hoc* ad D.1.1.5: "de bello licito, ut indicto a populo Romano vel Imperatore". È la dottrina del *bellum populi romani* che, traslata nella Cristianità medievale, punta ad escludere un *bellum* intestino. Ben più larghe le maglie della faida, riconosciuta a principi, città, cavalieri e perfino contadini (a questi ultimi, solo in caso di vendetta di sangue). L'*Enziger Landfrieden* di Massimiliano (1495) e Carlo (1519) vorrebbe inibirne l'uso; ma è significativo che già la *Carolina* (1535) deve riconoscerne una limitata esperibilità: O. Brunner, *Terra e potere*, cit., p. 69.

¹⁸¹ Sull'Impero come mediatore e giudice sovraordinato, cfr. J. Bryce, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 222-251. Sull'originale costruzione internazionalistica dell'Età di mezzo, cfr. C. Focarelli, *Introduzione storica al diritto internazionale*, Milano 2012, pp. 107-161.

¹⁸² P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., p. 685.

ma, se necessario, deve utilizzarla per ripristinare l'armonia turbata. La pace che si vorrebbe eterna si rivela, così, inevitabilmente precaria. Se la guerra è finalizzata alla pace, questa si completa nella giustizia. "Pace è la situazione propria del diritto inviolato ed illeso" ma non si limita ad una mera astensione dal conflitto: *Frieden* presuppone *Freundschaft*, una solidarietà che comporta obblighi positivi tanto impegnativi quanto frequentemente elusi¹⁸³. La *Constitutio de pace publica* si muove lungo una scia che risale fino agli Svevi e ai Sali; i concetti di *Landfriede*, *Reichsacht* e *Absetzung* che abbiamo incontrato nella vicenda ci riportano indietro fino al cuore del Medioevo feudale. Chi trasgredisce non è semplicemente un nemico che viene dall'esterno ma un ribelle o, appunto, un fellone¹⁸⁴. Il pericolo, insomma, nasce all'interno di un ordine: ed è per questo che tali soggetti, sediziosi e spregiuri, vanno espulsi dalla società e privati della pace. Se l'imperatore, sintesi della molteplicità e garante della *concordia*, è il riflesso della divinità monoteista, il traditore è diabolico, perché alimenta il conflitto e punta a separare le parti.

In questo quadro ideale, così diverso dal nostro modo di concepire le cose, è quasi impossibile distinguere i profili pubblicistici da quelli internazionali, il privato – e persino il penale – dal feudale, lì dove peraltro sia le controversie belliche che quelle giudiziarie si chiudono con uno strumento come la *transactio* (in tedesco *Vertrag*, che anche oggi significa sia "contratto" che "trattato", mentre *Sühnevertrag* è la pace che poneva fine alla faida). Gli accordi che concludono una guerra vengono assimilati a quelli che estinguono un processo perché la guerra sorge per vendicare le ingiurie ed il processo per evitare la guerra: lascito del Medioevo più remoto, fatto di insegnamenti patristici e consuetudini germaniche¹⁸⁵. All'interno di un'armonia complessiva, non c'è uno Stato-monade in condizione di anarchia esterna e guerra permanente coi suoi pari, ma un'*universitas* posta in una fitta rete dove s'intrecciano i fili dello *ius commune*, dello *ius gentium*, dello *ius naturale*. Non c'è frattura, ma osmosi, tra diritto internazionale, pubblico e privato, che la dottrina sviluppa con le stesse assiologie e gli stessi strumenti ermeneutici. In sede dogmatica, i legisti non possono certo ignorare la distinzione romanista tra *ius publicum* e *ius privatorum*: il loro modo di rileggere Giustiniano gioca, anzi, un ruolo chiave per costruire statualità, assolutismo e primato della legge positiva¹⁸⁶. In sede pratica, però,

¹⁸³ O. Brunner, *Terra e potere*, cit., pp. 30-31.

¹⁸⁴ "Era ribelle colui che ledeva l'ordine giuridico, rivolgendosi contro la potestà a lui superiore e turbando la pace cristiana. Per quanto le singole potestà fossero di fatto libere e indipendenti, di diritto non lo erano; e ciò toglieva loro la legittima facoltà di prendere le armi contro l'imperatore o contro la volontà sua. Essi non erano belligeranti, ma ribelli; e, postisi fuori dal diritto, essi dovevano essere schiacciati con ogni mezzo, nel mentre ognuno doveva collaborare alla loro sconfitta": B. Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., p. 283. Cfr. P.H. Wilson, *Il Sacro Romano Impero*, cit., pp. 674-701.

¹⁸⁵ K.G. Cram, *Judicium belli. Zum Rechtscharakter des Krieges im deutschen Mittelalter*, Münster 1955.

¹⁸⁶ È giurista Jean Bodin, il teorico della sovranità: A. Di Bello, *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, introd. di D. Quaglioni, Napoli 2014. Ma già nel Medioevo civilisti e canonisti avevano

emerge una realtà politica e giudiziaria incardinata sul patteggiamento, che condiziona l'Europa fino al tardo Settecento¹⁸⁷.

Com'è stato notato, Carlo è l'ultimo eletto in Germania ad aver cinto la corona in Italia: segno plastico di un trapasso verso un nuovo assetto politico. Quel mondo che il *Kaiser* vorrebbe restaurare *legibus et armis* è ormai giunto all'epilogo: nel secolo di Vitoria e Gentili, a cent'anni dal capolavoro di Hobbes, l'idea della *reductio ad unum* vive i suoi ultimi fulgori ed impatta con una nuova concezione del rapporto tra suddito e Stato e tra Stato e Stato. Sul piano interno le autonomie feudali e cittadine verranno progressivamente svuotate da una monarchia sempre più assoluta. Sulla scena internazionale il "Sistema di Vestfalia" – col suo *ius territorii et superioritatis* – sancirà la coesistenza di attori sovrani e pariordinati, in nome della politica dell'equilibrio e di una regolamentazione prettamente positiva dei rapporti bilaterali¹⁸⁸.

Resta da sottolineare che, nel turbine degli eventi che caratterizza la prima metà del Cinquecento, i giuristi italiani parlano ancora il linguaggio del mondo che fu. È lo stesso vocabolario di Mercurino di Gattinara, vero ideologo del progetto carolino¹⁸⁹. Non a caso tutti i consiliatori coinvolti da Ulderico si sono distinti, o si distingueranno, per la propria fedeltà all'idea imperiale; il *mos italicus*, con le sue letture e la sua *Weltanschauung*, ce l'aveva nel sangue sin dai tempi del Barbarossa e dei quattro dottori¹⁹⁰. Se Berò era stato tra i protagonisti dell'incoronazione bolognese di Carlo, Giovannetti pubblicherà nel '63 un *De Romano imperio ac eius iurisdictione* dedicato a Ferdinando. Lo stesso Alciato, nonostante le sue esperienze francesi, ha nel cassetto sin dal '23 un *De formula*

maneggiato frammenti capaci di prospettare sviluppi sul piano pubblicistico e internazionale: S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato: imperium spirituale, iurisdictione divisa, sovranità*, Milano 1951; F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1982; K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1993.

¹⁸⁷ M. Fioravanti, *Per una storia dello Stato moderno in Europa*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXXIX (2010), pp. 69-81.

¹⁸⁸ E.W. Böckenförde, *La pace di Westfalia e il diritto di alleanza dei ceti dell'Impero*, in E. Rotelli – P. Schiera (curr.), *Lo Stato moderno, III. Accentramenti e rivolte*, Bologna 1974, pp. 333-362; P. Schiera, *La Pace di Westfalia fra due tempi storici: alle origini del costituzionalismo moderno*, in "Scienza & Politica", XXII (2000), pp. 33-45. Nel 1640 il *De ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico* di Bogislaw Philipp von Chemnitz demolisce il mito imperiale, auspicando quello svuotamento di poteri che la Pace del '48 realizzerà puntualmente. Questa fase storica, in rapporto al tramonto degli universalismi, è puntualmente ricostruita in H. Schilling, *Ascesa e crisi. La Germania dal 1517 al 1648*, Bologna 1997; M. Greengrass, *La cristianità in frantumi. Europa 1517-1648*, Roma – Bari 2017.

¹⁸⁹ Sul Piemontese, professore di diritto civile a Dôle, presidente del Parlamento di Borgogna e gran cancelliere di Carlo, cfr. G. Brunelli, *Mercurino Arborio marchese di Gattinara*, in DBI, LII (1999), pp. 633-643; M. Rivero Rodríguez, *Gattinara. Carlos V y el sueño del Imperio*, Madrid 2005.

¹⁹⁰ F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, pp. 367-389 individua un nesso di ferro tra universalità dell'impero e diritto comune.

romani Imperii in cui sostiene la continuità da Augusto a Carlo¹⁹¹; com'è stato notato, alcuni *emblemata* veicolano la concezione carolina del governo e della giustizia¹⁹². Nella visione alciatea, Cesare si staglia ancora sulle potestà terrene, pur essendo subordinato al primato papale; romanità e cristianità sono avvertiti come sinonimi¹⁹³. Sul crinale tra Medioevo e Modernità, mentre crollano gli universalismi, l'accademia italiana scorge ancora nel *dominus mundi* la chiave di volta per dare ordine ad un mondo che cambia¹⁹⁴.

¹⁹¹ V. Piano Mortari, *Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI*, Napoli 1973, pp. 8-23; M. Cavina, *Imperator*, cit., pp. 168-172, 188-189, 198 e 216-218. Sul libello alciateo, cfr. P.É. Viard, *André Alciat (1492-1550)*, Paris 1926, pp. 185-189; A. Visconti, *Sul De formula Romani imperii di Andrea Alciato in un manoscritto braidense*, in *Per il XIV centenario delle Pandette*, Pavia 1934, pp. 275-292; J.C. D'Amico, *L'Empire romain et la translatio imperii dans le De formula Romani Imperii d'André Alciat*, in A. e S. Rolet (curr.), *André Alciat (1492-1550)*, cit., pp. 177-194; A. Belloni, *L'Alciato*, cit., I, pp. 135-143. L'opera sarà pubblicata postuma nel 1559, in un volume di sapore filoimperiale che contiene l'*editio princeps* della *Monarchia* dantesca, il *De translatione Imperii* di Landolfo Colonna e i *Chronica* di Jordanus de Osnabrück.

¹⁹² G. Cascione, *Filosofia e comunicazione politica nell'Europa di Carlo V: Erasmo, Alciato, l'emblematica*, in D. Mansueto (cur.), *The Italian Emblem*, Glasgow 2007, pp. 93-114.

¹⁹³ M. Greengrass, *La cristianità*, cit., p. 262.

¹⁹⁴ Altrove, non mancano voci in contrario. Da Vulteijs a Covarrubias, fino a Bodin ed Althusius, ragioni politiche e confessionali spingono parte della dottrina verso soluzioni dirimpenti: V. Piano Mortari, *Il potere*, cit., pp. 23-33.

Appendice

Per facilitare la lettura, nel corso dell'articolo si è fatto ricorso al testo del *consilium* così come divulgato dalla fortunata edizione di Tommaso Guarino, impressa a Basilea nel 1582. Qui di seguito, si offre al lettore la trascrizione fedele dell'originale manoscritto, custodito presso l'*Hauptstaatarchiv* di Stoccarda (HStASt A 85, Bü. 100, nr. 1, foll. 1-10). Esso si presenta come un agile fascicoletto, caratterizzato da una grafia precisa ed elegante che lo distingue dalla scrittura sciatta degli altri pareri resi per l'occasione; non a caso, Alciato ha considerato il lavoro dello scrivano nel computo delle spese. Non si tratta perciò di un autografo, benché la sottoscrizione finale sia certamente opera dell'Autore. Il sigillo a secco garantisce l'autenticità; esso reca l'immagine del caduceo ermetico e della cornucopia, che si ritrovano nel monumento funebre di Pavia.

Il confronto tra le due versioni rivela una notevole discrepanza per quanto attiene profili formali di secondaria importanza, nel quadro di una complessiva corrispondenza contenutistica. Alciato va a capo per scandire il discorso ma fa un uso assai discutibile della punteggiatura: parco nell'adoperare le virgole, ignora l'interrogativo e ricorre in modo disinvolto al punto fermo (che talora fa le veci dei due punti). Insoddisfatto, il curatore interviene pesantemente su questo aspetto, rendendo lo scritto decisamente più leggibile e vicino al nostro canone grammaticale. Talora, egli modifica leggermente alcune parole (ad es., *vassallus* diventa *vasallus*, *fellonia* diviene *felonia*). Soprattutto, nelle allegazioni di autorità, elimina sistematicamente ogni riferimento alle colonne dov'è reperibile l'affermazione richiamata: moltiplicandosi le edizioni, ciascuna con una propria impaginazione, avrà ritenuto fuorviante un riferimento così variabile. Ciò che più conta è che, mentre in 4 casi egli ha aggiunto delle precisazioni rispetto all'originale, in altri 3 ha ommesso dei passaggi alciatei che forse gli sembrano pleonastici (in nota, segnaleremo i 7 punti difformi). Se ciò non stravolge affatto il senso del discorso, deve comunque metterci in guardia sulla totale fedeltà dell'edizione a stampa, ove sia Francesco Alciato che gli stampatori hanno potuto modificare alcuni elementi di dettaglio. Al netto di queste osservazioni, il pensiero del Giurista è integralmente rispettato: indicazione rassicurante per gli altri *consilia* del Nostro, laddove non sia possibile rintracciare il manoscritto.

L'analisi dell'originale permette di verificare alcuni caratteri estrinseci di particolare interesse per definire lo stile alciateo. L'Autore antepone al consulto una stringata *invocatio* (soppressa in tutte le versioni a stampa), mentre evita qualsiasi *summarium* (per cui quello che appare nei volumi in commercio è frutto di un'indicizzazione arbitraria). Tuttavia, nel presentare le ragioni del cliente e nel demolire quelle dell'avversario, propone una numerazione degli argomenti-chiave destinata a scomparire in seguito (la si evidenzia in grassetto). Il "nota bene" rappresentato graficamente dal dito indice potrebbe non essere opera del Giurista e del suo scrivano, quanto del cliente che ne ha letto le argomentazioni:

difficile esprimersi con certezza. Da segnalare che, in questa tarda fase della sua carriera, il Milanese ha ormai rinunciato a collocare le allegazioni a margine della pagina, adottando quel metodo tradizionale che le vuole incastonate nel testo: il manoscritto conferma quanto affermato da Francesco Alciato nel tracciare l'evoluzione metodologica dello zio. Mette conto di segnalare che quello stile innovativo, che sottende un ridimensionamento del principio d'autorità in favore delle *rationes*, compare invece nei pareri delle facoltà di Bourges e Basilea laddove, proprio grazie ad Alciato e ai suoi allievi, si respira l'aria del cultismo.

Nella presente trascrizione sono state rispettate la punteggiatura e le maiuscole. Le abbreviazioni nel testo sono state sciolte per esigenze redazionali, mentre quelle contenute nelle citazioni sono rimaste inalterate, al fine di conservare lo stile citazionale proprio dell'epoca. Le legature æ ed œ vengono riprodotte fedelmente.

CONSILIUM DOCTORIS ANDREÆ ALCIATI
SUPRA FACTO ILLUSTRISSIMI DUCIS
ULRICI VUIRTEMBERGENSIS & C.

1549

DEI OPTIMI MAXIMI
nomine invocato

Cum Cæsarea Maiestas causam hanc Ducis Uldrici ad cognitionem suam revocaverit, non dubitabo ea de iure in medium afferre, quæ ipsum Ducem adiuvent, ut visis eius iuribus, possit Cæsarea maiestas certius iudicium facere. submittendo tamen qualiacunque hæc scripta mea sapientissimo eius iudicio et consiliariorum suorum, quibus me humiliter commendo.

Petitio serenissimæ Regiæ¹⁹⁵ maiestatis duo habet capita. Primum est quo petit decerni et declarari per Cæsaream maiestatem caput et bona Ducis Uldrici propter crimen læsæ maiestatis ad ipsum Cæsarem applicari. Secundum caput est quo petit feudalia et subfeudalia ad ipsum Regem tanquam immediatum dominum pertinere debere, atque iam esse reversa.

Circa primum caput, non videtur subesse magna difficultas quin procedere non possit, cum enim actio intentatur, ut caput, et bona allodialia sint Cæsaris, hoc nihil interest ipsius Regis, quia actiones sunt institutæ, ut unus quisque prosequatur quod suum est, non autem quod est alienum. et ideo exceptio tua non interest repellit agentem a limine iudicij. c^o. super ijs ubi doct. extra, de accusat. l. non ignorat. C. qui accus. non poss. l. posthumus. §. si quis ex ijs. ff. de inoff. testa. ubi Ang. et cæteri. Et hoc maxime est dicendum. cum Cæsarea maiestas remisserit fellonias, et ordinaverit Ducem remanere in suo ducatu, et ipse Dux satisfecerit ipsi Cæsari secundum verba gratiæ, unde amplius non potest admitti dominus subfeudi, ut est textus in c^o. j^o. §. illud. de prohib. feud. alien. per Feder. in versi. nisi requisitus ab eo paratus fuerit satisfacere maiori domino, etc. Nec petitio ipsa respectu ipsius Regis potest verificari. quia contra ipsum Regem non potuit committi crimen læsæ maiestatis. quia Dux non videtur subditus Regi nisi ratione feudi, non autem ratione originis, vel aliter. unde contra eum non potest dici, quod commiserit crimen læsæ maiestatis. iuxta textum. in Cle. pastoralis. §. denique de re iud. ubi Papa hoc statuit in Rege Roberto qui tenebat comitatum provinciæ feudum ab Imperatore. et certum est in iure. quod qui non est subditus nisi ratione feudi, non committit crimen læsæ maiestatis ut per Spec. in tit. de feu. §. quoniam. vers. 17. et idem sentit Bald^s. cons. ult^o. incip. Rex Rom. in j^o. vol. col. 6^a ubi distinguit civem à vassallo: quia cives si machinantur contra Principem perdunt vitam, vasalli verò perdunt duntaxat feudum. et ita omnes tenent in d. Cle. pastoralis. et per Bart^m. in extravag. qui sint rebell. verb. rebellando de quo non est ulterius disputandum.

¹⁹⁵ Qui il curatore aggiunge “Romanæ”.

postquam petitio Regis hoc crimen læsæ maiestatis non imputat Duci ex persona sua, sed ex persona Cæsari, à quo Cæsare habet gratiam ut dixi.

Nec obstat quod etiam ipse Rex fuit læsus et adversus eum commissa fellonia. unde videtur quod pro interesse suo talis petitio sit admittenda. nam respondeo quod cum petierit pœnam Cæsari applicari, non autem sibi apparet quod sua nihil interest respectu pœnæ de qua agitur. et cum ipse principaliter non fuerit læsus, sed in consequentiam dum fratri suo auxiliatur, videtur tale crimen potuisse remitti per ipsum fratrem. ut infra dicam, et cum Dux impetraverit à Cæsare abolitionem non est admittenda ampliùs hæc accusatio. L. j. C. de aboliti.¹⁹⁶

Circa secundum caput. maior est difficultas, quia regula est quod propter felloniam vassalli feudum devolvitur ad ipsum Regem. etiam si feloniam esset commissa contra primum dominum tantum. ut est textus in d. §. illud. multo magis in casu nostro. in quo felonia est commissa contra utrumque tam primum, quam secundum dominum. id est tam contra Cæsarem quàm Regem. Nec videtur dubitandum quin in casu nostro subsint plures causæ felloniæ. In primis cunfederatio cum inimicis Imperij in federe Smalkaldico, et occupatio Clusæ, et aliarum terrarum Regiarum, et apertum bellum per multos menses, quæ omnia reddunt vassallum indignum, et prestant causam iustam amittendi feudi. c.º. j.º. §. item, qui dominum. et §. seq. quæ fuit prima caus. benef. amitt. quia ista omnia sunt contra iuramentum fidelitatis, ad quod tenetur vassallus. iuxta textum in c. j.º. de form. fidel. et in c. j.º. de nov. form. fidel. Nec videtur obstare gratia Cæsareæ Maiestatis in qua manifeste reservata est omnis petitio, et actio ipsi Regi. Item rursus reservatum Regiæ maiestati omne ius quod ad præmemoratum ducatum haberet, ergo videretur salva et integra iura ipsius Regis, et posse eum petere ducatum ipsum tanquam subfeudum suum. Et gratia Cæs. Maiestatis debet restringi ad ius ipsius Cæsaris, non autem quod præiudicet tertio, idest ipsi Regi. l. 2^a. § si quis à principe. ff. ne quid in loc. publ. l. 2^a. C. de precib. imp. off. l. nec avus. C. de emancip. lib. et quod Iaco. de Belvis. in c. j.º. hic fin. lex. Corr. ubi gratia et restitutio principis non trahitur ad feudum alteri militi iam concessum. ne ei fiat iniuria.

Sed tamen ijs non obstantibus puto contrariam opinionem esse veriore, et hanc secundam petitionem esse à Cæsarea Maiestate reiiciendam tanquam adversantem gratiæ ipsi Duci concessæ. si enim eius verba videantur in ea ponitur conclusio. quod Imperatoria maiestas remittit, et condonat offensam et vult Ducem in ducatu suo permanere una cum eo, quod Imperatoria maiestas occupavit, etc. Regi verò Romanorum dumtaxat reservat primo capite omnem actionem. quam ipse vel alij damnificati occasione præsentis belli haberent, cum quibus transigere Dux ipse debeat, alioquin Imperator arbitrabitur. Alio verò capite reservat Regiæ maiestati, et domui Austriacæ ius suum subfeudi in dicto ducatu, etc. ex quibus omnibus satis apparet id esse actum à Cæsarea maiestate

¹⁹⁶ Qui il curatore aggiunge “ibi ne semel finita instaurentur, &c.”

quod feudalia et subfeudalia ipsi Duci remaneant, non autem confiscentur Romanæ Regiæ maiestati. I Primo. ex conclusione transactionis qua vult ducatum remanere ipsi Duci, non autem dicitur remanere nisi quod immutabiliter remanet et auferri non potest. l. aliud est capere verb. remansurum ff. de verb. sing. l. si ipsa. ff. quod met. caus. et quia verba cum effectu debent intelligi. l. j^a. §. fi. ff. quod quisque iur. II Et hoc suadetur ex illis verbis quatenus dicitur quo transactio cadaensis in suo robore firma maneat. Cum enim per illam transactionem ducatus versus sit in subfeudum domus Austriacæ, si locus esset petitioni Regiæ iam non staret firma, sed esset finita, sicut dicimus quod per felloniam vassalli finitur investitura nec amplius durat. §. finitur instit. de usufr. et habetur in c^o. j^o. ut lit non contest. L^o. VI^o. III Et quod talis fuerit mens Cæsareæ maiestatis ostenditur in literis quibus restituit Ducem et mandat eius subditis ut ei pareant, et iterum pro suo domino habeant, nullo reservato iure Regiæ maiestatis sed simpliciter quod prestent Duci iuramentum fidelitatis. quod utique fieri non potuisset, si locus fuisset caducitati. IIII Nec videtur dubitandum quin Cæsarea maiestas potuerit ita ordinare etiam in præiudicium Regis per textum d. c^o. j^o. §. illud. de prohib. feud. alien. per Feder. ubi si ipsi primus dominus remittat felloniam vassallo Baronis sui non applicatur subfeudum ipsi baroni, sed remanet vassallo. et in hoc potest dominus præiudicare Baroni seu primo vassallo. V Confirmaturque hæc sententia per ea quæ notant doct. in c^o. j^o. de vassal. decrep. ætat. ubi si vassallus tenens subfeudum à Barone deliquerit in Regem primum dominum, et ideo Baro occupaverit subfeudum. tamen si Rex concesserit gratiam vasallo indulgendo ei crimen, censebitur restitutus ad feudum. quamvis iam Baroni quæsitum secundum Andr. de Isern. in d. c^o. j^o. col. 5^a cum quo transeunt alij doctores. VI Et idem ampliat ibi dominus Cardinalis Alexandrinus etiam in feudo quod devolutum esset agnatis adhuc valebit gratia primi domini in præiudicium agnatorum. meritò igitur idem in casu nostro erit dicendum. VII Et probatur hæc sententia etiam verbis transactionis dum simpliciter reservat Romanæ Regiæ maiestati et domui Austriacæ ius suum quod ad Ducatum habet. illa enim dictio ius suum non debet simpliciter intelligi pro iure caducitatis, sed dumtaxat pro iure subfeudi. quia alias corrigeretur illa dispositio per quam ordinatur ducatum debere remanere Duci. et semper fit interpretatio ne tali clausola induceretur correctio. quod non est dicendum l. non ad ea ff. de cond. et dem. Bart. l. j^a. §. et parvi. col. 2^a ff. quod vi aut clam. et quod talis dictio reservativa iuris restringatur, ne inducat correctionem. post Baldum consuluit Dec^s. consilio 283 et in alio casu idem tradidit Ias. in l. si fundum per fideicommissum ff. de legat. j^o. et d. Alex. cons^o. 135. in ult^a. col^a. in j^o vol^e. et alias declaravi in tract. præsumpt. reg^a. 2^a. vers^o. 28. ubi plurima adduxi pro confirmatione huius sententiæ. et ostendi quod istud procedit in quacunquæ materia seu in testamentis, seu in contractibus, seu in statutis. VIII Et hoc maximè est dicendum in casu nostro, scilicet in gratia Principis quæ latam et favorabilem

interpretationem accipit. l. fi. ff. de constit. princ. unde etiam solet dici quòd contractus principum semper censentur esse bonæ fidei ut inquit Bald. de pac. constan. §. si quis verò et obligatur Princeps tam civiliter quam naturaliter ex suo contractu, ut notant Cyn^s. et Doct. in l. digna vox. C. de ll. adeo ut etiam de plenitudine potestatis contravenire non possit, ut declarat ibi Paul. de castr. et idem tenet Bald. in c^o. j^o. §. ad hæc col. 5^a de pace iur. firman. et si aliter diceremus nullus inveniretur qui contrahere vellet cum Principe. et sic privaretur hominum commercio, quod admodum grave esset. l. hi qui. C. de apost. Rom. cons^o. 352. ad fin. IX Et maxime hæc fides est præstanda in hoc casu in quo non omnino gratuita fuit concessio, sed sua maiestas accepit notabilem summam auri, adeo ut hæc gratia non possit dici ex causa lucrativa omnino præcessisse. unde indubitanter dicta maiestas est obligata ad manutenendum dictum Ducem in ducatu, iuxta formam transactionis, cum alioquin teneretur ad restitutionem pecuniæ argumento l. emptorem §. fi. de act. empt. et quod tradit Aret^s. in c^o. j^o. extra, de probat. X Et pro hac sententia etiam facit quod dicit se consuluisse Iacobin^s. de s.^{to} Georg. in tract. feud. §. dictique vassalli promisserunt. col. 15 vers^o. quidam Episcopus solus absque consensu capituli potest facere gratiam et remittere ingratitude vassallo non attenda contradictione capituli, quando iniuria respiceret personam Episcopi vel quando utilitas ecclesiæ hoc suaderet pro bono pacis.

Nec obstant rationes suprâ in contrarium adductæ quod Cæsarea Maiestas non videatur obtulisse ius tertij et sic ius competens Regi ex caducitate quia respondetur quod imo voluit ut Ducatus remaneret ipsi Duci. et hæc caducitas locum non haberet, ut supra ostendimus. nec dicitur istud quod Regi aufertur esse ius tertij, sed potius ius concedentis, quia principaliter spectat ad ipsum Cæsarem, et bellum cum eo gestum fuit, et felloniæ in eum commissæ, quas potuit remittere etiam in præiudicium Regis per textum in d. §. illud. ubi fit remissio etiam in præiudicium Baronis, nec est restringendus ille textus quando Baro non adiuvasset primum dominum. Et facit quia in feudis quantum ad offensionem semper attendimus personam, quæ principaliter offenditur, non quæ per consequentiam. c^o. j^o. an ille qui fratrem. in usib. feud. et facit regula generalis ut semper attendamus ad id quod principaliter est actum. l. si quis nec causam ff. si cer. pet. et videtur Regia maiestas una cum Cæsarea esse quodammodo duo rei credendi adversus Ducem. Cæsar principaliter, Rex in consequentiam: unde liberatio facta à Cæsare debet prodesse Duci, etiam adversus Regem. argumento l. per iusiurandum. §. fin. de acceptil. l. si ex pluribus eo. tit^o. et ibi per doct. Maxime cum gratia Cæsaris emanaverit ab eo etiam sub titulo Archiducis Austriae. quo casu etiam secundum illam qualitatem dici potest contraxisse, c^o. quoniam Abbas. extra, de off. deleg. et quæ ibi habentur per Doct.

Non obstat quod Dux invaserit etiam terras Regis, et ideò iniuria principaliter ad Regem videtur pertinere. et consequenter etiam poena iniuriæ idest

caducitatis¹⁹⁷. Respondeo quod satis constat bellum indictum fuisse contra Cæsaream maiestatem cuius adiutor erat Rex ipse, et gentes transmissæ ad claustra montium, non fuerunt transmissæ propter aliquam inimicitiam, quas haberent federati contra Regem, sed solum ut arcerent externum militem, unde cum animus non adfuerit iniuriam faciendi ipsi Regi, non debet Rex eam ad caducitatem trahere, sed solum esse contentus restitutione damnorum, quia iniuria restringitur secundum animum facientis l. verum ubi Bart. ff. de furt. per Alex^m. consilio 113 in 4^o. volum^e.

Et ex suprascriptis resolvitur dubium principale. quo quæritur an dicta transactio facta per Cæsaream maiestatem sufficiat ad excludendum Regem à dicta petitione. Respondeo quod sic. quia verba transactionis disponunt ut ducatus remaneat ipsi Duci. Nec obstat quod transactio cum Cæsare facta non debet nocere Regi. quia istud fallit multis casibus. I. in transactione facta propter pacem, quæ sufficit si facta sit cum principali, quia¹⁹⁸ trahitur ad omnes adhærentes. c^o. j^o. de postul. prelat. Ioan. Andr. in c^o. ad apostolicæ de re iud. Lib. 6^o. ubi alij doct. Ang^s. in l. quæ religiosis ff. de rei vend. Alex^f. l. si convenerit §. si nuda. ff. de pignorat. act. in apostill. Bart^s. quod procedit etiamsi ipsorum adhærentium mentio facta non sit, dum verba sint in rem concepta, pro ut in casu nostro. et declarat Iacobinus de S^o. Georgio in tract. feud. §. adhærentibus. II. quando remissio est facta per primum dominum feudi præiudicat ne subfeudum applicetur primo vassallo. d. c^o. j^o. §. illud. de prohib. feud. alien. per Feder. ubi omnes doct. Lucas de Penna in l. j^a. verb. plectendi C. de pet. bon. subla. Lib. x^o. et facit textus in c^o. fœlicis §. si qua verò feuda. de pen. Ægid. Bellamer. dec. 425 et Decis. Capell. 395 cum similibus. III. in gratia facta ab Imperatore. cuius contractus habet vim legis. et lex generaliter omnes obligat. l. bene à Zenone. C. de quadr. præscript. per Bald^m. et Ang. in l. omnes. C. eod. tit^s. IIII. fallit quo ad obligationem naturalem, secundum quam quis obligatur etiam respectu tertij. l. stipulatio ista §. alteri. ubi glo. et doct. ff. de verb. oblig. quæ obligatio naturalis obligat saltem in conscientia, secundum glo. et Canonist. in c^o. quotiens cordis oculus. j^a. quæst. 7.¹⁹⁹ et per Felin. in rubr^a. prohemiij Gregoriani chart. pen. secundum quam conscientiam maxime debent Principes iudicare, ut per Bart^m. in l. u^{ca}. in fi. C. ut quæ desunt Advoc. Guid. Pap. q. 29. V. fallit respectu eorum qui ratam habuerint transactionem seu talem contractum c^o. ratihabitionem. de reg. iur. in 6^o. præsupponitur autem in facto quod Regia Maiestas ratam hubuerit illam transactionem secundum Bart^m. l. aurelius §. idem quesijt de lib. leg.²⁰⁰. saltem respectu capitulorum connexorum. scilicet, recompensationis damni. et fidelitatis observandæ tam respectu Ducis, quam subiectorum, unde in consequentiam videtur etiam approbasse gratiam.

¹⁹⁷ Il curatore ha soppresso il periodo da “consequenter” a “caducitatis”.

¹⁹⁸ Il curatore ha soppresso il periodo da “sufficit” a “quia”.

¹⁹⁹ Qui il curatore aggiunge “in gl. & ibi in verb. & per te. in fin.”.

²⁰⁰ Il curatore ha soppresso il periodo da “secundum” a “leg.”.

cum expresse Rex approbaverit omnia contenta in transactione illa quatenus pro se faciant. unde videtur etiam approbasse quæ contra se faciunt duommodo connexa sint secundum Bal. l. j. col. ult. C. de eden. cum concord. per Felin. c°. cum venerabilis col. 7 de except. vers°. secundus casus. VI. fallit quando non est probabile interesse illius tertij et ideo in casu nostro si fœdus cadense adhuc perfectum non erat vel meticulousum fuisset, quod videtur in casu nostro præsumendum secundum distinctionem. Bald. in tit°. de pace constan. verb. pactiones, ius feudi dicti ducatus secundum antiquam originem remansisset in solo Cæsare, qui potuisset remittere tanquam ius subfeudi nondum esset radicatum in personam Regis, cum enim in transactione Cadahensi actum esset, ut Cæsarea Maiestas eam transactionem porro confirmare vellet, ea confirmatio necessaria fuit, et ante eam ius subfeudi ipsum Ducem non obligavit²⁰¹. c°. j°. de alien. feu. l. debitor. j°. quib. mod. pig. sol. nec potuisset Rex dare in subfeudum Duci quem Imperator habebat pro hoste. l. liberi. ubi not. C. de inoff. testa. et c°. j°. quot testes sint neces. et ideo sufficit Duci gratia Cæsaris: cum tempore delicti ius subfeudi non esset in Rege, sed deinde et ex post facto cœpit esse²⁰², postquam in sua gratia iussit Imperator dictam transactionem observari et ratificatio subfeudi, deinde per Cæsaream maiestatem facta non retrotrahitur ut possit videri commissa fellonia, quæ tempore criminis non erat, cum tunc Rex nondum esset subdominus. secundum doctrinam Ant. de But. in c°. cum venissent. ad fi. extra, de restit. spol. Alex. l. quod meo col. j in fi. ff. de acq. poss. per textum in l. bonorum. ff. rem rat. hab. et videtur mihi hoc fundamentum vel solum satisfacere ad victoriam.

Et ex his apparet resolutum esse primum dubium an transactio Haylpronniæ extendat se ad Regem, in quo concludo quod sic. per suprascriptas sex rationes.

Circa secundum quæsitum an reservatio iuris Regij per Cæsarem facta intelligatur ut possit Rex agere eo modo quo fecit. I supra respondi. quod talis reservatio intelligitur solum de iure subfeudi, ne alias inducat correctionem. d. l. non ad ea. II Et quia talis reservatio stricte accipitur, ut per Dec^m. d. cons. 283²⁰³. III Et quia illa verba Ius suum quod ad ducatum habet, non sunt intelligenda de caducitate: alioquin hoc fuisset expressum. IIII Et quia reservatio fit etiam domui Austriacæ quæ dictio est collectiva et comprændit descendentes in infinitum, ut habetur in l. si cognatis ff. de reb. dub. in l. fi. C. de verb. sign. et non potest convenire huic caducitati quæ non domui, sed ipsi Regi Ferdinando esset aperta.

Circa tertium an propter accusationem læsæ maiestatis erga Cæsarem bona feudalia sint aperta Regi. supra conclusum est, quod non, quia gratia primi domini nocet secundo. cui alias feudum aperiretur per textum in d. c°. j°. §. illud. de prohib. feud. alien. per Feder. et quæ notat Andr. de Iser. in c°. j°. de

²⁰¹ Il passo da “Cæsarea Maiestas” a “non obligavit” è sottolineato.

²⁰² Il passo da “cum facto” a “cœpit esse” è sottolineato ed accompagnato dal “nota bene”.

²⁰³ Qui il curatore aggiunge “Ubi hoc clarissimè probat per multa iura, ratione, & fundamenta”.

vassall. decrepi. ætat. et ibi etiam d. Card^{lis}. et supra dixi.

Circa quartum. an causæ, in libello deductæ sint sufficientes ad privationem feudi. suprâ etiam satis est responsum et cum emanaverit gratia à Cæsarea maiestate abolitum est omne delictum. l. j^a. C. de abolit. et supra dixi.

Circa quintum. an quia filius Regis Maximilianus erat in castris. dicatur Dux contra personam domini insultum fecisse. suprâ responsum est quod cum principaliter contra eum non belligeraretur, non videtur contra dominum commissa felloniam ut notant in c^o. j^o. an ille, qui fratrem, in usib. feud. Circa quod non est laborandum quia gratia Cæsaris abolet illud delictum per supradicta.

Circa ultimum. an si Rex probare non possit crimina deducta in libello, cadat à iure directi domini. sicut vassallus caderet qui falsa crimina impingeret domino. Respondeo nunquam caducitati est locus, nisi ex culpa. vel dolo. c^o. j^o. de feud. sine culp. c^o. j^o. qualiter domi. propr. priva. non est autem credendum Regiam Maiestatem aliterquam ex iusta credulitate ad talem accusationem devenisse. et ideo non est locus caducitati. Quibus omnibus consideratis, Cæsarea Maiestas poterit in præsentī causa ius dicere. et quia cor Regis in manu Dei est, secundum divinum animi sui motum pronuntiare, cui ego humillimus servus ante pedes terram deosculor.

Andreas Alciatus Iurisconsultus secundum suprascripta respondi et subsignavi salvo sempre saniore iudicio.